

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

519° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2004

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio Pag. 3

CONVOCAZIONI Pag. 473

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

BILANCIO (5^a)

LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2004

591^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI propone di passare al seguito dell'esame dell'atto Senato n. 3233 prima di riprendere il seguito dell'esame congiunto dei documenti di bilancio.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3233) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di venerdì 3 dicembre scorso, in cui – ricorda il presidente AZZOLLINI – è stata svolta l'esposizione preliminare del Relatore. Si apre la discussione generale.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) richiama l'attenzione sulle ragioni che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto legge in titolo, osservando come gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame siano stati principalmente quello di regolarizzare l'accertamento di minori entrate per

l'anno 2004, in relazione al mancato gettito derivante dal condono edilizio – disponendosi in proposito il differimento del pagamento della seconda e della terza rata – e quello di introdurre i necessari correttivi finanziari, attraverso la previsione di tutta una serie di anticipazioni di versamenti posti a carico del sistema bancario ed assicurativo. Altro obiettivo è stato quello di istituire un apposito «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» – alla cui dotazione concorreranno le maggiori entrate che deriveranno dal condono edilizio per l'anno 2005 – al fine di utilizzarlo come principale fonte di copertura per gli sgravi fiscali introdotti nel disegno di legge finanziaria con l'approvazione dell'emendamento 16.100 del Governo.

Quanto al ricorso ai versamenti anticipati di imposte a carico di alcuni contribuenti, il senatore Morando sottolinea come si tratti di interventi ai quali il Governo fa ricorso ormai con una certa sistematicità e che cercano semplicemente di porre rimedio a previsioni errate; interventi che, ancorché riguardanti una particolare categoria di contribuenti, quali sono le società bancarie e quelle assicurative, realizzano pur sempre una violazione dello statuto del contribuente. Le predette anticipazioni infatti violano il principio fondamentale per il quale in tanto un'imposta può ritenersi dovuta in quanto possa dirsi perfezionata la sua base imponibile. Con il provvedimento in titolo si pone altresì a carico dei soggetti indicati un onere impreveduto che avrà in molti casi effetti significativi sulle condizioni finanziarie delle società interessate.

Quanto alla costituzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ritiene deludente la scarsa attenzione dedicata dai mezzi di informazione al suo approfondimento, trattandosi dello strumento individuato dal Governo per assicurare buona parte della copertura degli sgravi fiscali introdotti nel disegno di legge finanziaria. Più in generale colpisce lo scarso interesse riservato al tema dell'attendibilità delle previsioni di entrata attese dal condono edilizio. La relazione tecnica del decreto-legge in titolo, infatti, con riferimento alle previsioni di gettito relative, riconferma il medesimo dato espresso in occasione del varo del provvedimento, e ciò nonostante leggi regionali, come ad esempio quella della regione Lazio, abbiano ristretto in maniera significativa le tipologie di illecito sanzionabili. Poiché questo avrà riflessi inevitabili sul gettito che deriverà dal condono, appare evidente l'inattendibilità dell'indicazione originaria, sorprendentemente riproposta dal Governo.

Con l'iniziativa in titolo, si realizza un ulteriore passo avanti nel processo, sempre causato dal Governo, di dequalificazione del bilancio pubblico. Dopo aver ricordato le ragioni che sono alla base del divieto di coprire oneri di parte corrente con entrate di parte capitale, evidenzia come il Governo non si sia attenuto al principio suddetto nel predisporre la manovra finanziaria. Se da un lato è infatti indiscutibile che le entrate derivanti dal condono edilizio hanno natura di entrate in conto capitale, sorprende come il Governo, in maniera del tutto inaccettabile alla luce del principio ricordato, dopo averle destinate a dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di nuova costituzione, le abbia

quindi utilizzate per coprire uscite di parte corrente trasformando la natura di tali risorse.

Sottolinea altresì, riferendosi ai dati sull'avanzo primario, come sia realizzato un decremento molto significativo negli ultimi anni, essendosi passati dal 5 per cento del prodotto interno lordo ad un dato che è oramai prossimo allo zero. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene molto probabile la necessità di un nuovo intervento correttivo sui conti pubblici. Giudica quindi paradossale la situazione che si è venuta a determinare in cui tutta l'Italia sta discutendo di una riduzione della pressione fiscale quando in realtà la manovra determina un maggior prelievo nel suo complesso, risultando altresì evidente che la stessa sarà presto seguita da altri interventi correttivi con nuovi aggravii per i cittadini. Conclude il suo intervento osservando come il decreto-legge in titolo costituisca in realtà il presupposto fondamentale della finanziaria per l'anno 2005 in quanto provvede ad assicurare buona parte della sua copertura finanziaria, sottolineando ancora una volta come tutto questo avvenga in maniera non corretta, attraverso un'operazione a suo avviso «truffaldina» il cui effetto principale è quello di dequalificare in maniera inaccettabile il bilancio dello Stato.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), intervenendo in discussione generale, osserva che l'obiettivo principale del decreto è indubbiamente quello di tentare di contenere entro il tetto del 3 per cento il rapporto deficit-prodotto interno lordo, in considerazione del fatto che alcune previsioni del Governo ben difficilmente potranno essere confermate, riferendosi in particolare al gettito derivante dalla dismissione del patrimonio immobiliare, dal concordato fiscale e dal condono edilizio. Il decreto legge a tal fine utilizza un meccanismo noto, quale quello di anticipare entrate future certe all'anno 2004, posticipando invece nel 2005 entrate incerte, ovvero quelle che potrebbero derivare dal condono edilizio. Sottolinea come in tal modo non si faccia altro che rinviare un problema, evidenziando come autorevoli organismi internazionali già hanno ipotizzato per l'Italia la necessità di una nuova manovra correttiva nei primi mesi del 2005. Dopo essersi soffermato brevemente su quanto disposto dagli articoli 4, 5, e 6 del decreto-legge, riferendosi alle recenti dichiarazioni del Ministro Lunardi su una possibile proroga dei termini del condono edilizio, ne stigmatizza gli effetti negativi per il Governo stesso in quanto si tratta di dichiarazioni che non spingeranno certo i contribuenti ad aderire sollecitamente al condono. Conclude il suo intervento osservando come si sia di fronte ad un decreto che nel suo complesso prevede operazioni di corto respiro che non riusciranno certo a garantire il controllo auspicato dei conti pubblici.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), riferendosi alla relazione illustrativa del decreto legge, concorda con le osservazioni del senatore Morando ritenendo che scopo essenziale del provvedimento in titolo sia stato quello di sopperire alle minori entrate previste, tra cui quelle che sarebbero do-

vute derivare dal condono edilizio. A tal fine il decreto-legge promuove un'anticipazione nella riscossione di alcuni tributi, spostando altresì in avanti il termine per la restituzione di alcuni oneri. Sottolinea quindi come si sia di fronte ad un provvedimento che realizza un'anticipazione di entrate per oltre 2 miliardi e mezzo di euro che proprio in considerazione di ciò non potrà non determinare effetti negativi sull'esercizio successivo dal quale tali entrate sono sottratte. Rappresenta quindi come il provvedimento in titolo non sia altro che la seconda manovra correttiva di finanza pubblica del 2004, ricordando come la prima è stata posta in essere con il decreto-legge n. 168 del 2004 con il quale si è provveduto a reperire 7 miliardi circa di euro (di cui 5,5 miliardi di minori spese) con l'obiettivo di portare il saldo netto da finanziarie sotto il 3 per cento del prodotto interno lordo.

Si sofferma quindi sull'artificio contabile introdotto dal Governo per traslare il gettito del condono edilizio sull'esercizio 2005, e sulla costituzione del « Fondo per interventi strutturali di politica economica » al quale concorrono le maggiori entrate valutate in 2.215, 5 milioni di euro per l'anno 2005 derivanti dal condono e che andranno a coprire gli interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, sottolineando conclusivamente la necessità di una maggiore chiarezza nella gestione dei conti pubblici.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) dichiara di riconoscersi pienamente nelle osservazioni testé svolte dai senatori Morando e Michelini.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ritiene condivisibili le osservazioni svolte, ricordando come già in luglio il Governo è stato costretto ad intervenire con una manovra correttiva di circa 7,5 miliardi di euro. Ricorda che un altro intervento ha interessato in precedenza le spese sanitarie con una manovra di circa 2 miliardi di euro, ragion per cui si può ritenere che per il 2004 il Governo ha posto in essere ben tre manovre correttive, apparendo quindi evidente che il modo di procedere del Governo sia a dir poco confuso, affannoso e pasticciato. Se da un lato alla base delle dimissioni del Ministro Tremonti vi era stata anche la scarsa chiarezza della sua gestione sull'entità del *deficit*, anche l'azione del Ministro Siniscalco non risulta del tutto chiara e credibile. Con il decreto-legge in titolo infatti si pone in essere una manovra opaca che non favorisce la credibilità dell'Italia presso le principali istituzioni internazionali. Conclude il suo intervento auspicando che tutto questo non finisca per determinare conseguenze negative per l'Italia, in particolare sulla determinazione degli interessi passivi dovuti in relazione all'imponente debito pubblico.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) si riserva di esprimere le sue valutazioni nel prosieguo dell'esame.

Il senatore MARINI (*Misto-SDI*), dopo aver premesso di condividere le considerazioni svolte dagli altri interventi, sottolinea come tutte le previsioni sulle entrate attese dal condono edilizio si siano rivelate a dir poco

effimere, o comunque di gran lunga inferiori alle aspettative e ciò anche perché il tipo di condono voluto dal Governo non ha incontrato il favore dei cittadini. Gli appaiono altresì non convincenti le previsioni relative alla copertura prevista per gli sgravi fiscali contenuti nella finanziaria. Osserva conclusivamente come a suo avviso la manovra del Governo determinerà per i prossimi anni un ulteriore peggioramento dell'economia nazionale e dello stato dei conti pubblici.

Non essendo pervenute altre richieste d'intervento, il presidente CURTO dichiara, quindi, conclusa la discussione generale. Avverte, altresì, che nella seduta pomeridiana avranno luogo le repliche del Relatore e del Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di venerdì 3 dicembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21 del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per mancanza della copertura finanziaria gli emendamenti 21.5, 21.7, 21.8, 21.0.1, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.12 (limitatamente al comma 5), 21.0.13, 21.0.15, 21.0.63, 21.0.67 (limitatamente alla previsione per gli anni 2006 e seguenti), 21.0.71, 21.0.76 e 21.0.84. Dichiara inoltre inammissibili perché estranei al contenuto proprio della legge finanziaria gli emendamenti 21.0.18 e 21.0.19.

Il relatore Paolo FRANCO (LP), dopo aver illustrato l'emendamento 21.2, replicando ad una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore MORANDO, precisa che la proposta in questione vuole correggere un tenore formale del testo in esame relativo ad un riferimento normativo erroneo. Illustra poi la proposta 21.6.

La senatrice PILONI (*DS-U*) dichiara quindi di sottoscrivere l'emendamento 21.4.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) chiede chiarimenti sull'emendamento 21.0.2 che reca disposizioni in materia di definizione concordata dei carichi di ruolo INPS per l'agricoltura.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) illustra poi l'emendamento 21.0.10 che tratta della contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) illustra l'emendamento 21.0.12, riformulato per mantenere la parte ammissibile, che dispone in merito al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali per contribuzioni omesse o tardivamente pagate.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 21.0.20 che, riprendendo le finalità dell'emendamento 21.0.17, mira a ridurre i costi delle certificazioni mediche attraverso la costituzione presso l'INPS di una banca dati alla quale trasmettere telematicamente le certificazioni mediche. Ciò consentirebbe di ridurre i costi unitari connessi a tali attività da 4,40 a 0,28 euro, con un abbattimento dei costi totali pari al 93 per cento.

Il presidente AZZOLLINI invita il senatore Ferrara ad illustrare una riformulazione dell'emendamento 21.0.68, di cui è firmatario, al fine di evidenziare che lo stesso non comporta oneri aggiuntivi né alcun incremento della spesa per il personale della pubblica amministrazione.

Il senatore FERRARA (*FI*), illustrando le finalità della sua proposta emendativa, si dichiara disponibile ad una nuova formulazione del testo chiarendo che da essa non derivano ulteriori oneri finanziari a carico dello Stato.

Il senatore SALERNO (*AN*) illustra di seguito l'emendamento 21.0.77.

La senatrice PILONI (*DS-U*) illustra l'emendamento 21.0.78 che mira al sostegno finanziario e allo sviluppo delle forme pensionistiche e complementari. Illustra, poi, l'emendamento 21.0.79, in materia di trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui. Rileva come tale problematica, già oggetto di altre iniziative legislative, meriti una sollecita definizione sussistendo peraltro le risorse economiche per farvi fronte.

Illustra poi l'emendamento 21.0.87, concernente l'introduzione di misure di sostegno ai percorsi professionali, formativi e occupazionali dei prestatori di collaborazioni coordinate e continuative, evidenziando che l'attività formativa costituisce profilo essenziale in ambito lavorativo.

Il presidente AZZOLLINI illustra poi l'emendamento 21.0.127, relativo alla disciplina del versamento dei contributi agricoli unificati. Sottolinea come tale problematica, già affrontata anche dal senatore Tarolli, rivesta estrema rilevanza dal momento che il livello di contribuzione attualmente vigente nel settore agricolo italiano appare nettamente superiore rispetto agli altri Paesi appartenenti all'Unione Europea, il che determina un incisivo svantaggio competitivo delle imprese agricole nazionali rispetto alle aziende direttamente concorrenti in ambito comunitario. Fa presente inoltre come la proposta emendativa in discorso appresti idonea soluzione anche relativamente agli esercizi pregressi e sia finalizzata a garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti già effettuate.

Evidenzia poi il rischio che il settore agricolo possa andare incontro ad un progressivo declino qualora non venisse armonizzata rispetto agli altri Paesi europei la normativa fiscale, la quale appare non coerente rispetto ai livelli reddituali e patrimoniali delle aziende ed esplica significative ripercussioni sui ricavi.

La proposta in esame non soltanto provvede ad individuare alcune soluzioni per i carichi pendenti pregressi, ma al comma 7 indica anche alcune soluzioni per il futuro.

Pur nella consapevolezza che l'emendamento proposto non possa apprestare un'esaustiva soluzione delle problematiche inerenti la disciplina del settore agricolo, rileva come esso costituisca un segnale di attenzione che non può essere procrastinato, fermo restando l'auspicio che il Governo manifesti con chiarezza la disponibilità all'istituzione di un tavolo tecnico che elabori un riassetto della disciplina delle attività agricole. Qualora poi l'Esecutivo ritenesse la presente sede inidonea alla trattazione della parte normativa che dispone la riduzione dei contributi agricoli unificata per i lavoratori stagionali, riterrebbe comunque indispensabile risolvere la questione dei carichi pendenti attraverso la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali per un periodo infrannuale, in attesa della compiuta elaborazione di un riassetto organico della relativa disciplina. Serve, sin da ora, acquisire un chiaro segnale di disponibilità del Governo per risolvere tali problematiche.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) esprime perplessità sulla proposta emendativa testé illustrata, rilevando come il calcolo delle prestazioni previdenziali sia parametrato sull'entità dei contributi versati, ragion per cui evidenzia il rischio che ad una diminuzione dei contributi agricoli a carico dei datori di lavoro corrisponda una diminuzione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori agricoli. Sottolinea peraltro come non risulti evidente la disparità di disciplina tra il Paese e gli altri membri dell'Unione Europea.

Il presidente AZZOLLINI assicura che il livello italiano dei contributi agricoli unificati risulta nettamente superiore rispetto alla media dei Paesi appartenenti all'Unione Europea. Sottolinea inoltre che l'effetto sui trattamenti previdenziali derivante da una diminuzione delle contribu-

zioni, pur sussistente, non costituisce una conseguenza voluta dell'emendamento, ribadendo che una compiuta riforma della disciplina concernente il settore agricolo potrà essere apprestata solo mediante l'istituzione di un'apposita sede di consultazione e approfondimento, mentre la propria proposta emendativa intende esclusivamente convogliare l'attenzione del Legislatore e dell'Esecutivo sulle problematiche in discorso.

Interviene poi il senatore CURTO (*AN*), il quale evidenzia la necessità di conoscere se, in media, sussistano significative differenziazioni tra retribuzioni imponibili e retribuzioni di fatto, in relazione al calcolo dei contributi.

Dopo ulteriori interventi del senatore MARINI (*Misto-SDI*), il quale sottolinea la rilevanza in materia dei contratti provinciali o di riallineamento e del senatore PIZZINATO (*DS-U*), il presidente AZZOLLINI ribadisce le considerazioni precedentemente svolte.

Il presidente AZZOLLINI dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 21, nonché quelli volti ad introdurre un ulteriore articolo dopo l'articolo 21 e dà quindi la parola al relatore sul disegno di legge finanziaria e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 21.2 e 21.6 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 21.

Per quanto concerne gli emendamenti volti ad introdurre di un ulteriore articolo dopo l'articolo 21, chiede anzitutto l'accantonamento degli emendamenti 21.0.12 e 21.0.127, al fine di approfondire le problematiche ad essi sottese, rimettendosi peraltro al parere del Governo.

Con riferimento agli emendamenti 21.0.17 e 21.0.20, in materia di trasmissione di certificati medici di incapacità al lavoro, condivide la finalità di ampliare le modalità di invio dei medesimi anche mediante il canale telematico ed esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 21.0.17, recante un intervento più limitato e parere contrario sull'emendamento 21.0.20, in quanto recante ulteriori prescrizioni di dettaglio.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 21.0.68 (testo 2), così come derivante dalla riformulazione posta in essere dal relativo presentatore.

Relativamente agli emendamenti illustrati dalla senatrice Piloni, pur ritenendo meritevoli di considerazione le tematiche ivi trattate, giudica scarsamente condivisibili dal punto di vista politico le correlative coperture finanziarie, esprimendo pertanto su di essi parere contrario.

Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti introduttivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 21.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 21.2 e 21.6. Esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Per quanto concerne gli emendamenti volti ad introdurre un ulteriore articolo dopo l'articolo 21, si sofferma innanzitutto sugli emendamenti 21.0.17 e 21.0.20, in materia di trasmissione telematica dei certificati medici di incapacità al lavoro; alla luce delle osservazioni svolte dal Relatore chiede l'accantonamento di tali proposte emendative, al fine di una compiuta valutazione di quale tra esse risulti di più agevole attuazione.

Si apre quindi un breve dibattito sull'emendamento 21.0.68 (Testo 2) nel corso del quale il relativo presentatore, senatore FERRARA (*FI*), illustra il tenore della riformulazione proposta, concernente il trasferimento di risorse umane da alcuni ministeri all'INPDAP, al fine di assicurare l'espletamento dei relativi compiti, mentre i senatori MARINI (*Misto-SDI*) e PIZZINATO (*DS-U*) evidenziano, da un lato, il rischio che si determini una disparità tra i trattamenti economici che il personale riceve nell'ente di appartenenza e quelli riconosciuti ai dipendenti INPDAI; dall'altro il mancato compimento del processo di riassetto delle funzioni e della struttura dell'INPDAP.

Alla luce delle valutazioni emerse, il sottosegretario VEGAS propone l'accantonamento di tale emendamento, ritenendo che il testo debba essere precisato sotto taluni profili, pur risultando condivisibile nei contenuti.

Propone altresì l'accantonamento dell'emendamento 21.0.77, in relazione al quale ravvisa la necessità di approfondire le modalità di copertura finanziaria.

Con riferimento agli emendamenti 21.0.79, 21.0.87 e 21.0.88, analogamente, il parere è contrario in quanto recanti misure giuslavoristiche, la cui trattazione non dovrebbe svolgersi in sede di esame del disegno di legge finanziaria, anche se ne condivide le finalità.

Passa infine ad analizzare gli emendamenti 21.0.12 e 21.0.127. Relativamente alla materia del condono previdenziale, sottolinea come tali disposizioni non si integrino nel complesso della manovra, mentre con riferimento alla problematica della garanzia dell'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti già effettuate, reputa preferibile non operare interventi limitati anche in considerazione dei riflessi della credibilità del Paese sui mercati finanziari ma ritiene preferibile istituire un tavolo tecnico di consultazione ed approfondimento. Per quanto concerne, poi, l'analisi dei livelli di contribuzione dei lavoratori agricoli, ritiene altresì utile una valutazione complessiva riferita anche al contesto, in generale, della prestazione di lavoro anche negli altri settori economici, valutando attentamente anche i riflessi previdenziali degli interventi sulle aliquote contributive. A tale ultimo proposito, manifesta la disponibilità del Governo ad un confronto costruttivo, sottolineando peraltro come quella attuale non costituisca la sede idonea per affrontare

tali delicate problematiche, ragion per cui esprime parere contrario sugli emendamenti in discorso.

Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 21.

Apprezzate le circostanze, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 11,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 13,30.

592^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*indi del Vice Presidente
MORANDO*

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(3233) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della precedente seduta è proseguita la discussione generale, invitando pertanto il relatore ed il Governo a svolgere le rispettive repliche.

Interviene in sede di replica il relatore Paolo FRANCO (*LP*), richiamando le osservazioni emerse nel corso del dibattito circa l' idoneità delle coperture finanziarie relative alle disposizioni del decreto-legge. Sul punto, si rimette al parere del Governo, pur esprimendo la convinzione che il provvedimento in esame sia pienamente coperto sotto il profilo finanziario.

Sotto un profilo strettamente politico, fa osservare che, nonostante le ripetute preoccupazioni espresse dai colleghi dell' opposizione, il Governo è sempre riuscito a rispettare pienamente i parametri di Maastricht, anche grazie ad interventi correttivi varati successivamente, come quelli contenuti nel disegno di legge in esame. Ritene pertanto ingiustificati gli avvertimenti di carattere allarmistico più volte espressi, in quanto il rispetto dei parametri relativi al patto di stabilità non può essere interpretato in modo eccessivamente rigido, come testimonia la situazione di Francia e Germania.

Il sottosegretario VEGAS, ricordato che il dibattito si è incentrato in primo luogo sulle disposizioni di cui all' articolo 10 del decreto-legge, si sofferma innanzitutto sul problema della quantificazione delle entrate derivanti dal cosiddetto slittamento dei termini per il versamento delle rate relative al condono edilizio, rinviando a tal proposito a quanto già illustrato nella relazione tecnica. Pur trattandosi di calcoli svolti su base indiziaria, ritiene che, in base ai dati disponibili, non dovrebbero verificarsi effetti inaspettati. Auspica pertanto che le disposizioni relative alle sanatorie possano quindi trovare rapida attuazione, senza ulteriori differimenti.

Con riguardo alle perplessità espresse circa la possibilità di utilizzare le somme provenienti dai condoni edilizi, così spostate al 2005, per coprire la diminuzione di entrate prevista per lo stesso anno, in conseguenza degli sgravi fiscali introdotti con il maxiemendamento 16.100 al disegno di legge finanziaria (che dovrebbero essere minori entrate di parte corrente), ricorda che l' articolo 10 citato è strettamente collegato al cosiddetto maxiemendamento fiscale facendo presente, inoltre, che tale operazione deve ritenersi senz' altro ammissibile. Qui, infatti, non si stanno utilizzando le entrate dei condoni (che sono in conto capitale) per coprire le minori entrate in conto corrente determinate dagli sgravi fiscali, poiché le minori entrate fiscali sono compensate, in senso complessivo, da una diminuzione della spesa, sia di parte corrente che di parte capitale, operata dalla manovra finanziaria in esame. Poiché anche per favorire l' ingresso dell' Italia nell' Unione Monetaria Europea si rese necessario diminuire le spese in conto capitale, tale operazione deve senz' altro ritenersi più che lecita anche in questa occasione.

Si passa all'esame degli emendamenti al decreto-legge in titolo ed al disegno di legge di conversione ad esso riferito (pubblicati in allegato al resoconto della seduta).

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 1.0.1, che mira a risolvere alcune difficoltà applicative in ordine alle modalità di trasmissione delle dichiarazioni di inesigibilità prevedendo la possibilità di utilizzare strumenti di carattere informatico e telematico.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 7.1.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 10.4, auspicandone l'approvazione, sia pur subordinatamente agli altri emendamenti di carattere soppressivo, in quanto, tra l'altro, prevede che gli oneri concessori debbano essere versati entro una data stabilita. Tale proposta dovrebbe inoltre contribuire a risolvere le complicazioni che derivano dall'attribuzione di tali oneri alla competenza regionale.

Tutti i restanti emendamenti al decreto legge ed al disegno di legge di conversione sono dati per illustrati.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) si rimette al parere del Governo in ordine agli emendamenti 1.0.1, 2.0.1, 7.1, 8.2, 8.3 e 1.0.1. Esprime inoltre parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con riguardo all'emendamento 1.0.1, pur condividendo le finalità illustrate dal senatore Eufemi, ritiene che la lettera *a*) di tale proposta potrebbe comportare alcune complicazioni procedurali, con il rischio di un aumento dei costi. Ritiene inoltre indeterminato l'oggetto di cui alla lettera *b*) di tale emendamento in quanto è difficilmente verificabile in quali casi si verifichino le condizioni ivi previste.

Con riguardo agli emendamenti 8.2 e 8.3 ritiene che tali proposte affrontino un problema di indubbia rilevanza, relativo alla scadenza dei mandati di un ampio numero di giudici tributari. Nell'esprimere, peraltro, parere contrario sull'emendamento 8.2, in relazione alle scadenze ivi previste, si rimette alla valutazione della Commissione circa l'emendamento 8.3.

Interviene brevemente il senatore EUFEMI precisando che l'emendamento 1.0.1, da lui presentato ha unicamente la finalità di snellire le pro-

cedure, favorendo in tal modo un abbassamento dei costi e non una loro crescita.

Il presidente AZZOLLINI, verificata la presenza del numero legale, avverte che porrà in votazione gli emendamenti al decreto-legge ed al disegno di legge di conversione ad esso relativo.

Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti l'emendamento aggiuntivo 1.0.1, nonché gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti, viene altresì respinto l'emendamento 2.0.1.

Interviene il senatore CADDEO (*DS-U*), preannunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 7.1. È davvero singolare, osserva l'oratore, che esponenti dei Gruppi di maggioranza presentino emendamenti per aumentare gli organici da destinare ad attività di contrasto all'evasione, quando è comunemente risaputo, a suo avviso, che le ripetute politiche di condoni perseguite dall'attuale Governo hanno fortemente depotenziato lo svolgimento di tali forme di controllo.

L'emendamento 7.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.1, 8.1/A e 8.2.

L'emendamento 8.3 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Viene posto ai voti e respinto l'emendamento 10.1.

Interviene il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) preannunciando il proprio voto favorevole sugli emendamenti 10.2 e 10.3. A suo avviso, l'introduzione dell'articolo 10 nel decreto-legge in esame va considerata come un preoccupante indice del decadimento dei principi e del valore del bilancio statale, rilevando altresì che la sua eventuale soppressione priverebbe l'attuale manovra di bilancio di uno dei suoi principali fondamenti.

Gli emendamenti 10.2 e 10.3 vengono quindi separatamente votati e respinti. Sono altresì respinti, con separati scrutini, gli emendamenti da 10.4 a 10.6.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 12.1 e 12.2.

L'emendamento x1.0.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il presidente AZZOLLINI propone di procedere alla votazione del mandato al relatore nella giornata di domani, al fine di consentire alle competenti Commissioni parlamentari di esprimere il prescritto parere alla Commissione bilancio.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di meglio precisare le tappe successive dei lavori della Commissione, al fine di una rapida conclusione dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dell'importanza che a tal fine riveste la presentazione del preannunciato emendamento del Governo sulla disciplina degli studi di settore, domanda al sottosegretario Vegas se ritenga che tale proposta emendativa potrà essere presentata in data odierna.

Il sottosegretario VEGAS assicura tutti i membri della Commissione che il Governo sta lavorando in modo approfondito su tale emendamento, auspicando che tale proposta possa essere presentata in data odierna, pur non potendo ancora esprimersi con certezza.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ricorda che la Commissione deve tener conto anche degli impatti finanziari che potrebbero essere determinati a seguito di quanto convenuto in Commissione Lavori pubblici, circa le modifiche da apportare alla disciplina in materia di introduzione dei cosiddetti «pedaggi ombra» sui tronchi stradali.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che tale provvedimento susciti minori preoccupazioni, atteso che per quanto attiene ai cosiddetti «pedaggi ombra» il meccanismo dovrebbe rimanere immutato, salva l'attribuzione dei pedaggi alla società Infrastrutture S.p.a.

A seguito di un breve intervento del senatore MORANDO (*DS-U*), che ricorda come il testo predisposto dall'8^a Commissione sembri riferirsi direttamente all'ANAS, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare la definizione dell'ordine dei lavori al momento della presentazione da parte del Governo del citato emendamento sugli studi di settore.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di venerdì scorso, la Commissione aveva convenuto di accantonare alcuni emendamenti, sui quali sembrava essersi determinata una condivisione di massima, allo scopo di effettuare ulteriori approfondimenti. Si tratta, in particolare, degli emendamenti 19.5, 19.10 e 19.0.12. Informa inoltre che il senatore Legnini ha riformulato l'emendamento 19.5 in un nuovo testo.

Segue un breve dibattito nel quale il sottosegretario VEGAS suggerisce di sopprimere dall'emendamento 19.5 (Testo 2) i riferimenti alla presentazione di una istanza, mentre il senatore Legnini precisa che l'istanza è lo strumento che consente all'interessato di conoscere se l'estensione del giudicato potrà determinarsi in suo favore o meno.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene che l'espunzione del riferimento alla presentazione di un'istanza non debba considerarsi ostativo rispetto al generale apprezzamento che la proposta del senatore Legnini ha riscosso già nel corso della precedente seduta.

Il presidente AZZOLLINI suggerisce di riformulare l'emendamento 19.5 (testo 2) trasformandolo in modo che sia mantenuto il principio generale di non estensione degli effetti del giudicato, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) riformula l'emendamento 19.5 (testo 2) nell'emendamento 19.5 (testo 3), secondo quanto suggerito dal presidente Azzollini.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 19.5 (testo 3) viene quindi posto ai voti ed approvato all'unanimità.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) interviene sull'emendamento 19.10, facendo osservare che la generica formulazione in esso contenuta sembrerebbe legittimare un'interpretazione atta ad attribuire ai vertici politici il potere di autotutela avverso gli atti dei vertici amministrativi.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 19.10.

Il sottosegretario VEGAS si rimette alla valutazione della Commissione.

L'emendamento 19.10 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 19.0.12, ricorda che nella seduta di venerdì scorso aveva sollevato alcuni interrogativi circa la reale possibilità di estendere la materia della cessione del quinto anche ai privati. A riguardo, dopo aver svolto ulteriori approfondimenti, ritiene che l'emendamento in esame possa costituire un primo importante passo verso un'ulteriore forma di liberalizzazione del mercato del credito.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 19.0.12 viene posto in votazione e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21, già illustrati nella precedente seduta.

L'emendamento 21.2 viene posto ai voti ed approvato.

L'emendamento 21.3 viene posto ai voti e respinto.

La senatrice PILONI (*DS-U*) si sofferma sull'emendamento 21.4, auspicandone fortemente l'approvazione, in quanto ritiene tale proposta preferibile rispetto a quella presentata dal Governo.

Il senatore SALERNO (*AN*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 21.4, che prevede l'aggiunta di un comma 1-*bis* relativo al computo dei periodi di integrazione salariale negli anni 2003-2004 per le imprese industriali fornitrici o sub-fornitrici di imprese nel settore automobilistico. Allo scopo di effettuare ulteriori approfondimenti, suggerisce inoltre di accantonare momentaneamente tale proposta emendativa.

Il senatore IZZO (*FI*) dichiara di condividere la proposta del senatore Salerno.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 21.4.

L'emendamento 21.6 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 21.9 auspicandone l'approvazione in quanto si tratta di una proposta atta a risolvere il problema dell'assistenza ai grandi invalidi di guerra o per servizio prevedendo un rifinanziamento degli assegni sostitutivi resisi necessari a seguito della progressiva riduzione del numero dei militari di leva.

L'emendamento 21.9 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni sono altresì posti ai voti e respinti gli emendamenti da 21.10 a 21.15.

Il senatore BONGIORNO (*AN*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 21.16, volto, come numerose altre proposte emendative, a rimediare il grave ritardo in ordine all'applicazione del comma 24 dell'articolo 4 della legge finanziaria 2004, ricordando che la circolare INPS, che avrebbe dovuto attuare quanto previsto, è stata emanata solo di recente.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), in considerazione dell'ampio numero di emendamenti, sia di maggioranza che di opposizione, presentati in ordine alla complessa questione dei contributi INPS in agricoltura, materia sul cui riordino è ancora attualmente in atto una delega legislativa, suggerisce di ritirare tutti gli emendamenti presentati, al fine di predisporre un ordine del giorno che impegni il Governo nella fase di attuazione della delega citata.

Il presidente AZZOLLINI, espresso apprezzamento per la proposta del senatore Pizzinato, che rappresenta comunque una possibile soluzione, invita i rappresentanti dei Gruppi ad enucleare ciascuno la proposta emendativa ritenuta maggiormente significativa, al fine di accantonarla e di esaminarla svolti i necessari approfondimenti.

Il senatore CURTO (*AN*), richiamandosi a quanto osservato dal senatore Buongiorno, ritiene che gli emendamenti presentati siano di tale quantità e varietà nelle soluzioni da rendere oggettivamente difficile scegliere un'unica proposta per ciascun Gruppo parlamentare.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 21.16 e 21.17.

Il senatore MARINI (*Misto-SDI*) interviene sull'emendamento 21.0.2, illustrando dettagliatamente tutta la problematica relativa agli arretrati nei contributi previdenziali, per i quali ancora oggi sussistono forti difficoltà applicative in quanto l'INPS opera il calcolo facendo riferimento ai contratti collettivi su base nazionale, laddove in agricoltura la contrattazione avviene su base provinciale. Si tratta pertanto di una questione annosa ed estremamente complessa che potrebbe portare ad un contenzioso di molti anni. Ricorda inoltre che il problema si è posto a seguito delle cartolarizzazioni dei crediti dell'INPS, che hanno determinato un forte scostamento tra il valore di mercato del credito e il valore dell'obbligazione alla quale attualmente sono tenuti gli imprenditori agricoli, che lamentano l'eccessiva sproporzione tra importo del debito e valore di realizzo all'atto della cessione. Chiede, quindi, l'accantonamento della suddetta proposta emendativa.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 21.0.2.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 21.0.3, per il quale propone una riformulazione limitata al solo primo comma, sopprimendo il secondo comma dell'articolo 21-*bis* che con tale emendamento si propone di inserire.

In sede di votazione dell'emendamento 21.0.3, ha la parola il senatore MORANDO (*DS-U*), il quale riformula l'emendamento presentato in un nuovo testo nel quale, rispetto alla formulazione originaria, è mantenuto il comma 1 ed è soppresso il successivo. Raccomanda conclusivamente l'approvazione della proposta emendativa, rilevando che per talune professioni, come quelle in esame, il loro esercizio è possibile non oltre determinati limiti di età.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), dopo aver apposto la firma all'emendamento 21.0.3 (testo 2), dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), in sede di dichiarazione di voto sulla medesima proposta emendativa, richiama l'attenzione sulla circostanza che essa non tiene in considerazione altre importanti categorie professionali, quali gli acrobati dei circhi.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento, anche nel nuovo testo riformulato, esprimendo perplessità in merito, da un lato, all'inopportunità di inserire tale disciplina nel disegno di legge finanziaria e, dall'altro, alla copertura finanziaria.

Il RELATORE si dichiara anch'egli contrario all'emendamento 21.0.3 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti dal 21.0.3 (testo 2) al 21.0.11 (ad eccezione degli emendamenti 21.0.8, 21.0.9, precedentemente dichiarati inammissibili).

La Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 21.0.12 (testo 2), come riformulato a seguito della precedente dichiarazione di parziale inammissibilità.

Con successive e separate votazioni, dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 21.0.13 e 21.0.15 erano stati dichiarati inammissibili, sono indi posti ai voti e respinti gli emendamenti 21.0.14 e 21.0.16.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 21.0.17, interviene indi il senatore TAROLLI (*UDC*), il quale riformula l'emendamento in un nuovo

testo (21.0.17 testo 2), nel quale il riferimento al 1° gennaio 2006 è sostituito con quello al 1° giugno 2005.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), nel dichiarare di concordare con la riformulazione proposta, aggiunge la propria firma all'emendamento 21.0.17 (testo 2) e ritira l'emendamento 21.0.20 di analogo tenore. Coglie l'occasione per sottolineare che l'emendamento va nella direzione di migliorare il funzionamento del comparto in esame.

Il senatore SALZANO (*UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 21.0.17 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 21.0.17 (testo 2) e, dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 21.0.18 e 21.0.19 sono inammissibili e che l'emendamento 21.0.20 è stato ritirato dal senatore Eufemi, respinge gli emendamenti dal 21.0.21 al 21.0.31.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 21.0.32, ha la parola la senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), la quale richiama l'attenzione sull'importanza di istituire il reddito sociale minimo. Si tratta, prosegue, di una proposta che il suo Gruppo sostiene da lungo tempo e che risulta tanto più attuale in considerazione della crescente precarizzazione del lavoro.

Dopo aver richiamato i contenuti della proposta emendativa, ed in particolare la gradualità nell'applicazione dello strumento del reddito minimo, che riguarderà dal 2005 coloro che risiedono nelle regioni incluse nell'Obiettivo 1 della Comunità europea e che si estenderà dal 2006 anche a coloro che risiedono nelle altre aree del Paese, sottolinea che tale misura costituisce una delle iniziative inserite nel «pacchetto» che il suo Gruppo ha presentato in favore dei lavoratori precari.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti da 21.0.32 a 21.0.38.

In merito all'emendamento 21.0.39, il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto favorevole su un'iniziativa che, come ricordato dalla senatrice De Petris, fa parte di un pacchetto complessivo di proposte (sottoscritte anche dai senatori Battafarano e Piloni) dirette ad assicurare anche ai lavoratori precari le medesime garanzie riservate alle altre categorie.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 21.0.39, 21.0.40 e 21.0.41.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 21.0.42, stigmatizza la chiu-

sura manifestata dal Governo, tanto più in considerazione della circostanza che lo stesso Esecutivo propone un emendamento in parte analogo. In proposito, auspica che in situazioni simili si possa giungere, attraverso il dialogo, ad intese trasversali.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene indi di accantonare l'emendamento 21.0.42, che sarà esaminato congiuntamente al 24.0.51, recante analogo contenuto.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 21.0.43, rilevando che esso è finalizzato ad anticipare la disciplina relativa all'indennità di disoccupazione, già contemplata nel disegno di legge n. 848, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. In particolare, sottolinea come tali norme incontrino il consenso di tutte le parti sociali, ivi inclusa Confindustria, come è del resto emerso anche nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione lavoro.

Anche la senatrice PILONI (*DS-U*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, rilevando che esso reca un contenuto analogo all'emendamento 21.0.98, a sua firma. Al riguardo, sottolinea come tali iniziative siano dirette sostanzialmente ad anticipare parte della disciplina del disegno di legge n. 848-*bis*, sostenuta proprio dallo stesso Esecutivo.

Coglie peraltro l'occasione per ritirare il richiamato emendamento 21.0.98 e aggiungere la sua firma all'emendamento 21.0.43, rilevando che quest'ultimo reca una copertura finanziaria più idonea.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) dichiara, a sua volta, di sottoscrivere l'emendamento 21.0.43.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione dispone altresì l'accantonamento dell'emendamento 21.0.43.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti dal 21.0.44 al 21.0.62.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 21.0.63 è inammissibile, sono successivamente posti ai voti e, in esito a separate votazioni, respinti gli emendamenti 21.0.64, 21.0.65, 21.0.66 e 21.0.67 (testo 2), come riformulato in quanto dichiarato parzialmente inammissibile.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 21.0.68 (testo 2), interviene il senatore FERRARA (*FI*), il quale, dopo aver richiamato le condivisibili finalità della proposta, sottolinea che essa non pone esigenze di copertura finanziaria.

Anche il senatore CICCANTI (*UDC*), il quale sottoscrive a nome del suo Gruppo l'emendamento 21.0.68 (testo 2), preannuncia un convinto voto favorevole su tale proposta, sottolineando che essa contribuirà, soprattutto nelle regioni del Nord, a porre rimedio alla carenza degli organici dell'INPDAP.

Il senatore IZZO (*FI*) sottoscrive, a sua volta, l'emendamento 21.0.68 (testo 2).

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) argomenta il proprio voto contrario sul medesimo emendamento, rilevando fra l'altro che il trasferimento dall'organizzazione ministeriale all'INPDAP modifica la tipologia del rapporto di lavoro e dei connessi trattamenti. In proposito, giudica imprescindibile che tale trasferimento avvenga successivamente all'entrata in vigore del casellario dell'INPDAP, il quale – ricorda – non avverrà prima del 1° gennaio 2006.

Posto ai voti, l'emendamento 21.0.68 (testo 2) risulta respinto.

Dichiara indi il proprio voto favorevole sull'emendamento 21.0.69 il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), il quale – dopo aver ricordato di aver presentato un'iniziativa legislativa di analogo tenore – sottolinea che si tratta di una misura fortemente richiesta dal Terzo settore e dal volontariato.

I senatori IZZO (*FI*), CURTO (*AN*), TAROLLI (*UDC*) e MARINO (*Misto-Com*) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 21.0.69.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione dispone indi l'accantonamento dell'emendamento 21.0.69.

Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 21.0.70 e, dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che le proposte emendative 21.0.71 e 21.0.76 sono inammissibili, gli emendamenti 21.0.72, 21.0.73, 21.0.74 (testo 2), 21.0.75 e 21.0.77.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 21.0.78, la senatrice PILONI (*DS-U*) si rammarica per il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo che giudica incomprensibile, in considerazione della disponibilità dichiarata dal Sottosegretario a presentare un'iniziativa di analogo tenore.

Su richiesta del senatore MORANDO (*DS-U*), sulla quale concorda anche il presidente AZZOLLINI, la Commissione dispone infine l'accantonamento dell'emendamento 21.0.78.

Sono indi posti ai voti e respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti da 21.0.79 a 21.0.85, ad eccezione dell'emendamento 21.0.84, dichiarato inammissibile.

Sono altresì separatamente poste in votazione e respinte le proposte da 21.0.87 a 21.0.102 (esclusa la proposta 21.0.98, ritirata) nonché la proposta 21.0.86 e quelle da 21.0.103 a 21.0.114.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 21.0.115 e, in esito a successive votazioni, respinge separatamente gli emendamenti da 21.0.116 a 21.0.126.

Dopo che il senatore BONGIORNO (*AN*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 21.0.127, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dispone altresì l'accantonamento di tale proposta emendativa.

Con riferimento agli emendamenti accantonati, il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime l'auspicio che, in sede del relativo esame, la maggioranza e il Governo intendano sostenere una posizione chiara, formulando eventualmente specifiche proposte.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 22, si passa all'esame di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili, per inadeguata copertura finanziaria, gli emendamenti 22.0.1, 22.0.3, 22.0.12 e 22.0.16.

In sede di illustrazione dell'emendamento 22.0.14, il senatore MICHELINI (*Aut*), nel rilevare che esso è diretto a consentire a coloro che espletano l'attività di locazione di camere di integrare il versamento dei contributi previdenziali fino al minimo imponibile, sottolinea l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*), relatore sul disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 22, nonché su quelli recanti articoli aggiuntivi all'articolo 22, ad eccezione dell'emendamento 22.0.14, per il quale dichiara di rimettersi al Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, incluso il 22.0.14, che – a suo avviso – nel modificare il sistema contributivo, potrebbe comportare oneri finanziari.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 22, ad eccezione degli emendamenti 22.0.1, 22.0.3, 22.0.12 e 22.0.16, in quanto dichiarati inammissibili.

Il presidente AZZOLLINI propone una breve sospensione della seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 18,15.

Si passa indi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 23, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili gli emendamenti 23.0.14 e 23.0.19 (limitatamente al comma 2), per inadeguata copertura finanziaria.

Rileva quindi che l'emendamento 23.12 è identico al 23.2 e dovrà pertanto essere votato congiuntamente.

I senatori MARINO (*Misto-Com*) e MORANDO (*DS-U*) esprimono perplessità in merito all'ammissibilità dell'emendamento 23.2, presentato dal Governo, giudicando inadeguata la copertura finanziaria da esso recata.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 23.1a, soppressivo dell'articolo 23, premettendo di non essere in linea di principio contrario al finanziamento degli asili nido privati. Ritiene tuttavia che sia prioritario assicurare analoghe condizioni anche al settore pubblico. Critica altresì la normativa attualmente prevista, che – a suo avviso – risulta di problematica applicazione nel Meridione, attese le maggiori difficoltà che le imprese operanti in questa area affrontano per ottenere le previste garanzie fidejussorie richieste ai privati a garanzia dei finanziamenti erogati.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) richiama l'attenzione sulla circostanza che l'emendamento 23.2, presentato dal Governo, è interamente sostitutivo dell'articolo 23. Esso destina infatti i finanziamenti, attualmente disposti per gli asili nido, al Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali. Sollecita indi il rappresentante del Governo ad offrire chiarimenti in tal senso.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa che disciplina l'erogazione dei finanziamenti agli asili nido aziendali, sottolinea l'opportunità di non perdere l'occasione di utilizzare tali risorse per un'iniziativa altret-

tanto proficua, quale quella relativa al sostegno delle adozioni internazionali.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) sottolinea, a sua volta, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa non impedisce di promuovere i servizi per la prima infanzia in relazione, ai quali illustra l'emendamento 23.5. In proposito, ritiene inoltre che il Governo avrebbe comunque potuto destinare tali risorse per sostenere il lavoro femminile, anche nell'ottica di garantire il perseguimento dell'obiettivo, definito nella conferenza di Lisbona, di assicurare entro il 2010 un tasso di occupazione femminile pari al 60 per cento.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra l'emendamento 23.0.15, diretto ad incrementare l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti. Al riguardo, richiama l'attenzione sull'opportunità di procedere ad un tendenziale riallineamento, in termini di indennità erogata, fra tale categoria e quella dei ciechi civili, ai quali la normativa vigente destina un'indennità sensibilmente superiore.

Ha indi la parola la senatrice BOLDI (*LP*), la quale illustra la proposta 23.0.18, rilevando che essa, esentando dalle visite mediche di controllo le persone con accertata disabilità permanente, non solo non reca oneri per la finanza pubblica, ma consente addirittura di realizzare risparmi.

Le restanti proposte sono date per illustrate.

Si prosegue, quindi, con i pareri del RELATORE e del GOVERNO sugli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) si dichiara contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 23, nonché su quelli aggiuntivi ad esso relativi, ad eccezione delle proposte 23.2 e 23.12, sulle quali esprime parere favorevole.

Si rimette invece alla volontà del Governo sull'emendamento 23.0.15. Inoltre si dichiara favorevole all'emendamento 23.0.18, qualora fossero superate alcune incertezze di formulazione.

Interviene quindi il sottosegretario VEGAS, dichiarando il proprio parere contrario in ordine a tutti gli emendamenti concernenti l'articolo 23, mentre esprime parere favorevole sulla proposta 23.2 del Governo e sulla identica 23.12. Propone, quindi, che si possa procedere ad accantonare l'emendamento 23.0.15. Infine, per quanto concerne l'emendamento 23.0.18, auspica che esso possa essere riformulato in modo più chiaro, dichiarandosi comunque favorevole al merito della proposta emendativa.

Si passa quindi alla votazione sugli emendamenti relativi all'articolo 23.

In seguito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 23.1, 23.7 e 23.1a.

Posto ai voti risulta quindi approvato l'emendamento 23.2, nonché l'identico 23.12.

In seguito alla suddetta approvazione, sono quindi dichiarati preclusi gli emendamenti 23.3, 23.3a, 23.100 (già 21.1), 23.4, 23.5 e 23.6.

Interviene quindi il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiarando il proprio convinto sostegno all'emendamento 23.0.1 il quale prevede l'istituzione di un fondo nazionale per il sostegno alle persone non autosufficienti, teso a perseguire le finalità, a suo giudizio meritevoli della massima considerazione, di favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e a quella notturna. Ricorda, quindi, come il fondo persegue anche l'obiettivo di erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno per i soggetti che soffrono di gravi limitazioni dell'autonomia.

In esito a separate votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti da 23.0.1 a 23.0.11, nonché il 23.0.13.

Essendo l'emendamento 23.0.14 già dichiarato inammissibile, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene poi sull'accantonamento dell'emendamento 23.0.15.

In esito a distinte votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 23.0.16 e 23.0.17.

I senatori IZZO (*FI*) e BOLDI (*LP*) dichiarano di voler far proprio l'emendamento 23.0.18.

Interviene quindi il presidente AZZOLLINI, rilevando come l'emendamento 23.0.18 sia di contenuto analogo a precedenti proposte emendative presentate in sede di esame della legge finanziaria per l'anno 2003. Auspica che esso possa essere accantonato per venire riformulato in modo più chiaro e preciso, stante anche il parere favorevole del rappresentante del Governo.

In seguito alla proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene sull'accantonamento della proposta emendativa 23.0.18, al fine di consentire al proponente una sua riformulazione più puntuale.

In seguito a distinte votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 23.0.19 (testo 2), (riformulato in seguito alla declaratoria di parziale inammissibilità) e 23.0.20.

Così come per l'emendamento 23.0.15 di identico contenuto, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente di accantonare l'emendamento 23.0.21.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il presidente AZZOLLINI procede ad indicare l'elenco degli emendamenti relativi all'articolo 24 dichiarati inammissibili. Sono dunque dichiarati inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 24.0.4, 24.0.38, 24.0.39 e 24.0.46. Sono altresì dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti 24.0.34 e 24.0.41.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*), che si dichiara perplesso di fronte alla formulazione dell'articolo 24, in particolare del comma 1, il quale nell'attuale testo presenta una formulazione non del tutto comprensibile e ben lungi dal rappresentare un modello di tecnica redazionale.

Interviene quindi il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) per aggiungere la firma all'emendamento 24.0.5.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) passa ad illustrare l'emendamento 24.0.5, chiarendo che esso intende reintrodurre l'istituto del reddito minimo di inserimento; ricorda come si tratti di una misura prima sospesa e poi soppressa dal Governo, per lasciare spazio al cosiddetto reddito di ultima istanza il quale integra, a suo dire, una misura di pura propaganda che questo Esecutivo ha introdotto e poi depotenziato, riducendo la capienza del Fondo nazionale delle politiche sociali, demandato a finanziare la misura. Ricorda come il Governo abbia provveduto per il 2004 ad un aumento di soli 2 miliardi di vecchie lire per il citato fondo e come ciò abbia determinato un totale abbandono delle politiche di sostegno effettivo ai redditi dei meno abbienti e, soprattutto, un effetto di aggravio sulle regioni, le quali sole sono state chiamate a farsi carico delle misure di supporto ai redditi minimi.

Ha la parola quindi il senatore PIZZINATO (*DS-U*) sulla proposta emendativa 24.0.5; questi sottolinea l'importanza del tema cui peraltro si riferisce anche l'emendamento 24.0.9, e precisa che l'emendamento intende inserire la proroga del reddito minimo di inserimento per garantire alle regioni un sostegno imprescindibile alle politiche di supporto ai redditi più bassi, i quali risultano ormai privi di ogni effettiva tutela dopo l'abrogazione del reddito minimo di inserimento da parte del Governo in carica nel corso dell'attuale legislatura.

Sugli emendamenti 24.0.13 e 24.0.14 interviene il senatore BATTAGLIA Giovanni (*DS-U*), ricordando l'assoluta priorità di garantire un minimo di tutela previdenziale in favore dei lavoratori precari. Rileva, infatti,

come tali lavoratori, per i quali attualmente vige un sistema volto alla costituzione di un'indennità contributiva, per molti anni non abbiano potuto contare su alcuna disciplina previdenziale; per tale ragione, a suo avviso, appare oggi indifferibile garantire loro la possibilità di un riscatto a proprie spese del periodo in cui hanno prestato lavoro senza poter fruire di alcuna copertura previdenziale fondata su criteri contributivi.

Ad illustrare l'emendamento 24.0.28 interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) per rilevare, tra l'altro, che tale proposta ha l'intento di predisporre un effettivo sostegno ai redditi familiari, evitando il ricorso ai tradizionali ed inefficaci strumenti della detrazione e della deduzione; questi si sono rivelati negli ultimi anni inadatti al supporto dei nuclei familiari più deboli. L'intento che si intende perseguire con l'emendamento è, quindi, quello di ricorrere all'erogazione di assegni familiari. In prospettiva, osserva come la proposta emendativa abbia il fine di generare i presupposti per una riflessione organica ed approfondita volta al superamento graduale e meditato di istituti inadatti a perseguire lo scopo di sostenere i meno abbienti; tale istituto va, a suo parere, perseguito anche facendo leva su riflessioni teoriche già più volte richiamate alla Camera dei deputati dall'onorevole Gorieri e, peraltro, da questi illustrate con dovizia di argomentazioni in alcuni suoi scritti.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) interviene per far proprio l'emendamento 24.0.28.

Ha quindi la parola il senatore PIZZINATO (*DS-U*) per far propri gli emendamenti 24.0.30 e 24.0.31, di cui passa ad illustrare il contenuto, volto a predisporre una tutela risarcitoria per i lavoratori esposti all'amianto; a suo modo di vedere, si tratta di una problematica che dovrebbe indurre ad una rinnovata riflessione tutte le parti politiche coinvolte nell'esame dei documenti di bilancio.

Sull'emendamento 24.0.35 interviene per l'illustrazione il senatore MICHELINI (*Aut*), rilevando preliminarmente come con tale proposta si intenda dar seguito ad un impegno che vincola il Governo in conseguenza dell'approvazione di un ordine del giorno da parte del Senato della Repubblica nel corso dell'esame della legge finanziaria per l'anno 2004. Ricorda come si tratti della delicata situazione giuridica in cui si trovano gli internati militari italiani negli anni della seconda guerra mondiale; questi ultimi risultano esclusi dal trattamento giuridico predisposto dal diritto internazionale per gli internati in quanto assai discutibilmente qualificati come prigionieri di guerra della Repubblica federale tedesca, cui incombe l'onere di corrispondere i necessari risarcimenti. Il problema, che tra l'altro coinvolge i rapporti bilaterali tra Italia e Germania, va risolto a suo parere con il ricorso alla surroga, da parte dello Stato, agli aventi diritto nella riscossione degli indennizzi ad essi spettanti e disponendo che il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad adottare idonee

iniziative per iscrivere in bilancio le partite finanziarie di entrata e di spesa connesse all'anticipazione degli indennizzi ed alla riscossione delle corrispondenti somme presso l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Ribadisce quindi l'assoluta urgenza di predisporre un'adeguata tutela in favore di tali persone che, dopo molti anni, sono ancora vittima di una qualificazione giuridica assolutamente impropria quale appunto quella di prigionieri di guerra. Ricordando come, al di là del citato impegno assunto dal Governo nel corso dell'esame della precedente legge finanziaria, si registri una già tendenziale apertura da parte delle autorità tedesche che hanno istituito, tra l'altro, la Fondazione «Memoria, responsabilità e futuro», auspica che i gruppi rappresentati in Commissione possano offrire il loro pieno sostegno ad una proposta ormai indifferibile.

Interviene quindi il presidente AZZOLLINI il quale dichiara di voler aggiungere la propria firma alla proposta 24.0.35.

Anche i senatori PIZZINATO (*DS-U*) e RIPAMONTI (*Verdi-U*) intervengono per aggiungere la propria firma all'emendamento 24.0.35.

Ha quindi la parola il senatore MARINO (*Misto-Com*) il quale, pur non volendo tornare sul merito di un ordine del giorno già approvato dal Senato e quindi da ritenersi pienamente impegnativo nei confronti del Governo, ricorda come peraltro alla Camera dei deputati sia stato istituito un comitato ristretto volto a predisporre una disciplina idonea a garantire tutela in favore degli internati italiani nel corso del secondo conflitto mondiale, indebitamente qualificati come prigionieri di guerra. Precisa quindi come tale proposta di legge, esaminata in sede di comitato ristretto, risulti attualmente «in stallo» per la mancanza dei fondi necessari, pur riscuotendo un aperto sostegno da parte dell'arco delle forze politiche rappresentate alla Camera dei deputati. Illustra quindi l'emendamento 24.0.36 che verte sulla medesima materia.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) procede ad illustrare l'emendamento 24.0.43 volto a garantire una puntuale disciplina per l'età pensionabile dei lavoratori, dipendenti pubblici e privati affetti da talassemia ed altri morbi, chiarendo peraltro l'importanza della disciplina recata nella proposta emendativa con la quale si intende fissare il limite di età pensionabile a 35 anni, e duplicare il valore di ciascun anno ai fini dell'anzianità contributiva.

La senatrice BONFIETTI (*DS-U*) illustra l'emendamento 24.0.45, volto a garantire ai familiari delle vittime della tragedia di Ustica l'applicazione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206. Ricorda come alla base di tale intervento emendativo si collochi proprio l'approvazione di un disegno di legge il quale, pur provvedendo a garantire un *quantum* di risarcimenti in favore dei familiari delle vittime degli atti terroristici verificatisi lungo l'arco della storia repubblicana, non provvede a

predisporre la medesima tutela in favore di coloro i quali hanno avuto in famiglia vittime della tragedia aerea del 27 giugno 1980. Osserva come si tratti di una delicata vicenda connessa con l'interpretazione di quella legge; è proprio a questo che si intende porre rimedio con un intervento aggiuntivo che attribuisce anche a costoro un risarcimento che appare assolutamente dovuto sul piano morale e giuridico. Ritiene che l'emendamento possa fugare ogni dubbio sulla ricomprensione delle vittime della tragedia di Ustica tra i legittimati al risarcimento in quanto titolari di un pieno diritto soggettivo.

Sull'emendamento 24.0.55, di iniziativa governativa, prende la parola il senatore MARINO (*Misto-Com*) per esprimere la propria perplessità su un intervento modificativo volto al finanziamento di una costituenda fondazione per la diffusione e la responsabilità sociale delle imprese, sottraendo, in modo assai discutibile ed inopportuno, visto che la suddetta fondazione non è ancora neanche operante, un milione di euro proprio dal fondo per le politiche sociali di cui ha già sottolineato in altre occasioni, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, l'assoluta scarsità di capienza.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 24.

Si passa pertanto ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il relatore Franco PAOLO (*LP*) si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 24. Si dichiara altresì contrario al tenore dell'emendamento 24.3, mentre si rimette al Governo circa la proposta emendativa 24.4, essendo imprescindibile una valutazione delle priorità di azione dello stesso Governo per potersi pronunciare su tale proposta; mentre esprime parere favorevole a proposito dell'emendamento 24.5, che reca una mera riformulazione di parte del testo, si dichiara contrario alle proposte emendative successive. Per quanto concerne, quindi, gli emendamenti aggiuntivi, formula parere negativo sull'emendamento 24.0.5, che reca un contenuto normativo frutto di diverse e non condivisibili concezioni delle politiche sociali. Si dichiara, quindi, contrario anche agli emendamenti 24.0.13 e 24.0.14. Sull'emendamento 24.0.16 esprime il proprio avviso positivo; è invece negativo il suo orientamento sugli emendamenti 24.0.28 e 24.0.29. Sull'emendamento 24.0.30, relativo alla tutela dei lavoratori esposti all'amianto, si rimette alla volontà del rappresentante del Governo, data la complessità e la rilevanza dell'ambito di intervento della proposta aggiuntiva.

Circa l'emendamento 24.0.35, si dice non del tutto convinto dell'attuale formulazione e propone, invece, una rimediazione dei commi 3 e 4 in modo da trasformare il contenuto della proposta in una disposizione improntata al modello delle *class action* anglosassoni, con lo Stato in fun-

zione di rappresentante unico degli aventi diritto, inserendo altresì una clausola volta alla reversione degli indennizzi ottenuti dallo Stato in favore degli interessati. Dopo essersi dichiarato favorevole al testo degli emendamenti di iniziativa governativa, si rimette al Governo per quanto concerne l'emendamento 24.0.45 e si dichiara contrario alle rimanenti proposte emendative aggiuntive.

Il sottosegretario VEGAS esprime le proprie perplessità sull'attuale formulazione dell'emendamento 24.4, mentre si dichiara favorevole alla proposta emendativa 24.5 e contrario ai restanti emendamenti modificativi.

Sull'emendamento aggiuntivo 24.0.14, si dichiara contrario per le conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla sua approvazione, mentre la sua contrarietà agli emendamenti 24.0.16 e 24.0.28 deriva dagli effetti scaturenti dalla disciplina recata dall'emendamento governativo in materia fiscale sulla copertura finanziaria che essi recano. Dichiara, altresì, il proprio parere contrario sugli emendamenti 24.0.28, 24.0.30 e 24.0.31 che, pur volti a risolvere un problema drammatico e complesso, non possono trovare spazio in questa sede.

Sull'emendamento 24.0.35, si dichiara disponibile ad un'eventuale trasformazione della proposta emendativa in ordine del giorno; quanto all'ipotesi avanzata dal relatore di riformulare il testo nel senso di predisporre una sorta di *class action*, ritiene indispensabile verificare l'esatta portata di un'eventuale nuova formulazione in tal senso. Circa l'emendamento 24.0.45, a firma della senatrice Bonfietti, osserva come la strada più semplice per garantire la ricomprensione delle vittime per la strage di Ustica nella disciplina della legge n. 106 del 2004, già in vigore, consista nella definitiva qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive dei familiari delle vittime come diritti soggettivi e necessariamente da soddisfare, per cui, ove si riscontrassero eventuali maggiori oneri rispetto agli stanziamenti già definiti a legislazione vigente, questi troverebbero comunque copertura nell'ambito delle eccedenze di spesa rilevate in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*) della legge n. 468 del 1978. Procedo quindi ad una succinta analisi delle ragioni alla base delle proposte emendative del Governo 24.0.51, 24.0.52, 24.0.53, 24.0.54 e 24.0.55. Si dichiara, infine, contrario alle ulteriori proposte emendative aggiuntive riferite all'articolo 24.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 24.

In seguito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3 e 24.4.

Risulta quindi approvata la proposta emendativa del relatore 24.5.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 24.6.

Si passa quindi al voto degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 24.

Il presidente AZZOLLINI propone l'accantonamento dell'emendamento 24.0.1, di analogo tenore rispetto all'emendamento governativo 24.0.51, affinché la Commissione possa svolgere un esame congiunto.

Convieni la Commissione.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 24.0.2, 24.0.3, 24.0.5 e 24.0.47.

In seguito a separate votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti aggiuntivi da 24.0.6 a 24.0.15.

In seguito alla proposta del PRESIDENTE, acquisito il consenso del relatore proponente, la Commissione conviene quindi di accantonare anche l'emendamento 24.0.16.

Risultano quindi respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti da 24.0.17 a 24.0.33.

Sull'emendamento 24.0.35 interviene in dichiarazione di voto il senatore MICHELINI (*Aut*), chiedendo che l'emendamento possa essere accantonato per permetterne una riformulazione volta ad accogliere le osservazioni svolte dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI domanda al proponente se egli sia concorde con la soluzione di una bocciatura tecnica volta a consentire una più meditata ripresentazione per l'Assemblea.

Acquisito l'assenso del proponente sulla suddetta ipotesi, la Commissione respinge l'emendamento 24.0.35.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 24.0.36.

Su proposta dello stesso proponente senatore CICCANTI (*UDC*), la Commissione conviene sulla bocciatura tecnica in vista di una successiva ripresentazione anche dell'emendamento 24.0.40 per l'Assemblea.

La Commissione, in esito a distinte votazioni, respinge altresì gli emendamenti da 24.0.42 a 24.0.44.

Il senatore FERRARA (*FI*) fa suo l'emendamento 24.0.45.

Sull'emendamento 24.0.45 interviene il senatore MORANDO (*DS-U*), dichiarandosi favorevole alla proposta avanzata di trasformare l'emendamento 24.0.45 in ordine del giorno, avente carattere interpretativo e volto a qualificare la situazione giuridica soggettiva dei familiari delle vit-

time del disastro di Ustica come diritto soggettivo perfetto e quindi passibile di essere soddisfatto con le risorse derivanti dalle eccedenze di spesa.

Il presidente AZZOLLINI chiede dunque alla proponente dell'emendamento, senatrice Bonfietti, se essa acconsenta a ritirarlo, per poi sostituirlo con un ordine del giorno interpretativo della legge n. 206 del 2004.

La senatrice BONFIETTI (*DS-U*) acconsente a ritirare l'emendamento 24.0.45 e contestualmente propone l'ordine del giorno 0/3223/76/5^a.

Il senatore FERRARA (*FI*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno testé presentato.

La Commissione pone ai voti ed approva, quindi, l'ordine del giorno 0/3223/76/5^a.

In seguito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 24.0.48 a 24.0.50.

Il presidente AZZOLLINI rileva l'analogo contenuto delle proposte 21.0.42 e 21.0.43 nonché 24.0.1, precedentemente accantonate, con l'emendamento 24.0.51 del Governo.

In seguito a distinte votazioni, sono quindi respinte le proposte 24.0.1, 24.0.100 (già 21.0.42), e 24.0.101 (già 21.0.43), mentre risulta approvato l'emendamento 24.0.51. Successivamente viene altresì accolto l'emendamento 24.0.52.

Dopo aver acquisito il consenso del rappresentante del Governo, il presidente AZZOLLINI propone l'accantonamento degli emendamenti presentati dal Governo da 24.0.53 a 24.0.56, con i relativi subemendamenti.

Conviene la Commissione e i suddetti emendamenti vengono accantonati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 15,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle 20,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3233

Art. 1.

1.0.1

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole ", anche in via telematica," sono sostituite dalle seguenti: ", in via telematica o su supporto magnetico,";

b) al comma 6 le parole "ovvero procedere" sono sostituite dalle seguenti: "semprechè la richiesta non sia superiore al due per cento del numero delle quote presentate in una stessa comunicazione di inesigibilità; in caso contrario può procedere».

Art. 2.

2.1

TAROLLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dal 2006, mediante emissione di titoli di Stato con godimento dal 1° gennaio dell'anno successivo; nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le modalità di restituzione in un massimo di dieci rate annue con correlato tasso d'interesse».

2.2

TAROLLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dal 2006, mediante emissione di titoli di Stato con godimento dal 1° gennaio dell'anno successivo; nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le modalità di restituzione in un massimo di dieci rate annue».

2.0.1

MORO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a*) euro 8.100 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b*) euro 6.100 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
- c*) euro 4.100 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
- d*) euro 2.100 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I concessionari della riscossione ed i commissari governativi di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono condonare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto di concessione compiute fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da sentenze emesse, versando un importo pari ad euro 5 per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 31 dicembre

2004. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento, da effettuarsi entro il 31 marzo 2005. Per abitanti si intendono quelli residenti alla data del 1° gennaio 2003».

Art. 7.

7.1

FERRARA, LAURO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2005, il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 90 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. - (*Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi*). 1. Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attività di contrasto all'evasione, nonché di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento e alla reingegnerizzazione dei propri processi produttivi e alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale, compreso quello di cui al comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1 e senza aggravii per il bilancio dello Stato, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a confermare a tempo indeterminato fino a 600 unità di personale, appartenente alla terza area funzionale, che abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico retribuito e a convertire in contratti a tempo indeterminato rapporti a tempo determinato per un massimo di 200 unità di personale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro e per il 2005 a 90 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

Art. 8.

8.1

MORO

Sopprimere l'articolo

8.1/a

MARINO

Sopprimere l'articolo.

8.2

MORO

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8. - All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "11 anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni"».

8.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «undici anni», con le seguenti: «dieci anni».

Art. 10.

10.1

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente articolo:

«Art.12-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

10.2

GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

10.3

GIARETTA

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

10.4

GIARETTA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nell'allegato 1, le parole: «L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:

seconda rata 20 dicembre 2004;

terza rata 30 dicembre 2004 «sono sostituite dalle seguenti: «L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:

seconda rata 31 maggio 2005;

terza rata 31 ottobre 2005».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

10.5

GIARETTA

Sopprimere il comma 5.

10.6

GIARETTA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del Fondo di cui al presente comma, in quanto gettito di imposte in conto capitale, non possono essere utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente».

Art. 12.**12.1**

MORO

Sopprimere l'articolo.

12.2

MORO

Sostituire le parole: «1.250.000» con: «625.000».

x1.0.1

SALERNO

Nella legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 è inserito il seguente

«Art. 1. - Nell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 e inserito il seguente:

"3-bis. Per le imprese assicurative che esercitano congiuntamente l'attività nel ramo vita e nei rami danni, i titoli e gli strumenti finanziari rilevano separatamente con riferimento a ciascuna delle due attività esercitate».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223**Art. 19.****19.5 (testo 3)**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,».

19.5 (testo 2)

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, da assumersi con provvedimento motivato entro sessanta giorni dall'istanza della parte interessata,».

19.5

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il triennio 2005-2007 tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, prima di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, devono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica apposita autorizzazione, che dovrà essere concessa o negata con provvedimento motivato entro il termine di 60 giorni».

19.10

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i citati privati dell'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante».

19.0.12

TAROLLI, PASINATO, CICCANTI, LAURO, IZZO, FERRARA, MORO, BONGIORNO, SALERNO, GRILLO

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

(Modifiche alla disciplina recante il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" sono aggiunte le seguenti: "nonché le aziende private";

b) il titolo III è così rinominato: "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati";

c) l'articolo 34 è abrogato;

d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: "A norma del presente Titolo", sono sostituite dalle seguenti: "a norma del presente e del precedente Titolo".

2. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 è abrogato».

Art. 21.**21.2**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), n. 3), sostituire le parole: «articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» con le seguenti: «articolo 42, comma 5, e successive modificazioni, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,».

21.3

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, STANISCI, DI GIROLAMO, ROTONDO, BASSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 7 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

21.4

TOFANI, PILONI, SALERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

21.5

MINARDO

Al comma 3 dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» aggiungere le seguenti: «e per l'aumento degli stanziamenti al Fondo sociale previsto dall'articolo 15 della legge 328/2000 relativamente agli anziani non autosufficienti, la costituzione di un Fondo nazionale per la tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, e di una rete di servizi e sostegni radicata nel territorio.».

21.6

IL RELATORE

Al comma, 3, lettera a), n. 3), sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 5, dell'articolo 42 del citato testo unico n. 151 del 2001 e del comma 3».

21.7

BONGIORNO, GRILLOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2005, ai profughi di cui all'articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è riconosciuto a loro richiesta, con pagamento di riscatto a loro carico, il beneficio contributivo di un mese per ogni anno di servizio svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, ovvero cooperative, fino al limite massimo di tre anni. Tale beneficio potrà essere richiesto e riscattato anche parzialmente, e sarà considerato quale servizio effettivamente svolto ed utile ai fini della pensione e della maggiorazione dell'anzianità contributiva».

21.8

VITALI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis). Il personale già dipendente dell'Amministrazione dello Stato, trasferito alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni previste al secondo comma dell'articolo 130, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in oggi operante presso l'INPS, Enti locali e Aziende sanitarie locali, a seguito di accordi con le regioni medesime in base al comma 7,

articolo 80, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è regolarizzato, ai sensi di legge, negli organici di tali Enti, con trasferimento da parte delle Regioni, delle risorse finanziarie ricevute dallo Stato per la gestione di detto personale.

3-ter) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, vengono determinati in via definitiva i finanziamenti statali alle Regioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

21.9

MANZIONE, GIARETTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di finanziare il fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, Tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

21.10

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, GIARETTA, COVIELLO, D'ANDREA, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 1 marzo 1999, n. 68, è integrato per l'anno 2005 di 100 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: «Legge 168 del 1978 – Articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa», apportare la seguente modifica:

2005: – 100.000.

21.11

BONGIORNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è incrementata di 50 euro mensili per tredici mensilità la misura della maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici dei soggetti che risultino invalidi civili e che non si siano avvalsi dei benefici di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 260.000;
2006: – 260.000;
2007: – 260.000.

21.12

BONGIORNO, GRILLOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2005 ai lavoratori profughi, di cui alla legge n. 336 del 1970, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e della maggiorazione dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di tre anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente, alla Tab. A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.

21.13

SPECCHIA, BONGIORNO, TOFANI, SALERNO, BONATESTA, CURTO, PACE, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La rateizzazione prevista dal comma 34, articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, si applica anche ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno pagato i contributi e i premi previdenziali ed assistenziali per i periodi contributivi fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, alla TAB. A, voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;
2006: - 3.000;
2007: - 3.000.

21.14

SPECCHIA, TOFANI, SALERNO, BONGIORNO, BONATESTA, CURTO, PACE, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Il recupero del debito contributivo maturato entro il 31 dicembre 2004 attraverso la cessione dei crediti ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relativo ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione di manodopera agricola, dovuti dalle aziende agricole all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), è sospeso fino al 31 dicembre 2004.

5. Le aziende agricole debentrici entro il termine del 31 dicembre 2004 possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 25 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, Interessi e benefici non goduti ai sensi della Legge 14 febbraio 1992, n. 185. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria».

Conseguentemente, alla Tab. A, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

21.15

SPECCHIA, BONGIORNO, TOFANI, SALERNO, BONATESTA, CURTO, PACE, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario reale.

5. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tab. A, voce Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;
2006: - 3.000;
2007: - 3.000.

21.16

SPECCHIA, BONGIORNO, TOFANI, BONATESTA, SALERNO, CURTO, PACE, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al comma 24, dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole «30 settembre 2003» sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, alla Tab. A, voce Ministro economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1000;
2006: - 1000;
2007: - 1000.

21.17

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis All'art. 13 della legge 1204 del 1971, aggiungere, in fine, il seguente periodo: »Per le istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, future aziende di servizi alla persona, ai sensi della legge 328

del 2000, il trattamento economico della maternità viene posto a carico dell'INPS e anticipato dall'Ente di appartenenza».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: «alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

21.0.1

PICCIONI, LAURO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Definizione concordata dei carichi di ruolo INPS per l'agricoltura)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2004 compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2005, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Ai concessionari spetta un aggio pari al 2,5 per cento sulle somme riscosse».

21.0.2

PICCIONI, LAURO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Definizione concordata dei carichi di ruolo INPS per l'agricoltura)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati a concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2004 compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2005, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Ai concessionari spetta un aggio pari al 2,5 per cento sulle somme riscosse».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, tabella C richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), modificare gli importi nel modo seguente:

2005: – 10.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

21.0.3 (testo 2)

MORANDO, MARINO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini ed i tescicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantanovesimo anno di età per gli uomini. L'accesso al pensionamento, su iniziativa del lavoratore, può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età se l'avente diritto comunica tale opzione all'ENPALS sei mesi prima il compimento dell'età pensionabile».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "70 milioni".

21.0.3

MORANDO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini ed i tescicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantanovesimo anno di età per gli uomini. L'accesso al pensionamento, su iniziativa del lavoratore, può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età se l'avente diritto comunica tale opzione all'ENPALS sei mesi prima il compimento dell'età pensionabile.

2. La pensione spettante ai ballerini e tescicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1987 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo è liquidata secondo il sistema retributivo».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novem-

bre 2003, n. 326 le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "70 milioni".

21.0.4

GRECO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rivalutazione dell'indennità di comunicazione sordomuti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 e successive modificazioni, concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 164,34 euro per dodici mensilità».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: - 73.000;

2006: - 73.000;

2007: - 73.000.

21.0.5

GRECO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 è aumentato di euro 50 per l'anno 2005, di euro 50 per l'anno 2006 e di euro 55 per l'anno 2007 l'importo dell'indennità speciale a favore dei ciechi ventosimisti di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;

2006: - 3.000;

2007: - 3.000.

21.0.6

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Interventi a sostegno del reddito familiare)*

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2005 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui al periodo precedente è aumentata a 1032,92 euro».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 2.600 milioni di euro per l'anno 2005, in 3.700 milioni di euro per l'anno 2006 e in 3.200 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

5. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.7

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 770.000;

2006: - 770.000;

2007: - 770.000.

21.0.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 38**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005».

21.0.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art.21-bis.

(Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative)

1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera».

Conseguentemente dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005».

21.0.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative)

1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1° gennaio 2005, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 c.c.

2. Per l'intero anno 2005 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c-bis*) dell'articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti, per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico».

Conseguentemente:

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; *f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

21.0.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi a favore dei soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni, entro 60 giorni dalla trasmissione.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede riducendo gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 16,5 per cento dell'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge»

21.0.12 (testo 2)

SODANO Calogero, TAROLLI, FABBRI, PESSINA, ZICCONI, SUDANO, COVIELLO, RUVOLO, RAGNO, BONGIORNO, OGNIBENE, MONCADA, PELLEGRINO, ULIVI, CRINÒ

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente non cartolarizzati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 28 febbraio 2005, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo nel limite massimo del 24 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 28 febbraio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai ver-

samenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali».

21.0.12

SODANO Calogero, TAROLLI, FABBRI, PESSINA, ZICCONI, SUDANO, COVIELLO, RUVOLO, RAGNO, BONGIORNO, OGNIBENE, MONCADA, PELLEGRINO, ULIVI, CRINÒ

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente non cartolarizzati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 28 febbraio 2005, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo nel limite massimo del 24 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 28 febbraio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I conces-

sionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

5. al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da un percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 e ciò fino concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati».

21.0.13

TAROLLI, CICCANTI, DANZI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre del 2004 compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere agli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25% dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso ancorché non prescritti.

2. La definizione di cui al comma I comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o Giudiziari pendenti.

3. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2005 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1 versando contestualmente almeno il 5% delle somme di cui al medesimo comma 1 il residuo importo è versato in venti rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari all'1%.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

5. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 31 dicembre 2004 e non ancora iscritti a ruolo».

21.0.14

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incentivi per le cooperative sociali)

1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

21.0.15

RONCONI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi in tema di invalidità civile)

1. Le istanze per ottenere le provvidenze economiche in tema di invalidità civile vengono presentate presso le Agenzie locali dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in funzione di sportello unico del cittadino, che ne disporranno l'archiviazione a svolgere gli accertamenti sanitari previsti ai sensi della legge n. 295/90.

2. I ricorsi amministrativi avverso i dinieghi delle provvidenze economiche in tema di invalidità civile vengono presentati al Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, opportunamente integrato, in occasione di definizione degli stessi, con un membro designato dalla Regione di competenza.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del decreto-legge 31-3-1998, n. 118, nei casi in cui i ricorsi concernano gli atti di natura sanitaria, gli stessi saranno esaminati nel merito, anche in riferimento all'art. 184 c.p.c., da una commissione sanitaria, dislocata presso la Sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Essa opererà in forma collegiale, presieduta dal responsabile sanitario regionale, ed è composta da tre medici designati dalla Regione, dall'INPS e dal Ministero dell'economia e finanze, preferibilmente scelti tra specialisti in medicina legale e delle assicurazioni.

5. Ove necessario, ai fini di speditezza dell'azione amministrativa, potranno essere previste dalle sottocommissioni con analoga composizione.

6. Ai fini di garantire la difesa della parte pubblica, in riferimento all'art. 42 della legge 326/03, alle operazioni peritali del CTU nominato dal giudice, in quanto liticonsorte, assiste un medico designato dall'INPS, con pari facoltà e prerogative di quello designato del Ministero dell'economia e finanze. Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definirà modi, tempi e modalità di attuazione della norma».

21.0.16

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis:

1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468».

21.0.17 (testo 2)

TAROLLI, CICCANTI, FORLANI, EUFEMI, SALZANO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione del decreto-legge 30-12-1979 n. 663 sono sostituiti dai seguenti:

1. A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'I.N.P.S. il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

2. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'I.N.P.S. la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

2-bis. Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Economia, per l'Innovazione e le Tecnologie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, saranno indivi-

duate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all'I.N.P.S. e l'inoltro dell'attestazione di malattia dall'I.N.P.S. al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».

21.0.17

TAROLLI, CICCANTI, FORLANI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

I commi 1 e 2 dell'art. 2, legge 29-02-1980, n. 33 di conversione del D I 30-12-1979 n. 663 sono sostituiti dai seguenti:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'I.N.P.S. il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

2. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'I.N.P.S. la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

2-bis. Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Economia, per l'Innovazione e le Tecnologie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, saranno individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all'I.N.P.S. e l'inoltro dell'attestazione di malattia dall'I.N.P.S. al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».

21.0.18

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. Per i 375 lavoratori in cassa integrazione della G.D.I.A. Postalmarket di S. Bovio di Peschiera Borromeo, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria è prorogato per un periodo di 12 mesi.

2. Al relativo onere, quantificato in 4,5 milioni di euro per il 2005, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

21.0.19

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. Per i 494 lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento Alfa Romeo di Arese, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria è prorogato per un periodo di 12 mesi.

2. Al relativo onere, quantificato in 7 milioni di euro per il 2005, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

21.0.20

EUFEMI, IERVOLINO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. A decorrere dal 1° giugno 2005 i medici di medicina generale nonché tutti i medici aventi rapporto convenzionale o di impiego con strutture

pubbliche abilitati, per la propria funzione, al rilascio ai lavoratori di certificati medici di incapacità al lavoro, trasmettono in via telematica il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. I dati sono trasmessi nella stessa giornata del rilascio in caso di prestazioni ambulatoriali ovvero nella prima giornata utile di ambulatorio per le prestazioni eseguite a domicilio del lavoratore.

3. Per l'attuazione del presente articolo il Ministro della Salute, di concerto con quello del lavoro e delle politiche sociali, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito decreto, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. A tal fine l'Istituto nazionale della previdenza sociale fornisce entro il tre mesi al Ministero della Salute le specifiche tecniche e procedurali da seguire per consentire la trasmissione anzidetta e realizzare la banca dati.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili alle Amministrazioni pubbliche interessate i dati di rispettiva utilità e competenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Fino alla realizzazione di un sistema che consenta l'immediata individuazione telematica del datore di lavoro e il diretto invio telematico allo stesso, le attestazioni di incapacità al lavoro di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono rilasciate, a cura del medico certificante, secondo le specifiche indicate nel decreto di cui al comma 3, al lavoratore, su carta comune, in copia conforme a quella trasmessa all'INPS *on-line*, per la consegna o spedizione al proprio datore di lavoro con le modalità e nei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

6. Per il servizio di trasmissione di cui al presente articolo è corrisposto ai medici certificanti apposito compenso, determinato in 0,40 euro per ogni certificato trasmesso e regolarmente ricevuto. Agli effetti del presente comma, trimestralmente l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita, sul c/c indicato dal medico interessato, l'ammontare dei compensi da corrispondergli. Il 30 per cento per cento dell'onere erogato globalmente a tutti i medici al titolo di cui al presente comma è posto a carico del bilancio dello Stato e rimborsato annualmente all'INPS».

21.0.21

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

- a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
- b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
- c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, a sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

12. Per i soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 4, 5 e 6, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto da medesimi commi.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 17 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo il contributo di cui al comma 1q è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 16, 17, 18 e 19, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempimenti contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, in altri settori di pubblica utilità.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 7 e 8, del presente articolo.

25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

27. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitan a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità,

gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

28. Alla corresponsione della retribuzione sociale nonché degli altri benefici previsti dal presente articolo si provvede nel limite delle risorse derivanti annualmente dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 37-*bis* e 37-*ter*. A tal fine sono emanati annualmente decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'accertamento delle risorse disponibili e la determinazione dei benefici erogabili ai sensi del presente articolo».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni

uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

21.0.22

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il trattamento di Mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i quattro mesi nell'anno solare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è modificato, per quanto concerne la dimensione dell'impresa, nella misura di più di due lavoratori.

3. Il contributo a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *a*), della legge 23 luglio 1991, n. 223, è elevato all'1 per cento della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Non si applicano alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore

a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

21.0.23

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma è soppresso.

2. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 e inserit il seguente comma:

"12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, ove non abbia previamente provveduto a definire consensualmente, negoziando in buona fede, un piano sociale di accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure:

a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione inte-

grale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;

c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, il collocamento in mobilità non può avere corso né si può dar luogo a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in relazione alle medesime esigenze fatte valere ai fini del collocamento in mobilità".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 197 n. 600:

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 21 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.24

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente

«Art. 21-bis.

1. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma è soppresso.

2. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 e inserito il seguente:

"12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge ove non abbia previamente provveduto a negoziare in buona fede un piano sociale d'accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure:

a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché ubicate nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione integrale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;

c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, ed il collocamento in mobilità non sia stato preceduto dal godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 è concessa per ulteriori dodici mesi, con importo ragguagliato nei primi 24 mesi al 100 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe spettato ai lavoratori coinvolti nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. In assenza di definizione consensuale del piano sociale, gli oneri per il pagamento dell'indennità di mobilità sono in ogni caso posti integralmente a carico dell'impresa interessata, anche quando il collocamento in mobilità faccia seguito ad un periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Tali oneri vanno assolti con le stesse scadenze previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai fini del versamento della retribuzione".

3. Nell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: "ovvero che sarebbe loro spettato».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del get-

tito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5 decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.25

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali)

Al fine di consentire l'estensione della legge 223/91 a tutte le tipologie lavorative nonché di provvedere all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione, sono stanziati 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente:

1. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle *omme* trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun

anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura

21.0.26

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Nazionalizzazione di FIAT Auto SpA)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'economia, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali il patrimonio industriale e finanziario di FIAT Auto SpA, in ragione dei trasferimenti a vario titolo erogati dalla finanza pubblica nei confronti della società, è acquisito dallo Stato per la somma di 1 euro.

In ambito Finmeccanica è definita una nuova società per la mobilità individuale e collettiva, la cui gestione è affidata a un Consiglio costituito da rappresentanze dei lavoratori, in prevalenza, e da designati dalla medesima finanziaria pubblica».

Conseguentemente, alla tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia ridurre di pari importo.

21.0.27

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.236, è sostituito con il seguente:

"Art. 47. - *(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*. - 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive mo-

dificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.

2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purché in grado di dimostrare l'esposizione.

3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'AUSL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, e successive modificazioni.

4. L'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

'8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto all'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria'.

5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991 come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni.

6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati».

Conseguentemente:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

21.0.28

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga dei trattamenti di cassa integrazione)

Nel limite complessivo di spesa di 720 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia quanto alla durata di tali ammortizzatori, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede ministeriale intervenuti entro il 30 giugno 2005».

Conseguentemente:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6

e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

21.0.29

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente.

«Art. 21-bis.

1. Agli invalidi civili è riconosciuto un assegno pensionistico mensile di 516,00 euro».

Conseguentemente:

1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore

a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

21.0.30

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione)

1. La percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata all'80 per cento per i primi 12 mesi ed è fissata al 60 per cento per i mesi successivi per un totale massimo di 24 mesi nel quinquennio, elevati a trenta mesi nel Mezzogiorno.

2. Ai percettori di tale indennità è riconosciuta la copertura della contribuzione figurativa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Conseguentemente:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

- b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
- c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

21.0.31

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2005 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2005 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: "particolari" è soppressa e dopo la parola: "usuranti" sono inserite le seguenti: "e pesanti".

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito».

Conseguentemente:

1. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

21.0.32

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Articolo 21-bis.

(Istituzione del Reddito sociale minimo)

1. Dal 1° gennaio 2005, è istituito il reddito sociale minimo, e la conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia da almeno due anni;
- b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
- c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;
- d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è

stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2.5 miliardi di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, sono aggiunti i seguenti:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

47-ter. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento.

47-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono sportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7.25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato».

21.0.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo comma il 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il diritto a tre giorni di permesso mensile può essere esercitato da parente o affine entro il terzo grado anche se non convivente, in caso di impossibilità ad assistere la persona con handicap in situazioni di gravità, da parte di familiari conviventi"».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

21.0.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dall'anno 2005 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità nella deambulazione;

impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

impossibilità alla assunzione di cibo;

impossibilità a lavarsi;

impossibilità a vestirsi;

è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio

di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;
2006: - 3.000;
2007: - 3.000.

21.0.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente al-

l'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

21.0.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo Nazionale per le vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e di cui

all'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento».

21.0.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti)

1. Ai fini della concessione dei benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente usuranti, di cui all'articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

21.0.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Modifiche alla normativa sull'assicurazione
contro gli infortuni domestici)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "per invalidità permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per morte o per invalidità permanente".

2. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "per invalidità permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per morte o per invalidità permanente".

3. All'articolo 7, comma 3, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "65 anni" sono sostituite dalle seguenti: "70 anni".

4. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento".

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono aggiunte, infine, le parole: "Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni".

6. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

"2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448".

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 6.352;
2006: - 6.352;
2007: - 6.352.

21.0.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Incremento dell'assegno di maternità
per lavori atipici e discontinui)*

1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno;

b) al comma 6, le parole: sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo sono sostituite alle seguenti: sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, sono aggiunti i seguenti:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47-ter. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento.

47-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7.25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato.

21.0.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. A partire dal 1° gennaio 2005, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto legge n. 184 del 1997».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di partita Iva e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

21.0.42 (vedi 24.0.100)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga trattamenti di cassa integrazione)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.43 (vedi 24.0.101)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione)

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 770.587;
2006: - 770.587;
2007: - 617.000.

e alla medesima tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 153.500.

21.0.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

47-ter. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento.

47-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro»;

b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato».

21.0.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante il ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, sono abrogati».

21.0.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico

del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché in quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 770.000;
2006: - 770.000;
2007: - 617.000.

e alla medesima tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 153.000.

21.0.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Sono stanziati 700 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali».

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47-ter. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti «alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

47-quater. L'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sulle plusvalenze di cui all'articolo 67 comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico sulle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentata del 5 per cento».

21.0.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno alle pensioni minime)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 2 dicembre 2001, n. 448).

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione

risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio";

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: "incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale" sono sostituite dalle seguenti: "incrementati di un pari importo";

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: "riservata" è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: "senza indicazione" a: "riservata" sono sostituite dalle seguenti: "indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate".

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n.

143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: «relativamente" a: "precedente"».

21.0.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Trattamento minimo delle pensioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo).

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006, 2007.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: "riservata" è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: "senza indicazione" a: "riservata" sono sostituite dalle seguenti: "indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate".

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: "relativamente" a: "precedente"».

21.0.52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.53

FALOMI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 43-ter.

(Rimodulazione aliquote IRPEF)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera *e*) con la seguente:

"*e*) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento".

Successivamente, dopo la lettera *e*), aggiungere le seguenti:

"*f*) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

Art. 43-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.54

FALOMI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento della deduzione per i redditi da pensione ai fini IRPEF)

1. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: "pari a 4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 4.500 euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 43-ter.

(Rimodulazione aliquote IRPEF)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera *e*) con la seguente:

"e) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento".

Successivamente, dopo la lettera *e*), aggiungere le seguenti:

"f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

Art. 43-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Art. 43-quinquies.

(Tassa sulla pubblicità televisiva)

1. Dal 1° gennaio 2005 è istituita una imposta aggiuntiva sui margini delle imprese del comparto pubblicitario televisivo pari al 5% del fatturato calcolato su base annua. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia emana apposito decreto attuativo».

21.0.55

FALOMI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma I è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio";

b) alla lettera *b)* del comma 5, le parole: "incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale" sono sostituite dalle seguenti: "incrementati di un pari importo";

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 43-ter.

(Rimodulazione aliquote IRPEF)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento".

Successivamente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

"f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

Art. 43-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.56

FALOMI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 43**, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 43-ter.

(Rimodulazione aliquote IRPEF)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento".

Successivamente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

- "f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

Art. 43-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.57

FALOMI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Sono stanziati 300 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

5. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g)* articoli 5, 7, e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Art. 43-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera:

- e)* il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento.

Successivamente aggiungere, dopo la lettera e):

- f)* da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- g)* oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 43-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 43-quinquies.

(Tassa sulla pubblicità televisiva)

1. Dal 1° gennaio 2005 è istituita una imposta aggiuntiva sui margini delle imprese del comparto pubblicitario televisivo pari al 5 per cento del fatturato calcolato su base annua.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia emana apposito decreto attuativo».

21.0.58

FALOMI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavo-

ratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale dell'assicurazione sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, auto-

nomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

6. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7, e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Art. 43-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera:

e) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento.

Successivamente aggiungere, dopo la lettera e):

f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 43-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.59

FALOMI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante il ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 43**, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

7. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7, e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Art. 43-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera:

e) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento.

Successivamente aggiungere, dopo la lettera e):

f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 43-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.60

FALOMI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di partita IVA assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7, e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Art. 43-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera:

e) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento.

Successivamente aggiungere, dopo la lettera e):

f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 43-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

6. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.61

FALOMI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. A partire dal 1° gennaio 2005, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre

1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto-legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto-legge n. 184 del 1997».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

9. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7, e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Art. 43-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera:

e) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento.

Successivamente aggiungere, dopo la lettera e):

f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 43-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.62

FALOMI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui)

1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno;"

b) al comma 6, le parole: "sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo" sono sostituite alle seguenti: "sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Rimodulazione aliquote IRPEF)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera *e*) con la seguente:

"*e*) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento".

Successivamente, dopo la lettera *e*), aggiungere le seguenti:

"*f*) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

Art. 43-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. sono abrogati.

Art. 43-quater.

(Scommesse ed i pronostici)

1. Il comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 200 del 1° agosto 2003 è abrogato.

Art. 43-quinquies.

(Società quotate in borsa nei mercati europei)

1. L'articolo 11 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Art. 43-sexies.

(Società di cabotaggio)

1. Il comma 14-bis, dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Art. 43-septies.

(Tassazione degli interessi per i soggetti residenti nei paradisi fiscali)

1. Il comma 1, dell'articolo 41 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Art. 43-octies.

(Fondi di investimento immobiliare)

1. I commi 9 e 11, dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono abrogati».

21.0.63

MORO, VANZO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici)

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo».

Conseguentemente, per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di

cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997».

21.0.64

FASOLINO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, 64, concernente Istituzione del servizio civile nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.65

FASOLINO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere *a)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; *a-bis)*; *b)*, numero 1); *c)* ed *e)*, numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere *a)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e *a-bis)* della tabella E di cui al comma 1 del presente articolo e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere *b)*, numero 1) *c)*, *d)* ed *e)*, numero 1, della medesima tabella E. All'assegno sostitutivo si applica l'adeguamento automatico previsto dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.

21.0.66

MINARDO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

Allo scopo di restituire competitività alle imprese agricole del nostro Paese e per contenere l'incidenza degli elevati costi di produzione, i contributi agricoli unificati vengono ridotti a euro 6,00 al giorno».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento.

21.0.67 (testo 2)

DE RIGO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Finanziamento del Fondo per le concessioni dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di Guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005.

Conseguentemente all'articolo 43, tabella C, alla voce: del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468», apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000.

21.0.67

DE RIGO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Finanziamento del Fondo per le concessioni dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di Guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di Euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468».

21.0.68 (testo 2)

FERRARA, IZZO, CICCANTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di assicurare l'espletamento da parte dell'INPDAP dei compiti connessi ai trattamenti di quiescenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le convenzioni con le amministrazioni interessate che regolamentano le modalità di passaggio delle competenze dovranno prevedere un adeguato contingente di risorse umane da trasferire all'INPDAP in applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'esito dei trasferimenti, sono assunte le conseguenti e adeguate determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate per il loro riallineamento. Il trasferimento non può in ogni caso dare luogo a miglioramenti del trattamento economico, né, conseguentemente, a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

21.0.68

FERRARA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di assicurare l'espletamento da parte dell'INPDAP dei compiti connessi ai trattamenti di quiescenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le convenzioni con le amministrazioni interessate che regolamentano le modalità di passaggio delle competenze dovranno prevedere un adeguato contingente di risorse umane da trasferire all'INPDAP in applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'esito dei trasferimenti, sono assunte le conseguenti e adeguate determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate».

21.0.69

FERRARA, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, IZZO, MARINO, CURTO, TAROLLI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi di carattere sociale)

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1 e 8, decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui ai commi 3 e 4, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 2 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 2 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) e la lettera *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 15, sono abrogate;

b) all'articolo 146, comma 1, le parole: f) e g) sono sostituite dalle seguenti *ed f)*;

c) all'articolo 147, comma 1, le parole: *i-bis*) e *i-quater*) sono sostituite dalle seguenti *ed i-bis)*».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti modifiche:

2005: - 75.000;

2006: - 60.000;

2007: - 60.000.

21.0.70

FALCIER

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni di cui ai commi 21-24 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di regolarizzazione contributiva delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, sono estese alla generalità dei datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e

ai rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli. Si applicano le disposizioni attuative emanate dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e della previdenza sociale diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2007: - 200.000.

21.0.71

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito)

1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i redditi conseguiti nello stesso anno della prestazione sono adottati come redditi di riferimento, per i seguenti procedimenti:

a) mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti in età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro, di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

e) incumulabilità della pensione di vecchiaia e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

21.0.72

TOFANI, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, i pensionati affetti dalle invalidità specifica nelle lettere a), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; a-bis) numero 1); b) numero 1); c) ed e), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità è comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglie d'oro al valor militare.

2. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere a), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e a-bis) della tabella E di cui al comma 1 del presente articolo e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere b), numero 1), c), d) ed e), numero 1 della medesima tabella E. All'assegno sostitutivo si applica l'adeguamento automatico previsto dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

21.0.73

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio, è incrementato di euro 10.000.000 annui».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali ridurre come segue gli importi previsti:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

21.0.74 (testo 2)

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore de grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002 n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005».

2. All'articolo 43, tabella C, alla voce: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

21.0.74

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore de grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002 n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468».

21.0.75

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

2. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

3. Con apposito decreto interministeriale dei Ministeri del lavoro e delle Politiche sociali, della Salute, dell'Economia e delle finanze, per l'Innovazione e le Tecnologie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, saranno individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all'INPS e l'inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e secondo comma del presente articolo».

21.0.76

NANIA, SALERNO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Le aziende sanitarie locali, i cui debiti fino alla data del 31 dicembre 2004 siano stati oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 426 e dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono regolarizzare la propria posizione debitoria, derivante dalla operazione di cessione, nei confronti degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie mediante il versamento dei contributi e premi dovuti con esclusione degli accessori di legge. Le aziende sanitarie possono effettuare i versamenti conferendo alla Regione mandato irrevocabile al pagamento per loro conto a valere sulle somme ordinarie destinate alle ASL per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Il pagamento di cui al comma precedente può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.388, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta rate mensili costanti secondo le modalità fissate dagli Enti.

3. Il tasso di interesse di differimento, da applicare alle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione».

21.0.77

NANIA, SALERNO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92 abbia avuto applicazione, perché il limite di età pensionabile era inferiore a 70 anni ora previsti, sia pure in via facoltativa, dalla legge 27 luglio 2004, n.186, i tre anni previsti su richiesta per i perseguitati politici anti-fascisti o razziali di cui al già citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si debbono intendere fruibili a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, come recita l'articolo 1^{quater} della legge 27 luglio 2004, n. 186».

21.0.78

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, FALOMI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PIZZINATO, MONTAGNINO, TREU, DATO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 2004, n. 243, è istituito il «Fondo per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.79

BATTAFARANO, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale».

Conseguentemente, sono ridotti del 70 per cento gli stanziamenti della tabella A, relativi a tutte le rubriche.

21.0.80

BATTAFARANO, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 sono assunti a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso, oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria, di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio, nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente ai suddetti titoli di studio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: *a)* l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

21.0.81

BATTAFARANO, GAGLIONE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, DI SIENA, GRUOSSO, SODANO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre del 2004 compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:

a) di una somma pari al 25% dell'importo iscritto al ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorché non prescritti.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

3. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2005 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal comma 1 versando contestual-

mente almeno il 5% delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in venti rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme rimosse, ai concessionari spetta un agio pari all'1%.

4. Con provvedimento del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

5. Alla definizione concordata di cui al comma 1 possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 31 dicembre 2004 e non ancora iscritti al ruolo».

Conseguentemente, a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

21.0.82

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Assegno di solidarietà per cittadini anziani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in disagiate condizioni Socioeconomiche secondo quanto stabilito dal comma 2 e risiedono all'estero è erogato dall'INPS un assegno mensile di solidarietà di euro 123,00.

2. Sono considerati in disagiate condizioni socio-economiche i cittadini ed i soggetti loro equiparati non coniugati, il cui reddito annuo personale è inferiore ad euro 3.000 ed i cittadini coniugati, se il loro reddito personale, cumulato con quello del coniuge, non raggiunge l'importo annuo di euro 5.000. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui al presente comma, l'assegno è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

3. Gli importi suindicati sono maggiorati di 1.000 euro per ciascuna altra persona a carico del beneficiario, la quale sia minore di anni 18 o totalmente invalida e sprovvista di reddito.

4. Per il computo del reddito sono da prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura, escluso il solo reddito dell'immobile utilizzato per l'abitazione principale.

5. Per l'accertamento del reddito si applicano le procedure previste per l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

«a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.83

IOVENE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga del reddito minimo di inserimento)

1. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1998 è prorogata al 31 dicembre 2007 nei limiti di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.84

VITALI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo Nazionale per le Politiche Sociali)

1. In Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni è trasferito alle Regioni senza vincolo di destinazione. A tal fine sono soppresse, alla seconda parte del comma 2 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da "e destinando" fino a "alla natalità"».

21.0.85

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, MONTAGNINO, IOVENE, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)

1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito

nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3.

8. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dal comma 9;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970 n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi mediobassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2005 e 2006 applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. 10. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui al comma 5.

21.0.87

RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che risultano privi di partita IVA e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

«Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

21.0.88

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI

*Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21 comma 1, lettera c), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dal-

l'articolo 17, commi 2 e 5 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 20 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21 comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17";

b) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

"15-bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche alle società di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a)".

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti ai sensi del comma 2, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 20 milioni di euro affluenti dal Fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi della legge n. 84 del 1994».

Conseguentemente, alla Tabella, 4, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni.

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

21.0.89

BATTAFARANO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione al comando o distacco presso l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, è inquadrato, previa valutazione, a domanda da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (A.P.A.T.), istituita ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Le tabelle di equiparazione tra gli ordinamenti di provenienza del personale di cui al comma 1 con quello dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici sono approvate con decreto del Ministero per la funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono altresì applicabili nei confronti del personale, in possesso dei medesimi requisiti previsti dal comma I, utilizzato presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

21.0.90

VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati".

2. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: "pari a 4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 4.500 euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

1) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;

2) a decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui;

3) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

21.0.91

MONTAGNINO, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- 1) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;
- 2) a decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui;

3) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

21.0.92

RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole «per l'anno 2005» con le seguenti «a decorrere dall'anno 2005» e le parole «500» con le parole «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-ter.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.93

GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO, RIPAMONTI

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001 n. 448)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribu-

zione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio";

b) alla lettera *b)* del comma 5, le parole: "incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale" sono sostituite dalle seguenti: "incrementati di un pari importo";

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro"».

Conseguentemente dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.94

BATTAFARANO, PILONI, MONTAGNINO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, RIPAMONTI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Sono stanziati 300 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali».

Conseguentemente,

a) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.95

MONTAGNINO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PIZZINATO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È conseguentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla

convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6. articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.96

BATTAFARANO, VIVIANI, MACONI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, IOVENE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002 n 288)*

1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

21.0.97

BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, IOVENE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)*

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

21.0.98

BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, VIVIANI, PILONI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Incremento dell'indennità di disoccupazione)*

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:***«Art. 42-bis.***(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

21.0.99

PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, IOVENE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Proroga trattamenti di cassa integrazione)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005».

Conseguentemente

- a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro»;
b) *dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.100

RIPAMONTI, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335)*

1. A partire dal 1° gennaio 2005, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto legge n. 564 del 1996, e di prosecuzione dei versamenti volontari di cui al decreto legge n. 184 del 1997».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

21.0.101

PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adeguamento prestazioni di maternità per le iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. A partire dal 1° gennaio 2005, in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: - 150.000;

2006: - 150.000;

2007: - 150.000.

21.0.102

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, MONTAGNINO, IOVENE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui)

1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno";

b) al comma 6, le parole: "sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo" sono sostituite alle seguenti: "sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.86

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PIZZINATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, TREU, DATO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riduzione contributiva per le qualifiche basse)

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2005 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori neoassunti, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 4 è pari a lire 258 euro con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una

retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.103

BATTAFARANO, PIZZINATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, MONTAGNINO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riduzione contributiva per le qualifiche basse)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitaro di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un mas-

simo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori occupati, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 4 è pari a lire 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

21.0.104

BATTAFARANO, MONTAGNINO, PIZZINATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL).

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia

INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

21.0.105

DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole "progressivamente e";

b) al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma".

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.106

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

*Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-bis.

1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2005 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;

2006: -;

2007: -.

21.0.107

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PIZZINATO, MONTAGNINO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 2004, n. 243, è istituito il "Fondo per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari" presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.108

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Dotazione finanziaria di capitale in favore dei diciottenni per promuovere l'eguaglianza delle opportunità)

1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di 18 anni di età è attribuita una dotazione finanziaria di capitale di 15.000 euro, fermo restando che il tetto di spesa annuale è contenuto nel limite

delle risorse derivanti dal mantenimento delle imposte di successione, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista da provvedimenti delle regioni o delle province autonome, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente alle Camere una relazione su risultati dell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

3. Entro novanta giorni dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle modalità della stipula della convenzione con l'Associazione bancaria italiana e alla regolazione dei rapporti con le Regioni e gli enti locali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.109

BATTAFFARANO, PILONI, PIZZINATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, IOVENE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento)

1. Nel limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2005, di 500 milioni di euro per l'anno 2006, e fino alla data del 31 dicembre 2007:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicem-

bre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2006;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.110

GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI

*Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Asili nido istituzionali)

1. A favore del personale militare e civile della Difesa e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è istituito, a decorrere dall'anno 2005, un Fondo, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro all'anno, per l'organizzazione di asili nido da realizzarsi a cura dei Ministeri interessati».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;

2006: - 3.000;

2007: - 3.000.

21.0.111

VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO,

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Assegno di solidarietà per cittadini anziani residenti all'estero)*

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in disagiate condizioni socioeconomiche secondo quanto stabilito dal comma 2 e risiedono all'estero è erogato dall'INPS un assegno mensile di solidarietà di euro 123,00.

2. Sono considerati in disagiate condizioni socio-economiche i cittadini ed i soggetti loro equiparati non coniugati, il cui reddito annuo personale è inferiore ad euro 3.000 ed i cittadini coniugati, se il loro reddito personale, cumulato con quello del coniuge, non raggiunge l'importo annuo di euro 5.000. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui al presente comma, l'assegno è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

3. Gli importi suindicati sono maggiorati di 1.000 euro per ciascuna altra persona a carico del beneficiario, la quale sia minore di anni 18 o totalmente invalida e sprovvista di reddito.

4. Per il computo del reddito sono da prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura, escluso il solo reddito dell'immobile utilizzato per l'abitazione principale.

5. Per l'accertamento del reddito si applicano le procedure previste per l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-ter.*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

21.0.112

PASSIGLI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito)

1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i redditi conseguiti nello stesso anno della presentazione sono adottati come redditi di riferimento, per i seguenti procedimenti:

a) mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti di età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

b) riduzione dell'assegno di invalidità per il reddito da lavoro, di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

e) incumulabilità della pensione di vecchiaia e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

21.0.113

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, GIARETTA, COVIELLO, D'ANDREA, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E conseguentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico

del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.114

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle piccole medie imprese)

1. A decorrere dall'anno 2005, per il finanziamento, in via permanente, di interventi e programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni è istituita in seno alla contabilità generale dell'INAIL un'apposita evidenza contabile.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 300 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Per la valutazione dei progetti da parte dell'INAIL sono adottati i criteri di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 38 del 2000».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 800 milioni di euro».

21.0.115

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, COVIELLO, GIARETTA, D'ANDREA, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 2004, n. 243, è istituito il «Fondo per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

21.0.116

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, GIARETTA, COVIELLO, D'ANDREA, PIZZINATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

21.0.117

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, GIARETTA, COVIELLO, D'ANDREA, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, VIVIANI, PILONI, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

«Art. 21-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione)

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. 2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. 3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.118

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, GIARETTA, COVIELLO, D'ANDREA, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Sono stanziati 300 milioni di euro per l'anno 2005 a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

21.0.119

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, GIARETTA, COVIELLO, D'ANDREA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

«Art. 21-bis.

(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati".

2. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: "pari a 4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 4.500 euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.120

MANZIONE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente.

«Art. 21-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che alla data del 30 settembre 2004 abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfetario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a quattromila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertifica-

zione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2005-2007 secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2008, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo – Art. 70, comma 2, Agenzia delle dogane, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 30.000;
2006: – 30.000;
2007: – 30.000.

21.0.121

CAMBURSANO, TREU, GIARETTA, MONTAGNINO, DATO, CASTELLANI, DETTORI, SCALERA, BAIO DOSSI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente.

«Art. 21-bis.

(Nuove norme in materia di deduzione dall'imponibile dei redditi da pensione)

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 4³, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al

comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

21.0.122

CAMBURSANO, TREU, MONTAGNINO, DATO, CASTELLANI, DETTORI, SCALERA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002)".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con i seguenti:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro.

17-*bis*. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcoli intermedi e all'alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20%, del 30% e del 20%».

21.0.123

BEDIN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Rivalutazione dell'indennità per ciechi ventesimisti)

A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'importo dell'indennità speciale a favore dei ciechi ventesimisti di cui alla legge 21 novembre 1988 n. 508, è incrementato di euro 60 in ragione d'anno, per gli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, al comma 1, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazione:

2005: - 3.500;
2006: - 3.500;
2007: - 3.500.

21.0.124

BEDIN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. «21-bis.

(Rivalutazione dell'indennità di comunicazione sordomuti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 e successive modificazioni, concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementata dell'importo di 164,34 euro per dodici mensilità».

Conseguentemente, al comma 1, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazione:

2005: - 73.000;
2006: - 73.000;
2007: - 73.000.

21.0.125

BEDIN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Indennità di comunicazione per i sordomuti)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 delle legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente::

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementato dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, al comma 1, tabella A, voce. Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazione.

2005: - 69.000;
2006: - 69.000;
2007: - 69.000.

21.0.126

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Proroga ammortizzatori sociali ed LSU)*

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché di misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rinfanziato per 250 milioni di euro per l'anno 2005 e 110 milioni per l'anno 2006».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

21.0.127

AZZOLLINI, CENTARO, SEMERARO, NESSA, COSTA, NOCCO, IZZO, LAURO, CURTO, BONGIORNO, SPECCHIA

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati al concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre del 2004 compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai

sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorché non prescritti.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

3. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2005 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1 versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1, il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme rimosse, ai concessionari spetta un agio pari all'1 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

5. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 31 dicembre 2004 e non ancora iscritti al ruolo.

6. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da un percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al D.M. del 5 febbraio 1969 – e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota dei contributi agricoli unificati dovuta per gli operai a tempo determinato che svolgono lavori di carattere stagionale per un numero di giornate non superiore a 156 nell'anno solare, è fissata nella misura del 20 per cento della retribuzione imponibile di cui il 5 per cento a carico del lavoratore. La ripartizione dell'aliquota tra le varie voci contributive è effettuata in modo proporzionale rispetto alla ripartizione dell'aliquota ordinaria. La quota a carico del da-

tore di lavoro è soggetta alle riduzioni previste dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni».

Conseguentemente:

nella tabella A, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti modifiche:

2005: - 85.000;
2006: - 85.000;
2007: - 85.000.

e nella medesima tabella, alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti modifiche:

2005: - 15.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

Art. 22.

22.0.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interventi a sostegno del reddito)

1. A decorrere dall'anno 2005 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due *deficit* delle seguenti funzioni della vita umana:

Deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità di deambulazione;
impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
impossibilità alla assunzione di cibo;
impossibilità a lavarsi;
impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto

alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005».

22.0.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interventi a sostegno del reddito)

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il "Testo unico delle imposte sui redditi" è inserito il seguente:

"1-*quinqies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 40 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2005».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 550 milioni di euro».

22.0.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interventi a sostegno del reddito)

1. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità verrà assicurata anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi fino a 36.151,98 euro adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art 38-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005».

22.0.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interventi a sostegno del reddito)

1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il "Testo unico delle imposte sui redditi", dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali, rela-

tivi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal luogo di residenza"».

Conseguentemente, al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze» della tabella «A» di cui al comma 1 dell'articolo 43.

22.0.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Adeguamento importi familiari)

1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni a nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di *handicap*, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

17-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

22.0.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Interventi a sostegno del reddito familiare)

1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, in fine, alla lettera *b)*, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2005 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 1.032,92 euro".

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è stimato in 2.600 milioni di euro per l'anno 2005, in 3.700 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.200 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede riducendo gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 15 per cento dell'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

22.0.7

Dopo l'**articolo 22**, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interventi a sostegno degli anziani)

1. È istituito presso l'istituto nazionale assicurazioni Spa il "Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni", di seguito denominato "Fondo", destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni *non profit* che operano a sostegno della popolazione anziana.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 il contributo è determinato nell'importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;

b) un contributo determinato ai sensi dei commi 2 e 3 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

3. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 2, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.

4. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 3 sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 2, lettera a).

6. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;
2006: - 25.000;
2007: - 25.000.

22.0.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Recupero delle detrazioni non godute per incapacienza del debito d'imposta)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis. - *(Recupero delle detrazioni non godute per incapacienza del debito d'imposta)*. - 1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 13 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005".

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente:

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

17-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

22.0.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Recupero delle detrazioni non godute
per incapienza del debito d'imposta)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-bis. - *(Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta)*. - 1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'ar-

ticolo 12 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 400.000;
2006: - 400.000;
2007: - 400.000.

22.0.10

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 41 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002)

1. All'articolo 41 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2005";

b) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "nel settore automobilistico" sono inserite le seguenti: "e alle aziende industriali dell'intera

filiera del mobile imbottito, ivi comprese le piccole imprese dell'indotto con meno di quindici dipendenti"».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

22.0.11

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 41 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002)

1. Le disposizioni relative ai commi 9, 10, 11 dell'articolo 41 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 sono prorogate fino al 31 dicembre 2005 ed estese alle aziende industriali dell'intera filiera del mobile imbottito, ivi comprese le piccole imprese dell'indotto con meno di quindici dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

22.0.12

MAGNALBÒ, BOBBIO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

1. L'articolo 3, comma 72, della legge finanziaria 2004, si interpreta nel senso che l'emolumento previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 è computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi 16, 22, 23 e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.

22.0.13

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

1. All'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "L'applicazione dei benefici di cui al periodo precedente è assicurata alle vittime del gruppo criminale denominato 'banda della uno bianca' a decorrere dal 1° gennaio 1987".

2. L'applicazione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 è estesa alle vittime del gruppo criminale denominato "banda della uno bianca", a partire dall'anno 1987».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni:

2005: - 6 milioni di euro;
2006: - 6 milioni di euro;
2007: - 6 milioni di euro.

22.0.14

THALER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI,
PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere)

All'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, della legge 30 maggio 1995, n. 203 aggiungere, in fine, il seguente periodo: " Alle persone di cui al periodo precedente è comunque concessa la facoltà di poter integrare il versamento dei contributi previdenziali fino al minimo imponibile"».

22.0.15 (testo 2)

Nocco, Izzo

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 1996, n. 564, fermo restando il rispetto del limite massimo di tre anni, è estesa anche ai periodi antecedenti al 1° gennaio 1997».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;
2006: - 25.000;
2007: - 25.000.

22.0.15

Nocco, Izzo

Dopo l'**articolo 22**, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

Alla legge 23 agosto 2004, n. 243, all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) estendere la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 1996, n. 564, fermo restando il rispetto del limite massimo di tre anni, anche ai periodi antecedenti al 1° gennaio 1997"».

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

22.0.16

MORO, VANZO

Dopo l'**articolo 22**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro un mese dall'approvazione del presente Legge, è tenuto promuovere una opportuna campagna di informazione sulle finalità del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 23 agosto 2004 n. 243».

22.0.17

COMPAGNA, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

Al comma 4, dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n.96, le parole: "terzo anno" sono sostituite dalle parole: "quinto anno"».

22.0.18

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

«Art. 22-bis.

(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

- a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;
- b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;
- c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta, successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

Art. 22-ter.

(Integrale recupero del fiscal drag progressivo)

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui all'articolo 1, comma 2, per gli anni pregressi, e riferisce al Parlamento con apposita relazione recante:

a) l'esito della citata ricognizione, con riferimento a ciascuno degli anni considerati;

b) la quantificazione delle maggiori imposte corrisposte per effetto della mancata restituzione del drenaggio fiscale;

c) le circostanze ovvero le valutazioni di politica economica che hanno indotto a non applicare la disciplina vigente;

d) uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati».

2. Il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge recepisce lo schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, di cui al comma 1, lettera d), ovvero l'eventuale schema alternativo adottato dal Parlamento, con apposito atto d'indirizzo, in sede di esame della relazione di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria di cui al comma 2 è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accer-

tati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

22.0.19

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

All'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

22.0.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

All'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

Il contributo relativo al Fondo per la Cooperazione allo sviluppo è aumentato fino alla concorrenza dello 0,27 del Pil per il 2005».

Consequentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 5 per cento dell'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

22.0.21

ROLLANDIN, THALER HAUSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni di cui ai commi 21-24 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di regolarizzazione contributiva delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, sono estese alla generalità dei datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli. Si applicano le disposizioni attuative emanate dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

Consequentemente, nella tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2005: - 150.000;
2006: - 150.000;
2007: - 150.000.

Art. 23.**23.1**

FALCIER, DE RIGO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di tre milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23.

23.7

BOSCETTO

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 2, comma 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 sostituire la cifra "8.000" con la cifra "10.000"».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 23.

23.1a

RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

23.2

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 23.***(Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali)*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali" finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinate l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

3. A favore del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005».

23.3

GUERZONI, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, PILONI, BATTAFARANO, MODICA, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, TESSITORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 23.***(Asili aziendali e microasili)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 116, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

2. All'articolo 3, comma 116, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla lettera *d*) dopo le parole: "scuole dell'infanzia" sono inserite le seguenti: "asili aziendali e microasili"».

23.3a

BOLDI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, alla Tabella A, voce: Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000.

23.100 (già 21.1)

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, STANISCI, ROTONDO, BASSO, DI GIROLAMO

Sostituire la rubrica: «Asili nido aziendali» con la seguente: «Norme per il sostegno ai minori».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 46, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, sono sostituite le parole da: "previsti per gli interventi" sino alla fine con le altre "aggiuntivi, pari a 100 milioni di euro, da destinare in misura pari all'80% alla realizzazione degli interventi e delle azioni di cui alla legge 28.8.1997, n. 285, in misura pari al 10% per le finalità di cui alla legge 19.7.1991, n. 216, o in misura pari al 10% per le finalità di cui alla legge 3.8.1998, n. 269. Allo scopo di garantire livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni sociali di cui alla legge 328/2000, in particolare a sostegno dei minori su tutto il territorio nazionale, le Regioni, nell'ambito delle risorse loro assegnate dal decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2005. destinano risorse non inferiori a 1 milione di euro per le finalità di cui alle leggi 28.8.1997, n. 285 19.7.1991, n. 216, 3.8.1998, 269"».

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le modalità di cui al comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Sono soppressi i commi 3 e 5».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole «per l'anno 2005» con le seguenti «a decorrere dall'anno 2005» e le parole «500» con le parole «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti «con una ritenuta unica del 15 per cento».

23.4

FABRIS, D'AMBROSIO DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dell'incremento del fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è privilegiata la collaborazione, con gli enti *no-profit*, per favorire la qualificazione del personale, mantenendo un'elevata qualità dei servizi, nel segno di contenimento delle spese».

23.5

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Anche in deroga al limite di indebitamento per le spese in conto capitale degli enti locali di cui all'articolo 6 della presente legge, per l'anno 2005 i comuni possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere relative alla costruzione, all'ampliamento o alla riqualificazione di immobili da destinare ad asili nido comunali, nonché per il concorso agli oneri sostenuti per l'eventuale acquisto dell'area da parte del comune.

2-ter. Ai fini dell'accesso ai mutui di cui al comma 2-bis, gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 marzo 2005, le spese e, ove ad esse connessi, i progetti relativi alle opere connesse agli asili nido comunali».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 5 per cento.

23.6

DATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2004, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro-nidi e degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, per un importo non superiore ai 2.000 euro per ogni figlio che fruisce delle medesime strutture.

2-ter. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2007, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito "Fondo nazionale per gli asili nido", di seguito denominato "fondo", finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.

2-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al fondo di cui al comma 2-ter. Ai fini del finanziamento del fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005 e di 100 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692; c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

23.0.1

GIARETTA, BAIO DOSSI, LIGUORI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti)

1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 328 del 2000;

b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;

c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di Ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.

3. Entro il 30 giugno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della salute, del lavoro e dell'Economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sentite le Commissioni parlamentari competenti sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

c) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22. comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

5. Il decreto di cui al comma 3 definisce inoltre le modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote

a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.

6. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva par a 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 2.000 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitore, fino a concorrenza dell'onere.

23.0.2

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, FALOMI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, LIGUORI, CARELLA, LONGHI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti)

1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 328 del 2000;

b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;

c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in residenza sanitaria assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.

3. Entro il 30 giugno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della salute, del lavoro e dell'Economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sentite le Commissioni parlamentari competenti sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

c) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

5. Il decreto di cui al comma 3 definisce inoltre le modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.

6. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 2.000 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitori, fino a concorrenza dell'onere.

23.0.3

TREU, DATO, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

Dopo l'**articolo 23**, *inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

(Nuove norme in materia di diritti dei collaboratori a progetto con particolare riguardo alla tutela della gravidanza)

1. L'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - *(Tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio nei lavori a progetto)*. - 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non possono in nessun caso comportare l'anticipata conclusione del rapporto contrattuale.

2. In caso di malattia e infortunio comportanti un'astensione dall'attività lavorativa superiore a dieci giorni, la durata del contratto è prorogata per un periodo corrispondente e comunque non oltre un sesto della durata del contratto, quando essa sia determinata, ovvero non oltre trenta giorni per i contratti di durata determinabile, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

3. In caso di gravidanza, la durata del contratto, quando essa sia determinata, è prorogata per un periodo di nove mesi, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

4. Alle collaboratrici a progetto si applica la disciplina in materia di congedo per maternità di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

5. Per tutto il periodo del congedo di maternità le collaboratrici a progetto hanno diritto ad un'indennità di maternità pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.

6. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aliquote di contribuzione per il finanziamento dei trattamenti economici di maternità corrisposti alle collaboratrici a progetto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

23.0.4

TREU, DATO, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Nuove norme in materia di trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale)

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - *(Trattamento economico e normativo dei congedi parentali)*. - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di nove mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20 mila annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo.

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

23.0.5

DATO, TREU, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia)

1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone ultraquarantenni, che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.

2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a quaranta anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, che nello stesso periodo sia stata impegnata in lavoro di cura in favore di:

- a) figli minori di anni 12, anche adottivi o in affidamento;
- b) familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
- c) familiari non autosufficienti.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i Ministri delle politiche sociali e per le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

- a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

23.0.6

DATO, MAGISTRELLI, SOLIANI, BAIO DOSSI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time)

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - *(Incentivi alla flessibilità oraria e al part-time)*. - 1. Al fine di promuovere e incentivare il ricorso a forme di articolazione della prestazione lavorativa compatibili con le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, a decorrere dall'anno 2005, una quota annua non inferiore al 10 per cento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata all'erogazione di contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono:

a) la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino ad otto anni di età ovvero fino a dodici anni in caso di affidamento o di adozione;

b) l'adozione di azioni positive per la flessibilità dell'orario di lavoro, orientate a consentire alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, anche attraverso il ricorso su base volontaria al telelavoro e al lavoro a domicilio;

c) la realizzazione di programmi di formazione per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dopo i periodi di congedo parentale; nonché di progetti che consentano la sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi che beneficino del periodo di astensione obbli-

gatoria o dei congedi parentali, con altra lavoratrice o lavoratore autonomo".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso ai contributi, nonché la modulazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

a) destinazione del 50 per cento delle risorse alle imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti;

b) riconoscimento di importi maggiori alle aziende che adottano le misure di cui al comma 1. lettere a) e b);

c) attribuzione dei contributi con priorità per le imprese ubicate nelle aree a più basso tasso di occupazione femminile».

23.0.7

DATO, TREU, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time)

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - *(Incentivi alla flessibilità oraria e al part-time).* - 1. Al fine di promuovere e incentivare il ricorso a forme di articolazione della prestazione lavorativa compatibili con le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, a decorrere dall'anno 2005, una quota annua non inferiore al 10 per cento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata all'erogazione di contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono:

a) la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino ad otto anni di età ovvero fino a dodici anni in caso di affidamento o di adozione;

b) l'adozione di azioni positive per la flessibilità dell'orario di lavoro, orientate a consentire alla lavoratrice madre e al lavoratore padre,

anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, anche attraverso il ricorso su base volontaria al telelavoro e al lavoro a domicilio;

c) la realizzazione di programmi di formazione per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dopo i periodi di congedo parentale; nonché di progetti che consentano la sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi che beneficino del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altra lavoratrice o lavoratore autonomo".

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso ai contributi, nonché la modulazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

a) destinazione del 50 per cento delle risorse alle imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti;

b) riconoscimento di importi maggiori alle aziende che adottano le misure di cui al comma 1, Lettere a) e b);

c) attribuzione dei contributi con priorità per le imprese ubicate nelle aree a più basso tasso di occupazione femminile».

23.0.8

DATO, TREU, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi alla ripresa dell'attività lavorativa dopo la maternità)

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2004 da madri residenti che, inoccupate o disoccupate alla data del parto, intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, entro tre anni dalla stessa data, la detrazione per carichi di famiglia, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stabilita in 2.500 euro, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno di imposta in cui avviene la ripresa o l'avvio dell'attività lavorativa, in costanza delle condizioni di reddito previste dalla medesima disposizione.

2. In caso d'incapienza, totale o parziale, dell'imposta dovuta ai sensi del presente articolo, la quota di detrazione non goduta è riconosciuta sotto forma di assegno alla madre lavoratrice.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo delle disposizioni di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettere da *f*) ad *i*), in alternativa all'accesso alla detrazione d'imposta di cui al comma 1, gli importi corrispondenti alla medesima detrazione, ovvero le quote di detrazione per carichi familiari non godute per in capienza, possono essere direttamente accreditati sul "Conto individuale del neonato", di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), intestato al figlio per il quale ricorrano le condizioni di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle pari opportunità, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso ai benefici di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

23.0.9

DATO, BAIÒ DOSSI, MAGISTRELLI, SOLIANI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi alla ripresa dell'attività lavorativa dopo la maternità)

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2004 da madri residenti che, inoccupate o disoccupate alla data del parto, intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, entro tre anni dalla stessa data, la detrazione per carichi di famiglia, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stabilita in 2.500 euro, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno di imposta in cui avviene la ripresa o l'avvio dell'attività lavorativa, in costanza delle condizioni di reddito previste dalla medesima disposizione.

2. In caso d'incapienza, totale o parziale, dell'imposta dovuta ai sensi del presente articolo, la quota di detrazione non goduta è riconosciuta sotto forma di assegno alla madre lavoratrice.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo delle disposizioni di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettere da *f*) ad *i*), in alternativa all'accesso alla detrazione d'imposta di cui al comma 1, gli importi corrispondenti alla medesima detrazione, ovvero le quote di detrazione per carichi familiari non godute per in capienza, possono essere direttamente accreditati sul "Conto individuale del neonato", di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), intestato al figlio per il quale ricorrano le condizioni di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle pari opportunità, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso li benefici di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983 n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

23.0.10

MONTICONE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", nel rispetto della libertà della scienza e dell'insegnamento e con esclusione di ogni privilegio e discriminazione, promuove la ricerca nelle discipline umanistiche (scienze storiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche e politiche, nonché tecniche ad esse applicate) e la diffusione dei relativi risultati. A tal fine adotta iniziative volte a:

a) potenziare le istituzioni senza fini di lucro, aventi come fine principale la ricerca nelle predette discipline umanistiche, anche favorendo il coordinamento fra le stesse;

b) favorire l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e in particolare delle reti telematiche, per lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi risultati;

c) promuovere l'informazione e la divulgazione, nelle loro diverse forme, degli esiti della ricerca nelle discipline umanistiche;

d) favorire, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i rapporti fra le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni di cui alla lettera a);

e) incentivare e promuovere l'attività delle accademie nazionali facenti parte dell'Unione accademica nazionale, anche favorendo la loro apertura a più ampi strati della popolazione.

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero", può promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le università e altri enti pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi e fasi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse. Le iniziative che interessino materie di competenza anche del Ministero per i beni e le attività culturali sono adottate di concerto con tale Ministero.

3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero altresì finanzia, in tutto o in parte, progetti di ricerca predisposti dalle istituzioni di cui allo stesso comma 1. Per accedere al finanziamento, le istituzioni devono dimostrare:

a) la disponibilità di un rilevante patrimonio materiale e immateriale;

b) una capacità di programmazione pluriennale delle attività di ricerca, anche nel quadro programmi e progetti di ricerca cogestiti a livello nazionale e internazionale.

4. I progetti, presentati dalle istituzioni di cui al comma 3, al fine dell'ammissione al finanziamento ministeriale, sono valutati in base ai seguenti criteri, da applicare nel seguente ordine di priorità:

a) relazione con attività di ricerca già svolte dalla stessa istituzione che abbiano mostrato efficacia;

b) valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di proprietà o comunque nella disponibilità dell'istituzione proponente;

c) presenza di un piano di diffusione dei risultati delle attività di ricerca;

d) adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo delle attività di ricerca e la diffusione dei risultati;

e) durata;

f) numero delle istituzioni coinvolte e capacità di realizzare reti di ricerca;

g) dimensione internazionale del progetto;

h) progettazione e realizzazione di azioni formative contestuali o successive alle attività di ricerca.

5. Le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione degli stessi e di assegnazione dei contributi sono determinate con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Sull'attuazione della presente legge il Ministro presenta ogni tre anni, a partire dal 2005, una relazione al Parlamento. Nella relazione sono sinteticamente illustrati i singoli progetti di ricerca presentati, le motivazioni delle deliberazioni adottate dal Ministero in ordine al loro finanziamento nonché gli esiti prodotti dai progetti finanziati.

7. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero, il Comitato per la ricerca nelle discipline umanistiche.

8. Il Comitato è composto dal Ministro, che lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei risultati della stessa nominati dal Ministro stesso, dei quali tre sono designati rispettivamente:

a) dal Consiglio universitario nazionale;

b) dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) dal Ministero per i beni e le attività culturali.

9. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge; i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.

23.0.11

BONATESTA, COZZOLINO, ULIVI, DANIELI Paolo

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.**

Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 2007"».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, voce, Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.447;

2006: – 50.447;

2007: – 50.447.

23.12

FERRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - (*Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali*). –
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali" finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Con decreto di natura non regolamentare, adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinate l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

3. A favore del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005».

23.0.13

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Asili nido istituzionali)

1. A favore del personale militare e civile della Difesa e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è istituito, a decorrere dall'anno 2005, un Fondo, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro all'anno, per l'organizzazione di asili nido da realizzarsi a cura dei Ministeri interessati».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modifiche.

2005: - 3.000;
2006: - 3.000;
2007: - 3.000.

23.0.14

IZZO, GENTILE, NOCCO, GIULIANO

Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente comma:

"4, I periodi di riposo orari di cui al presente articolo possono, a richiesta della lavoratrice e con il consenso del datore di lavoro, essere sostituiti da permessi retribuiti in misura pari a due giorni settimanali. Nei casi di cui al comma 3, spetta alla lavoratrice un solo giorno di permesso

retribuito settimanale. Ai permessi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 2"».

23.0.15

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007"».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzia Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8. –Agenzia delle Entrate – cap. 3890, 3891 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate cap 7775):

2005: – 69.000;

2006: – 69.000;

2007: – 69.000.

23.0.16

MORO, BOLDI

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Interventi a sostegno della famiglia)

1. Alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno pari ad euro, 1.000 per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2005 primo, secondo o terzo per ordine di nascita e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo. L'assegno è concesso dai Co-

muni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente all'articolo 31, sopprimere il comma 5.

all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) sostituire le parole. «per la quota del 30 per cento» con le seguenti. «per la quota del 40 per cento»;

All'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

23.0.17

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

All'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art.23-bis.

(Rifinanziamento dell'assegno per il secondo figlio)

1. L'assegno per ogni secondo o ulteriore figlio, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, previsto dall'articolo 1, comma 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è rifinanziato per l'anno 2005 per l'importo di 200 milioni di euro ed erogato con le medesime modalità previste nella legge citata».

Consequentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 43-bis.

(Incremento aliquote tabacchi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n° 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2,3 per cento».

23.0.18

SALINI, BOLDI, IZZO

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Esenzione da visite medico-legali di controllo per persone con accertata disabilità permanente)

1. Tutte le persone disabili alle quali le commissioni preposte hanno riconosciuto un'invalidità genetica e/o permanente (quali amputazioni o cecità) o a carattere degenerativo, sono esentate da ogni successiva visita medico-legale di controllo se non richiesta dalla persona stessa o dalla famiglia».

23.0.19 (testo 2)

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Assegno di maternità di base e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. L'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001 è aumentato percentualmente secondo gli stanziamenti previsti al comma 3.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2005 e di 200 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

23.0.19

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Assegno di maternità di base e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. L'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001 è aumentato percentualmente secondo gli stanziamenti previsti al comma 3.

2. Il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2005 e di 200 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

23.0.20

BONATESTA, COZZOLINO, ULIVI, DANIELI Paolo

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.**

Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007"».

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 69.000;

2006: - 69.000;

2007: - 69.000.

23.0.21

BONATESTA, COZZOLINO, ULIVI, DANIELI Paolo

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.**

Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007"».

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali

(Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 63.063;

2006: - 63.063;

2007: - 63.063.

Art. 24.

24.1

VIVIANI

Sopprimere l'articolo.

24.2

PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

24.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «la cui dotazione è incrementata di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 3.000;

2006: – 3.000;

2007: – 3.000.

24.4

MORO, PIROVANO

Al comma 2, sostituire: «70» e «30» rispettivamente con: «30» e «70».

24.5

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «delle quote» con le seguenti: «della quota».

24.6

FALOMI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Nelle azioni di finanziamento deliberate dal Forum nazionale dei giovani e dalle sue emanazioni regionali e locali, il 25 per cento dei fondi deve essere riservato al finanziamento di progetti delle associazioni studentesche che abbiano come beneficiari soggetti in formazione».

24.0.2

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, GIARETTA, COVIELLO, D'ANDREA, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale del reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

24.0.3

MONTAGNINO, BATTAFARANO, GIARETTA, LAURIA, D'ANDREA, MONTALBANO, BATTAGLIA GIOVANNI, ROTONDO, GARRAFFA, D'ANDREA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Il pagamento della contribuzione per la prosecuzione volontaria può avvenire, a seguito di accordi sindacali, anche da parte dei datori di lavoro interessati. A tal fine, deve essere allegata alla domanda da presentarsi agli enti previdenziali competenti specifica dichiarazione del datore di lavoro nella quale vanno precisati gli accordi sindacali di riferimento. Il datore di lavoro, in caso di mancato adempimento del predetto obbligo contributivo, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116 della legge 23 novembre 2000, n. 388».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitori. fino a concorrenza dell'onere.

24.0.4

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 è sostituito dal seguente:

"Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di 300 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il

predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati, a regime, in 7,750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede a carico del bilancio dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo».

24.0.5

MONTAGNINO, MARINO, BATTAFARANO, TREU, LAURIA, GIARETTA, COVIELLO, VERALDI, BATTAGLIA GIOVANNI, ROTONDO, DATO, GARRAFFA, MONTALBANO, PIZZINATO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, D'ANDREA, COVIELLO

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI e il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi.

4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;

c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'Ici, il valore di 3.100 euro;

d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.

6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.

8. L'integrazione di cui al comma 7 concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l'integrazione ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.

9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato "Fondo", le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni.

10. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, in sede di prima attuazione del presente articolo, il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontare del Fondo è annualmente determinato, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'Inps finalizzate ad attribuire all'Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 5127 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

24.0.47

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 24 inserire i seguenti:

«Art. 24-bis.

(Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il reddito minimo di inserimento (RMI).

2. Il RMI è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui alla presente legge sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

3. Il RMI è costituito da interventi monetari integrativi del reddito e da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti destinatari e dei loro nuclei familiari.

4. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3.

5. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione:

a) competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente. Il comune provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dalla presente legge. L'esercizio delle funzioni è svolto dai comuni, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 9; *b*) la regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi e allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10.

Art. 24-ter.*(Condizioni economiche per l'accesso al RMI)*

1. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;

c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;

d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

2. La sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è attestata dal richiedente mediante la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Con dichiarazione aggiuntiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il richiedente deve altresì attestare che i redditi e i patrimoni di cui alla medesima dichiarazione sostitutiva unica non hanno registrato, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al RMI, incrementi tali da comportare un calcolo virtuale dell'ISEE superiore al 5 per cento di quello indicato al citato comma 1, lettera *a)*.

3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere da *b)* ad *e)*, è attestata con dichiarazione aggiuntiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora tali condizioni siano desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del comma 2, la dichiarazione aggiuntiva ha riguardo alla loro sussistenza anche all'atto della presentazione della domanda di ammissione al RMI.

4. La dichiarazione aggiuntiva presentata ai sensi dei commi 2 e 3 deve altresì contenere l'indicazione di tutti i redditi e gli emolumenti percepiti o in godimento a qualunque titolo, all'atto di presentazione della domanda di ammissione al RMI, dai componenti del nucleo familiare del richiedente, inclusi i trasferimenti previdenziali e assistenziali.

5. Alla dichiarazione aggiuntiva di cui al comma 4 sono allegate le copie degli ultimi stipendi percepiti per attività di lavoro dipendente, degli eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro documento attestante eventuali redditi da lavoro autonomo, impresa o libera professione, nonché della documentazione relativa a beni mobili registrati.

Art. 24-quater.

(Requisiti soggettivi)

1. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.

2. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Tale dichiarazione deve essere presentata da:

a) coloro che sono impegnati in attività formative, incluse le attività di recupero scolastico o di formazione professionale;

b) coloro che attendono alla cura di figli di età inferiore a tre anni o di persone con *handicap* in situazioni di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato e incompatibile con l'attività lavorativa.

Art. 24-quinques.

(Interventi di integrazione monetaria del reddito)

1. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, possono essere stabiliti criteri di oscillazione non superiori al 15 per cento del valore medio nazionale del RMI in relazione alle specifiche condizioni socio-economiche delle diverse regioni. In tale caso, il valore medio nazionale di cui al comma 1 deve risultare verificato come media ponderata calcolata sulla base dei potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni. Il Governo presenta annualmente una relazione sulla situazione delle diverse regioni proponendo eventualmente la revisione dei criteri per la determinazione del RMI da applicare nelle singole regioni; tale revisione può essere altresì proposta dagli altri soggetti partecipanti alla Conferenza unificata.

3. La regione può, in ogni caso, definire con propria legge, per aree specifiche del territorio di competenza, valori differenziati del RMI in relazione alle condizioni socio-economiche delle aree medesime con una oscillazione, in aumento o in riduzione, non superiore al 15 per cento del valore medio regionale definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 o, qualora non stabilito, del valore medio nazionale. In tale caso, il valore medio regionale deve risultare verificato come media ponderata calcolata sulla base dei potenziali beneficiari presenti nelle diverse aree. Sulla proposta regionale va acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui al quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione.

4. Ai soggetti che si trovano nelle condizioni economiche e che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 3 è altresì concessa una ulteriore integrazione mensile del reddito pari alla differenza tra il reddito mensile disponibile, definito ai sensi del comma 5, e la soglia prevista per una persona che vive sola ai sensi dei commi 2 e 3. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.

5. Per reddito mensile disponibile si intende la somma dei redditi e degli emolumenti in godimento o percepiti a qualunque titolo dai componenti il nucleo familiare, inclusi i trasferimenti previdenziali e assistenziali, computati al 100 per cento; allo scopo di incentivare la partecipazione al lavoro remunerato, i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono computati al 75 per cento.

6. L'integrazione di cui al comma 4 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni; ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.

7. L'integrazione di cui al comma 4 ha inizio dal mese successivo alla data di accoglimento della domanda. Essa non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

8. Nella definizione degli interventi di integrazione monetaria del reddito previsti dal presente articolo, il comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari o di manifesta incapacità nella gestione del bilancio familiare, il comune, sentiti i componenti del nucleo familiare, può prevedere che gli interventi di cui al presente articolo siano destinati al soggetto, anche se diverso dal presentatore della relativa domanda, che fornisce le maggiori garanzie di utilizzazione delle prestazioni concesse a beneficio dell'intero nucleo familiare.

Art. 24-sexies.

(Interventi di integrazione sociale)

1. In favore dei soggetti richiedenti l'ammissione al RMI, che si trovano nelle condizioni economiche e che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono altresì effettuati interventi di integrazione sociale, aventi lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e dei relativi nuclei familiari attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tali fini il comune elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, appositi programmi di integrazione sociale.

2. I programmi di integrazione sociale di cui al comma 1:

a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali, e sono finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti maggiorenni; per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale;

b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari; c) sono coordinati con i programmi di sviluppo locale.

3. Al fine di attuare gli interventi di integrazione sociale, il comune può realizzare intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 24-septies.

(Domanda di ammissione al RMI e obblighi dei soggetti destinatari)

1. Per accedere al RMI gli interessati presentano domanda in carta semplice al comune di residenza, completa delle attestazioni e della documentazione previste dagli articoli 2 e 3.

2. I soggetti ammessi al RMI hanno l'obbligo:

a) di comunicare tempestivamente al comune di residenza ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate all'atto della presentazione della domanda. I comuni assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo di cui alla presente legge da parte dei soggetti impossibilitati ad ottemperarvi in modo autonomo; b) di partecipare agli interventi di integrazione sociale;

c) esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, di accettare le eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

3. Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di RMI sulla base della gravità della violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza di minori. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 2, lettera c), comporta tassativamente la revoca delle prestazioni di RMI per i successivi dodici mesi.

4. I soggetti ammessi al RMI le cui dichiarazioni risultano mendaci, fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, sono altresì tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 24-octies.

(Accertamenti e verifiche)

1. Con la dichiarazione aggiuntiva di cui all'articolo 2, comma 3, il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che nel caso di ammissione al RMI possono essere eseguiti controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

2. I comuni effettuano i controlli di cui al comma 1 e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tale fine possono avvalersi dei dati informativi a disposizione dei propri uffici, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e degli altri enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali, degli uffici e delle agenzie del Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali possono

chiedere ulteriori accertamenti, nonché della collaborazione delle Forze di polizia e, in particolare, del Corpo della guardia di finanza.

3. Ai fini di garantire una idonea informazione sulla possibilità di ammissione al RMI, nonché per effettuare controlli efficaci e segnalare eventuali casi di violazione, il comune può realizzare accordi, tramite convenzioni o protocolli d'intesa, con soggetti esterni operanti nel settore sociale.

Art. 24-nonies.

(Controversie in materia di RMI)

1. Le controversie in materia di ammissione al RMI sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza il richiedente.

Art. 24-decies.

(Esercizio delle funzioni comunali)

1. Le funzioni attribuite ai comuni ai sensi della presente legge sono esercitate in ambiti territoriali adeguati definiti dalle regioni. L'esercizio associato è svolto in una delle forme previste dal capo IV e dal capo V del titolo II della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione degli interventi di integrazione monetaria e di integrazione sociale del RMI nell'ambito della programmazione nazionale, regionale e locale prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e coordinano i programmi del RMI con le altre prestazioni sociali e sanitarie, con il sistema formativo, con i piani di sviluppo locali e con i connessi istituti di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3. Le ammissioni al RMI sono stabilite dai comuni, singoli o associati, entro il limite delle risorse assegnate dalla regione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10, all'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 24-undecies.

(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni definiscono gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni comunali di cui all'articolo 9 e assicurano l'attuazione del coordinamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2. Provvedono altresì all'organizzazione e al coordinamento su scala regionale dei

dati di cui all'articolo 12 ed effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prestazioni di RMI ai sensi del medesimo articolo 12.

2. Le regioni predispongono annualmente un rapporto sul numero e sulle caratteristiche dei beneficiari del RMI, sugli interventi erogati e, in particolare, sulla loro durata, tipo e qualità. Il rapporto è trasmesso annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La regione eroga il RMI entro il limite delle risorse del Fondo nazionale per l'erogazione del RMI ad essa attribuite ai sensi del comma 1 dell'articolo 11, eventualmente integrate con risorse proprie ai sensi del comma 4 del presente articolo. La regione può individuare, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, specifici valori del RMI in relazione a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al citato comma I del presente articolo. La regione ripartisce le risorse tra gli ambiti territoriali di cui al citato comma 1, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui al quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nei diversi ambiti e allo specifico valore del RMI definito per ogni ambito o, qualora non stabilito, al valore medio regionale del RMI definito dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 o al valore medio nazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 1.

4. La regione può, altresì, con proprio provvedimento, stabilire una soglia del valore medio regionale del RMI superiore a quella definita dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, o, qualora non stabilita, superiore al valore medio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma la regione provvede con risorse proprie.

Art. 24-duodecies.

(Finanziamento del RMI)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato "Fondo", le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni e al valore medio regionale del RMI definito dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 o, qualora non stabilito, al valore medio nazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 1.

2. In sede di prima attuazione della presente legge il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro, ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Al corrispondente finanziamento si provvede per 500 milioni di euro con equivalente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

per i restanti 500 milioni di euro con le entrate derivanti dal ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni; conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

3. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4, l'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dall'articolo 2.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate ad attribuire all'Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.

Art. 24-terdecies.

(Utilizzo dei dati del RMI e attività di monitoraggio)

1. I dati relativi alla erogazione del RMI, riferiti alle caratteristiche sociali e familiari dei beneficiari, alla durata e all'importo delle prestazioni, alle cause della sua eventuale cessazione, riduzione o sospensione, nonché alle caratteristiche degli interventi attuati, sono inseriti nel sistema informativo dei servizi sociali previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali dati sono altresì acquisiti e utilizzati dalle regioni ai RMI del monitoraggio delle prestazioni di RMI e sono resi disponibili agli enti locali interessati, alle amministrazioni centrali dello stato e alla commissione di indagine sulla esclusione sociale istituita dall'articolo 27 della citata legge n. 328 del 2000. I dati possono essere diffusi, in forma anonima, per finalità di ricerca e di studio.

2. La commissione di indagine di cui al comma 1 definisce un modello *standard* per la raccolta dei dati, a cui si attengono i soggetti competenti per l'attuazione degli interventi relativi al RMI.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge».

Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono diminuiti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 15 per cento dell'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa cor-

rente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

24.0.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi.

4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;

c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;

d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.

6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.

8. L'integrazione di cui al comma 7 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.

9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato "Fondo", le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse ragioni.

10. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, in sede di prima attuazione della presente legge il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate ad attribuire all'Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2005, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.0.7

SALVI, DI SIENA, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Paolo, BARATELLA, IOVENE

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente.

«Art. 24-bis.

(Istituzione del reddito sociale minimo)

1. Dal 1° gennaio 2005, è istituito il reddito sociale minimo, con conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7 Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

«Art. 42-ter.

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IR-

PEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento».

«Art. 42-quater.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato».

24.0.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento)

1. Nei limiti di 900 milioni di euro per l'anno 2005, di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006 e 2007, e fino alla data del 31 dicembre 2007 i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2006.

2. La disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

24.0.9

MONTAGNINO, BATTAFARANO, MARINO, TREU, LAURIA, GIARETTA BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, DATO, GARRAFFA, MONTALBANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO, PILONI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga ed estensione del reddito minimo d'inserimento)

1. Nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2005, di 500 milioni di euro per l'anno 2006, e fino alla data del 31 dicembre 2006, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2006.

2. La disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari 500 euro annui».

24.0.10

MONTAGNINO, BATTAFARANO, MARINO, TREU, LAURIA, GIARETTA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, DATO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO, GARRAFFA, MONTALBANO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente.

«Art. 24-bis.

(Proroga del Reddito minimo d'inserimento)

1. Nelle more della concreta attuazione del Reddito di ultima istanza, di cui all'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e comunque fino alla data del 31/12/2005, i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, e nei limiti di 250 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2005, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».

24.0.11

MONTAGNINO, BATTAFARANO, MARINO, TREU, LAURIA, GIARETTA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, DATO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO, GARRAFFA, MONTALBANO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga della sperimentazione del Reddito minimo d'inserimento)

1. All'articolo 5 del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2002, n. 284, sostituire le pa-

role "e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti" con le seguenti: "e comunque entro il limite degli stanziamenti già assegnati"».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitori fino a concorrenza dell'onere.

24.0.12

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Reddito minimo di inserimento)

1. Nei limiti delle maggiori entrate per l'anno 2005 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche».

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1 per cento».

24.0.13

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO, GIARETTA, ROTONDO, MONTALBANO, GARRAFFA, D'ANDREA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, possono provvedere alla

copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

Consequentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente.

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».

24.0.14

BATTAGLIA Giovanni, MONTAGNINO, ROTONDO, MONTALBANO, GARAFFA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle Regioni, possono provvedere alla copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

Consequentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

24.0.15

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili)

1. Per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno si provvede, in prioritaria, con la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, già in servizio, ai sensi del decreto legislativo dicembre 1997, n. 468, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento».

24.0.16

FERRARA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Interventi di carattere sociale)

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1 e 8, decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del 200 per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) e la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo 15, sono abrogate;

b) all'articolo 146, comma 1, le parole: "f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "ed f)";

c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "i-bis) e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: "ed i-bis)».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 36.000;

2006: - 63.000;

2007: - 36.000.

24.0.17

BIANCONI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Incentivi per le cooperative e imprese sociali)

1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed alle altre organizzazioni con natura di impresa sociale, ivi comprese le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Per gli anni successivi, il Fondo viene finanziato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato anche con contributi di Regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

24.0.18

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 24, aggiungere i seguenti:

«Art. 24-bis.

(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)

1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema

di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato "Fondo".

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

Art. 24-ter.

(Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

Art. 24-quater.*(Funzionamento del Fondo)*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 21-*bis* sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 21-*bis*.

Art. 24-quinquies.*(Dotazione del Fondo)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 21-*sexies*;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Art. 24-sexies.

(Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza)

1. Agli oneri di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 21-quinquies, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo II del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 21-ter».

24.0.19

BAIO DOSSI, GIARETTA, LIGUORI, DETTORI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)

1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito,

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato "Fondo".

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, prov-

vede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale così costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dal comma 9;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

9. È introdotta una imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, determinata, limitatamente agli anni 2005 e 2006, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento, graduato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo differenziato in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dall'anno 2007, è determinata annual-

mente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 9, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui al comma 5».

24.0.20

MONTAGNINO, TREU, DATO, BATTAFARANO, GIARETTA, PILONI, BATTAGLIA
Giovanni, ROTONDO, VERALDI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Ai cittadini che utilizzano in modo continuativo apparecchiature elettromedicali necessarie per la vita, presso il proprio domicilio, sono riconosciute, con decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro delle attività produttive, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alternativamente o cumulativamente, le seguenti agevolazioni riguardo ai costi derivanti dall'incremento obbligato dei consumi:

- a) annullamento dei costi iniziali e fissi per la variazione di potenza;
- b) abbattimento dell'IVA o IVA agevolata sui consumi;
- c) riduzione di una quota dei consumi in maniera forfettaria».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

24.0.21

GUERZONI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, un decreto che stanziava un contributo di 500 euro a compensazione del costo di un defibrillatore semiautomatico non usato per tutti coloro che l'acquistano entro il 31 dicembre 2004, da erogare secondo le modalità del credito di imposta purchè siano ricompresi tra i soggetti individuati dagli articoli 5, 87 e 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero siano organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

2. Coloro che acquistano un defibrillatore semiautomatico secondo le modalità di cui al comma 1, sono tenuti ad informare entro tre mesi dall'acquisto l'Azienda sanitaria locale di riferimento, unitamente ai modi dell'uso ed al responsabile dell'ufficio».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.200;
2006: - 1.200;
2007: - 1.200.

24.0.22

FALOMI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali un Fondo Sperimentale di Garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi a lungo termine dagli istituti ed aziende di credito a favore dei soggetti identificati nel comma 2 per l'acquisto della prima casa.

2. Hanno diritto ad accedere al fondo gli istituti bancari che consentano l'apertura di credito a lungo termine per l'acquisto della prima casa ai lavoratori con contratti a tempo determinato⁷ contratti di collaborazione a progetto, contratti di somministrazione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e tutti coloro che versano alla gestione separata INPS e non abbiano un'altra cassa previdenziale.

3. La garanzia di cui al comma 1 è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sul debitore.

4. Le dotazioni previste per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono identificati in 100 milioni di euro per ogni anno e sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949, beneficiari del presente provvedimento, sono tenuti a versare nelle casse del fondo un *tantum*, all'atto dell'erogazione del finanziamento al richiedente, nella misura del 0.5% dell'importo originario del finanziamento ammesso dal comma 1 del presente articolo;

b) da un contributo dello Stato di 27 milioni di Euro per ogni anno;

c) da un contributo annuo pari al 3% del reddito che le Fondazioni Bancarie destinano ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 comma i3 e del D.M. 18 maggio 2004 n. 150.

5. Il Fondo Sperimentale di Garanzia è amministrato da un comitato composto: dal Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali o suo delegato, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante designato dalla ass.ni sindacali dei lavoratori atipic maggiormente rappresentative.

6. Al comitato di cui al comma precedente spetta di deliberare in ordine:

a) ai criteri ed alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

b) Alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti da parte degli aventi diritto alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949 per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

d) le deliberazioni di cui al punto a sono assunte con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali.

7. Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere.

8. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa per il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 43**, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n 917 sostituire alla lettera:

e) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento.

Successivamente aggiungere, dopo la lettera *e)*:

f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 43-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma I dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 43-ter.

(Sulle Scommesse ed i pronostici)

1. il comma 10, dell'articolo 8 della legge 200 del 1° agosto 2003 è abrogato.

Art. 43-quinquies.

(Sulle Società quotate in borsa nei mercati europei)

1. L'articolo 11 del DL 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326 è abrogato.

Art. 43-sexies.

(Sulle Società di Cabotaggio)

1. Il comma 14 bis, dell'articolo 39 del DL 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326 è abrogato.

Art. 43-septies.

(Sulla Tassazione degli interessi per i soggetti residenti nei paradisi fiscali)

1. Il comma 1, dell'articolo 41 del DL 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326 è abrogato.

Art. 43-octies.

(Sui Fondi di Investimento Immobiliare)

1. I commi 9 e 11, dell'articolo 41-bis del decreto-legge 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326 sono abrogati».

24.0.23

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituire, in via sperimentale per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto Fondo per l'anno 2005 è fissata in 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 43, Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000.

24.0.24

GIARETTA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente.

«Art. 24-bis.

(Interventi di carattere sociale)

1. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione è istituito, in via sperimentale per l'anno 2005, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, un Fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e per le Pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura del 10 per cento».

24.0.25

PEDRIZZI, BONATESTA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. L'importo di euro 1.500,00 di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2003, a favore dei nuclei familiari con un reddito complessivo fino a euro 25.000, è incrementato a 3000 euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo

148 della legge 23 dicembre 2000. n. 388, e riassegnate al Fondo di garanzia per il credito al consumo, di e cui al decreto ministeriale».

24.0.26

PEDRIZZI, BONATESTA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. L'importo di euro 1.500,00 di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2003, a favore dei nuclei familiari con un reddito complessivo fino a euro 15.000, è incrementato a 2000 euro».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e riassegnate al Fondo di garanzia per il credito al consumo, di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2003».

24.0.27

PEDRIZZI, SALERNO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Per ogni secondo figlio la detrazione fiscale è aumentata 3 516,46 euro a 1000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

24.0.28

TONINI, GIARETTA, MORANDO, MARINO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2005 è istituito l'assegno per i figli che sostituisce tutti gli istituti e prestazioni destinati al sostegno menetario alle responsabilità familiari, le detrazioni d'imposta, gli assegni familiari e per il nucleo familiare previsti dalla legislazione vigente.

2. Le somme corrispondenti agli oneri gravanti sul bilancio dello Stato per gli istituti e prestazioni di cui al comma 1, sono utilizzate per il finanziamento dell'assegno per i figli.

3. L'importo dell'assegno per ciascun figlio è decrescente in base al valore complessivo dell'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare.

4. Il Ministro del lavoro e politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 aprile del 2005, fissa i criteri per la corresponsione dell'assegno.

5. Le risorse disponibili di cui al comma 2 sono incrementate di 300 mln di euro nel 2005, di 212 milioni di euro nel 2006 e di 624 milioni di euro nel 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

24.0.29

BONATESTA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

Per effetto delle disposizioni previste dal decreto legge del 13 marzo 1988, n. 69 convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153 non sono più compresi tra i componenti del "nucleo familiare", ai fini della corresponsione dell'assegno di cui all'oggetto, i figli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età».

24.0.30

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. In attesa di una revisione della disciplina di cui Legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla Legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto agli stessi lavoratori, a titolo di risarcimento una tantum, l'importo di euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2005 - 2007, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto».

Conseguentemente:

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

24.0.31

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 3, primo periodo, le parole: "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno" sono soppresse.

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 60 milioni di euro annui per gli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, l'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

24.0.32

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25"».

Conseguentemente:

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

24.0.33

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«24-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento anticipato)

Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 2002, n. 257, "Pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto" e successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni" sono soppresse».

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

6. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

24.0.34

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Integrazione alla disciplina previdenziale a favore dei lavoratori esposti all'amianto nella Provincia di Crotona)

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, e successive modificazioni, si estendono a tutti i lavoratori occupati nell'area della Provincia di Crotona che siano stati esposti in maniera continuativa all'amianto per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Le relative domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso cui il lavoratore è iscritto. La dichiarazione di esposizione all'amianto deve essere oggetto di specifica autodichiarazione da rendersi da parte del lavoratore ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 444 e n. 445 del 28 dicembre 2000, in luogo di atto sostitutivo di notorietà.

3. Le dichiarazioni sono verificate da parte della gestione previdenziale, previo parere della competente Asl, entro e non oltre i successivi 90 giorni. Decorso tale termine, ove la domanda non risulti respinta per iscritto, la stessa si intende accettata con la conseguente maturazione in capo al lavoratore dei benefici di legge».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,5 per cento».

24.0.35

MICHELINI, THALER, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PIZZINATO, RIPAMONTI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Internati militari italiani – IMI)

1. Al fine di assicurare agli internati militari italiani (Imi) gli indennizzi previsti dalla legge 2 agosto 2000 pubblicata sul Bundesgesetzblatt n. 38 dell'11 agosto 2000, con la quale la Germania ha istituito la Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro», il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad anticipare con propri decreti, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi importi nella misura, con le procedure e le modalità da determinarsi in accordo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM.

2. Per i fini di cui al precedente comma lo Stato si surroga agli aventi diritto nella riscossione degli indennizzi ad essi spettanti previa acquisizione del loro consenso e sottoscrizione degli atti richiesti per agevolare le connesse operazioni di pagamento degli indennizzi stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare idonee iniziative per promuovere le entrate nonché i provvedimenti necessari per iscrivere in Bilancio le partite finanziarie di entrata e di spesa connesse all'anticipazione degli indennizzi ed alla riscossione delle corrispondenti somme presso l'OIM, quale organismo partner previsto dall'articolo 9 della precitata legge del 2 agosto 2000.

4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2005 e di euro 8.000.000,00 ed euro 6.000.000,00 a carico rispettivamente degli esercizi finanziari 2006 e 2007».

Conseguentemente nella tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 8.000;

2006: – 6.000.

24.0.36

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, o ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto

3. È autorizzata altresì la concessione di un contributo in denaro una tantum, che simbolicamente viene stabilito in euro 516,46 a titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti, a ciascun cittadino italiano vivente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai suoi eredi. Sono esclusi dal beneficio economico coloro che usufruirono del beneficio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

4. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

6. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle provvidenze stabilite dalla presente legge e al finanziamento delle iniziative e dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2.

7. È istituito presso il Ministero della difesa il "Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti", al quale affluiscono:

a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 5;

b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini;

c) eventuali contribuzioni di istituzioni e Stati esteri.

2. Il Fondo sarà utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 ed in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

8. All'onere complessivo di 45.000.000 di euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui ai commi 5 e G, stabilito in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede riducendo gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 15 per cento dell'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

24.0.37

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale per crisi aziendale)

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile che abbiano usufruito negli anni 2003-2004 di trattamenti straordinari di integrazione salariale per crisi aziendale, cessati entro la data del 31 dicembre 2004, è concessa, in deroga alla vigente normativa, una proroga degli stessi trattamenti per un periodo ulteriore di 12 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

24.0.38

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I trattamenti retributivi aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi del settore edile sono esclusi dalla base imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari del settore in misura pari al 10 per cento.

3. L'esclusione dall'imponibile di cui al comma 1 si applica a condizione che l'azienda sia iscritta alla Cassa edile e sia in regola con i versamenti ad essa dovuti».

I trattamenti di cui al comma 1 concorrono a formare il reddito da lavoro indipendente di cui all'articolo 51, comma 1, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

24.0.39

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164».

24.0.40

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Gli ex atleti di discipline riconosciute dal Coni che, in seguito ad incidente sportivo abbiano residuo una invalidità superiore al 100 per cento godono dei benefici economico normativi dei grandi invalidi delle Forze dell'ordine».

Conseguentemente, gli autoveicoli trasformati, omologati e immatricolati come autocarro, sono sottoposti al pagamento annuale di una somma di 550 euro non detraibile fiscalmente da obblarsi unitamente alla tassa di possesso. Tale pagamento è dovuto alla possibilità di uso anche promiscuo del mezzo.

24.0.41

MONTAGNINO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga trattamenti di mobilità)

1. Per i lavoratori già dipendenti della STANDA S.p.a., licenziati e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in 48 mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di 36 mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

24.0.42

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure volte ad incentivare le offerte speciali di prodotti di prima necessità)

1. È concesso un credito d'imposta agli esercenti di commercio al dettaglio che adottino iniziative di offerta speciale a prezzo ridotto ai cittadini meno abbienti dei prodotti di cui ai punti 3) e 15), limitatamente alle paste alimentari, al pane ed agli altri prodotti della panetteria ordinaria, della tabella A parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità ed i requisiti per la concessione del predetto credito d'imposta, nel limite massimo di 200 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli importi relative a tutte le voci di natura corrente in misure pari al 1 per cento.

24.0.43

MONTAGNINO, VIVIANI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Nuove norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talassodrepanocitosi e talassemia intermedia, in trattamento trasfusionale o farmacologico con idrossiurea, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile è fissato in 35 anni e, ai fini dell'anzianità contributiva, ogni anno di contribuzione deve essere considerato pari a due".».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».

24.0.44

BATTAFARANO, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Incentivi all'assunzione nelle imprese di laureati
in discipline scientifiche)*

1. È prevista la defiscalizzazione degli oneri sociali per un quinquennio nel caso di assunzione con contratti a tempo indeterminato, o per un triennio nel caso di assunzione a tempo determinato, di laureati in discipline scientifiche. A partire dall'anno successivo al quinto, o al terzo nel caso di contratti a tempo determinato, l'agevolazione si riduce alla metà, poi a un quarto, e si annulla, in entrambe le fattispecie, a partire dall'undicesimo anno. Possono usufruire dell'agevolazione i neoassunti sino al 2010 e i lavoratori già occupati al gennaio del 2000. L'agevolazione è limitata ai settori dell'industria, dei servizi alle imprese e dei servizi di trasporto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

24.0.45

BONFIETTI, ANGIUS, BATTAGLIA Antonio, VITALI

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Interventi a favore dei familiari delle vittime di Ustica)*

1. Ai familiari delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980, si applicano i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, ridurre dei seguenti importi:

2005: - 15.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.050.

24.0.46

GRECO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2003, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavori ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2004 possano sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2005. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

24.0.48

PONZO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo nazionale per l'integrazione scolastica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un apposito «Fondo nazionale per l'integrazione scolastica», finalizzato ad azioni sperimentali per il monitoraggio, il recupero e l'integrazione dei bambini della scuola primaria, affetti da disturbi specifici dell'apprendimento nell'età evolutiva. Il fondo di cui al periodo precedente è dotato di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

2. Il fondo è destinato prioritariamente ad interventi di riduzione e superamento delle difficoltà derivanti da disturbi quali la dislessia, la disgrafia e la discalculia.

3. Le richieste per accedere al fondo dovranno essere presentate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, corredate da progetti integrati recanti parere favorevole dell'Ufficio regionale scolastico competente per territorio.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i soggetti che possono accedere al fondo, le modalità di predisposizione dei progetti, soggetti ai quali può essere affidata la realizzazione dei progetti medesimi, la ripartizione dei finanziamenti tra le regioni, l'importo massimo del contributo che può essere assegnato a ciascun progetto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000.

24.0.49

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito».

Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono diminuiti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 20 per cento dell'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

24.0.50

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata».

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono diminuiti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 20 per cento dell'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

24.0.51

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroghe ammortizzatori sociali)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavora-

tori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive».

24.0.1

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, GIARETTA, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, BATTAGLIA GIOVANNI, ROTONDO, PILONI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga trattamenti di cassa integrazione)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2005, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n.236, è incrementato nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre i seguenti importi nella misura del 10 per cento, per l'anno 2005:

«Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7775;
- art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7777;
- art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7779;
- art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7781».

24.0.100 (già 21.0.42)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga trattamenti di cassa integrazione)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.101 (vedi 24.0.43)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI

Dopo l'**articolo 24**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione)

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 770.587;
2006: - 770.587;
2007: - 617.000.

e alla medesima tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 153.500.

24.0.52

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Risorse per apprendistato per soggetti maggiori di 18 anni)

1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e come modificato dall'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005"».

24.0.53/1

MORO

Sopprimere il comma 2.

24.0.53

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Associati in partecipazione e gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "in un'apposita gestione" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335";

b) al comma 2, le parole da: "alla gestione separata" fino a: "n. 335" sono soppresse;

c) il comma 9 è abrogato.

2. All'articolo 58 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti:

a) al comma 2:

1) la parola: "tredici" è sostituita dalla parola: "dodici";

2) le parole: "sei eletti dagli iscritti al Fondo" sono sostituite dalle seguenti: "cinque designate dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti, al Fondo medesimo";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».

24.0.54

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ordinamento degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie)

1. Negli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l'articolo 2409-bis terzo comma, del codice civile».

24.0.55

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese)

1. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla fondazione un contributo di un milione di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 328 del 2000: legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Art. 20, comma 8, Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali – cap 1711), apportare la seguente modificazione:

2005: – 1.000.

24.0.56

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, della legge 236/93, per le imprese che non rientrano nella disciplina della CIGS e per le imprese artigiane)

1. All'articolo 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2005" e al secondo periodo le parole "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2004". A tal fine è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

ORDINE DEL GIORNO

0/3223/76/5^a

BONFIETTI, ANGIUS, BATTAGLIA Antonio, VITALI, FERRARA, MARINO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

impegna il Governo ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché ai familiari delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980, in quanto titolari del relativo diritto soggettivo, si applichino i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

593^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che il Governo, con riferimento al disegno di legge n. 3223, ha presentato l'emendamento 40.500, in materia di studi di settore. Propone pertanto di fissare a domani, martedì 7 dicembre, alle ore 14.00 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così resta convenuto.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana sono stati esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 24 del disegno di legge finanziaria.

Il Presidente dichiara quindi inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 25.72, 25.73, 25.102, 25.116 (limitatamente al comma 6-bis), 25.126, 25.145, 25.153 (limitatamente all'anno 2007), 25.160, 25.168, 25.183, 25.184, 25.186, 25.191, 25.194, 25.196, 25.198, 25.200, 25.201, 25.207, 25.210, (limitatamente alla lettera c), primo periodo), 25.212, 25.0.17, 25.0.30, 25.0.31, 25.0.35 (limitatamente al comma 1),

25.0.54, 25.0.55, 25.0.59 (limitatamente al comma 1), 25.0.65, 25.0.90, nonché inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti 25.500, 25.0.34, 25.0.53.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*), illustrando l'emendamento 25.3, evidenzia come, rispetto a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 25 del disegno di legge finanziaria, si tratti di una proposta alternativa del finanziamento complessivo della spesa del servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, con l'obiettivo di far sì che la spesa sanitaria corrisponda al 7 per cento del prodotto interno lordo, in linea con quanto avviene in altri Stati europei, e ciò attraverso aumenti graduali nel triennio 2005-2007. L'emendamento si connota poi per l'introduzione di nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie.

Riferendosi poi all'emendamento 25.55, richiama l'attenzione sulla circostanza che la proposta in esso espressa è stata variamente sottoscritta da tutti i componenti della Commissione sanità.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*), illustra quindi l'emendamento 25.141, richiama l'attenzione sugli effetti virtuosi che deriverebbero dall'approvazione della proposta in esso contenuta, per la quale le prescrizioni dei farmaci il cui brevetto è scaduto dovranno essere effettuate nelle ricette esclusivamente attraverso l'indicazione del principio attivo, del relativo dosaggio e della forma farmaceutica. Consentendo al medico di prescrivere il principio attivo si produrranno a suo avviso vantaggi sia per il servizio sanitario nazionale sia per il cittadino. Lo Stato, in particolare, garantirà che il farmaco indicato contiene effettivamente quel dato principio attivo e ciò costituirà al tempo stesso una garanzia ed una misura di prevenzione rispetto agli effetti negativi per la salute dei cittadini che potrebbero derivare dalla deregolamentazione del settore.

Il senatore MORO (*LP*) illustra brevemente l'emendamento 25.6 nel quale si prevede che la metà delle risorse stanziata, a titolo di ulteriore finanziamento posto a carico dello Stato, in favore dell'Ospedale «Bambino Gesù» sia destinato per il finanziamento della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra brevemente l'emendamento 25.15 di cui è il primo firmatario dandone lettura alla Commissione e raccomandandone l'approvazione per la considerazione che la proposta in esso contenuta introduce un meccanismo virtuoso per il controllo ed il monitoraggio della spesa sanitaria per i rinnovi contrattuali.

Illustra quindi l'emendamento 25.144 e, in considerazione dell'esigenza di correggere alcune imprecisioni del testo, lo modifica riformulandolo nell'emendamento 25.144 (testo 2), evidenziando come la proposta in

esso contenuta serva a garantire unitarietà nell'azione di contenimento della spesa farmaceutica.

Riferendosi quindi all'emendamento 25.146, il senatore Ferrara sottolinea come si tratti, al pari di altre proposte a sua firma, della riproposizione del testo di emendamenti già approvati dalla Commissione competente in materia di sanità della Camera dei Deputati.

Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 25.163, osservando che l'emendamento esclude anche i farmaci con prezzo al pubblico non superiore a 5 euro dall'ambito dei medicinali destinati al mercato interno e rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, per i quali il produttore deve calcolare uno sconto ulteriore del 6, 8 per cento pari al 4, 12 per cento sul prezzo al pubblico, IVA compresa, trasferendo tale sconto alle farmacie, per il tramite del grossista, ferme restando le quote di spettanza al grossista stesso ed alla farmacia.

Con riferimento poi all'emendamento 25.203 evidenzia come la proposta in esso contenuta riproduca il testo di un disegno di legge già approvato in Commissione sanità dell'altro ramo del Parlamento, invitando conclusivamente il Governo a valutare se con l'occasione non si possa anche allargare la platea dei beneficiari, in favore di emotrasfusi o soggetti a trasfusioni chimiche.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), illustrando l'emendamento 25.55, fa presente che la proposta in esso contenuta si sostanzia nel trasferimento in tabella B dei farmaci in commercio definiti OTC, attualmente indicati in tabella C. La proposta non comporta oneri per la finanza pubblica determinando invece risparmi non solo per il servizio sanitario nazionale ma anche per i cittadini, anche per via della migliore informazione che è offerta ai medesimi attraverso la considerazione di tali farmaci in una diversa tabella.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 25.0.29, che intende venire incontro ad alcune farmacie, come ad esempio quelle rurali che risulterebbero altrimenti eccessivamente penalizzate.

La senatrice BOLDI (*LP*) illustra l'emendamento 25.85 di cui raccomanda l'approvazione in quanto propone di far venir meno un appesantimento burocratico, quale ritiene essere l'obbligo della controfirma del medico sulla prescrizione medica. Riferendosi poi agli emendamenti 25.86 e 25.87, evidenzia come entrambe le proposte riguardino persone affette da sindrome di Dawn. Nel primo caso, con l'obiettivo di far venir meno possibili disparità di trattamento tra regioni, si propone di riconoscere sin dalla nascita l'indennità di accompagnamento in favore dei soggetti indicati. Con l'emendamento 25.87 invece si consente in favore dei medesimi la possibilità di cumulare la pensione di reversibilità agli eventuali redditi da lavoro. Poiché tali persone in ragione della loro malattia ben difficilmente sono in grado di acquisire una piena capacità lavorativa, il beneficio che verrebbe riconosciuto consentirebbe di compensare l'assenza di una piena autonomia. Sottolinea altresì che da tale riconoscimento non do-

verrebbero derivarne oneri rilevanti per lo Stato, anche in considerazione dell'aspettativa di vita dei portatori di detta sindrome.

Si sofferma poi brevemente sull'emendamento 25.112 osservando come sia inaccettabile il fatto che alcune regioni applichino costi di D.R.G diversi a parità di prestazioni a secondo che il paziente sia residente nella regione o provenga da altre regioni.

Illustra quindi l'emendamento 25.135 con il quale si propone di assicurare il pieno finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e degli oneri contrattuali, osservando che l'obiettivo avuto di mira dall'emendamento è quello di far sì che un cittadino che si rivolga ad una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, deve poter trovare garantiti la soddisfazione dei suoi bisogni sanitari essenziali. Con l'emendamento si intende infatti porre rimedio a casi frequenti in cui le strutture sanitarie, avendo consumato le risorse previste nel budget, rifiutano di eseguire accertamenti diagnostici o ricoveri non d'urgenza, rinviandoli al nuovo esercizio. L'emendamento consentirebbe di garantire sia in strutture pubbliche sia private accreditate l'espletamento dei servizi essenziali per loro cura dei cittadini.

Si sofferma poi brevemente sull'emendamento 25.164 diretto a disciplinare il superamento da parte delle regioni del tetto fissato per la spesa farmaceutica, evidenziando, tra l'altro, il ruolo attribuito al Ministero dell'economia chiamato a provvedere, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia italiana per il farmaco, ad effettuare compensazioni tra le regioni.

Il senatore SALERNO (AN) aggiunge la sua firma sull'emendamento 25.164.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) illustra l'emendamento 25.92 che prevede l'adozione, a cura dell'Agenzia italiana del farmaco, di un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico al riguardo e a garantire agli operatori del settore, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di quelli disponibili. Si tratta di una proposta a suo avviso meritevole in quanto favorisce la possibilità di utilizzo dei farmaci bioequivalenti, individuati non dal marchio ma dal loro principio attivo, con risparmi notevoli di spesa che possono prevedersi nell'ordine del 20 per cento rispetto ai costi sostenuti per l'acquisto di farmaci cosiddetti di marca, con evidenti benefici per i cittadini e l'erario.

Illustra quindi brevemente gli emendamenti 25.151 e 25.152, raccomandandone l'approvazione, in particolare del primo, dichiarando di non condividere il ruolo, per così dire, di delatori che viene dall'articolo 25, comma 9, del disegno di legge finanziaria, attribuito ai pediatri di libera scelta con riferimento al compito di segnalare alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi.

Si sofferma poi sull'emendamento 25.0.62, sottolineando come la proposta in esso contenuta cerchi di premiare, attraverso la concessione di un credito d'imposta in misura variabile, aziende che attivano progetti ricerca, con specifica attenzione ai farmaci cosiddette orfani ossia destinati a curare terapie rare per cui è prevista parte consistente della defiscalizzazione. Si tratta di una proposta che potrà permettere alle aziende di continuare a fare ricerca ma al tempo stesso continuare a stare in modo competitivo sul mercato.

Il sottosegretario VEGAS illustra brevemente l'emendamento 25.100 evidenziando come con esso si introducono precisazioni meramente tecniche. Quanto poi all'emendamento 25.161 fa presente che la proposta in esso contenuta non fa altro che reintrodurre nel testo una parte del comma 11 soppresso dalla Camera dei deputati.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), illustrando l'emendamento 25.136, evidenzia che il Governo ha inopportunamente ridotto in modo considerevole gli stanziamenti in favore del Fondo globale per la lotta all'HIV, alla tubercolosi ed alla malaria nonché le risorse destinate al finanziamento di organismi multilaterali ed organizzazioni non governative. Dopo aver ricordato come l'istituzione del predetto Fondo per la lotta all'HIV possa ascrivere al merito del Governo italiano, in occasione del vertice dei G8 di Genova, sottolinea come la riduzione degli stanziamenti rivesta un carattere di gravità in quanto ad essi è correlato, ai sensi del regolamento istitutivo, l'entità del contributo al Fondo posto a carico degli Stati Uniti d'America.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva come le ragioni che hanno condotto a dichiarare l'inammissibilità dell'emendamento 25.186 dovrebbero indurre la Presidenza ad una medesima soluzione per l'emendamento 25.146

Il senatore IZZO (*FI*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 25.156.

Il senatore LAURO (*FI*) richiama l'attenzione sull'emendamento 25.189.

Con riferimento all'emendamento 25. 204, il senatore BONGIORNO (*AN*) fa riserva di approfondire la questione sollevata dalla sua proposta nel prosieguo dell'esame.

Seguono brevi interventi della senatrice BOLDI (*LP*) – che dichiara di non comprendere le ragioni della inammissibilità sancita per l'emendamento 25.207 – e del sottosegretario CURSI – che sottolinea come sarebbe stato preferibile risolvere una volta per tutte la questione di Campione d'Italia.

Tutti i restanti emendamenti sono dati quindi per illustrati.

Il PRESIDENTE invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti relativi all'articolo 25, nonché sugli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo.

Il relatore, senatore Paolo FRANCO (*LP*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 25.85, 25.107, 25.114, 25.125, 25.144 (testo 2), 25.163, 25.164, 25.169, 25.170 e 25.212/a. Si rimette invece al parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti 25.6, 25.7, 25.15, 25.17 e 25.36, nonché sugli emendamenti da 25.42 a 25.71, di analogo tenore. Si rimette al parere del Governo anche sugli emendamenti 25.97, 25.103 e 25.112, la cui approvazione precluderebbe l'emendamento 25.100 presentato dal Governo, nonché sugli emendamenti 25.203 e 25.044. Si rimette infine alla Commissione sugli emendamenti 25.141 e 25.146, formulando un parere contrario su tutti i restanti emendamenti, compresa la proposta 25.161 del Governo.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento 25.15.

Si apre, quindi, un dibattito sulla proposta 25.15 in cui interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) chiedendo chiarimenti posto che essa non esplicita il legame tra la riduzione della spesa per i rinnovi contrattuali e la più generale riduzione derivante dal tetto alle spese del 2 per cento.

Intervengono poi i senatori MARINO (*Misto-Com*), CICCANTI (*UDC*), FERRARA (*FI*), NOCCO (*FI*), MARINI (*Misto-SDI*), per chiedere chiarimenti in merito alla suddetta proposta: se essa abbia ad oggetto spese per il personale ovvero fornitura di beni e servizi.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della intenzione del senatore Ferrara di modificare il testo dell'emendamento 25.15 nell'emendamento 25.15 (testo 2), al fine di chiarire che la riduzione delle spese ivi prevista concerne il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi, propone, su richiesta del sottosegretario VEGAS, di accantonarlo al momento della votazione.

Il sottosegretario VEGAS esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 25.17, 25.53, 25.107, 25.144 (testo 2), 25.151, a condizione che venga riformulato, 25.169 e 25.044.

Si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 25.85 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 25.90, mentre invita il senatore Di Girolamo a riformulare l'emendamento 25.92. Fa poi presente che non ritiene possibile sostituire l'emendamento governativo 25.100 con gli emendamenti 25.97, 25.103 e 25.112, poiché ritiene sostanzialmente diversa la filosofia ispiratrice delle proposte emendative in que-

stione. Si rimette ancora alla Commissione sugli emendamenti 25.114, 25.125 e 25.146. Propone infine di accantonare gli emendamenti 25.36, 25.90, 25.161, 25.164, 25.170 e 25.203. Formula, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa alla votazione delle proposte emendative all'articolo 25, nonché degli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo.

Con distinte votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 25.1 e 25.2.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 25.3, lamenta la scarsità delle risorse destinate agli interventi nel settore sanitario dalla finanziaria per l'anno 2005.

Posto ai voti l'emendamento 25.3 è quindi respinto.

All'esito di votazioni separate sono poi respinti gli emendamenti 25.4 e 25.5.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 25.6, ritenendo criticabile oltre che offensivo per i cittadini l'aver realizzato con l'emendamento in esame un'assimilazione tra l'ospedale «Bambino Gesù» e una fondazione privata, sotto il profilo del contributo a carico dello Stato per il relativo finanziamento. Alla proposta di ridurre il finanziamento in favore del «Bambino Gesù» osterebbe non soltanto la diversa natura degli enti interessati ma anche l'opera meritoria svolta da molti anni ed in modo che non conosce eguali in Italia dall'Ospedale predetto nella cura di malattie, anche rare.

Previa dichiarazione di voto contrario altresì della senatrice DE PETRIS, la proposta 25.6, posta ai voti, viene respinta.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BOLDI (*LP*), e la dichiarazione di voto contrario della senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) e dei senatori DI GIROLAMO (*DS-U*) e IZZO (*FI*), il quale interviene a nome della propria parte politica, l'emendamento 25.7 è posto ai voti e respinto.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13 e 25.14 che risultano respinti.

La Commissione conviene quindi di accantonare temporaneamente l'emendamento 25.15 (testo 2) previamente riformulato dal primo firmatario.

L'emendamento 25.16 è posto ai voti e quindi respinto, mentre l'emendamento 25.17 risulta invece approvato.

Sono di seguito posti ai voti e respinti gli emendamenti 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.25, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.30, 25.31, 25.32, 25.33, 25.34 e 25.35.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 25.36, come previamente richiesto dal Rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 25.37 e 25.38.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 25.39 e 25.40 risultano respinti.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, sono respinti anche gli emendamenti 25.41, 25.42, 25.43, 25.44, 25.45, 25.46, 25.47, 25.48, 25.49, 25.50, 25.51 e 25.52.

L'emendamento 25.53, posto ai voti congiuntamente agli emendamenti 25.54, 25.55, 25.56, 25.57, 25.58, 25.59, 25.60, 25.61, 25.62, 25.63, 25.64 (testo 2) – riformulato dal senatore GIARETTA (*Mar-DS-U*) in un testo identico alla proposta 25.3 – 25.65, 25.66, 25.67, 25.68, 25.69, 25.70, 25.71 e 25.300 (già 25.0.52), di identico contenuto, risulta invece approvato.

Sono di seguito posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 25.74 e 25.75.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*), l'emendamento 25.76 è posto ai voti e quindi respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice BOLDI (*LP*) sulla proposta 25.77, la stessa, posta ai voti, viene respinta.

Con separate votazioni risultano poi respinti gli emendamenti da 25.78 a 25.84, mentre l'emendamento 25.85, in relazione al quale il rappresentante del Governo si era rimesso alle valutazioni della Commissione mentre il relatore aveva espresso avviso favorevole, posto ai voti, viene approvato.

Sulla proposta 25.86 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BOLDI (*LP*).

Posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 25.86, 25.87 e 25.88. La proposta 25.90 viene accantonata dalla Commissione, mentre l'emendamento 25.91 viene respinto.

L'emendamento 25.92 (testo 2), riformulato dai relativi presentatori in accoglimento delle osservazioni del rappresentante del Governo, posto congiuntamente ai voti con gli emendamenti 25.93 (testo 3), 25.94 (testo 2), 25.95 (testo 2) e 25.96 (testo 2), riformulati dai presentatori in una versione identica alla proposta 25.92 (testo 2), viene accolto.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 25.97, 25.98 e 25.99, mentre l'emendamento 25.100 del Governo, posto ai voti, viene approvato.

Posto ai voti, viene altresì respinto l'emendamento 25.101, mentre gli emendamenti 25.103, 25.104 e 25.107 del relatore risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 25.100 del Governo.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 25.105, 25.106, 25.108, 25.110 e 25.111, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), il quale fa presente che il comma 5 dell'articolo 25, vietando l'applicazione di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente alle singole prestazioni sanitarie erogate, rischia di risultare penalizzante per talune Regioni, in particolare del Sud del Paese, che attualmente praticano importi inferiori.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la proposta 25.112 è stata ritirata dalla senatrice Boldi.

Analogamente, risulta respinto l'emendamento 25.113.

Posto ai voti, viene invece accolto l'emendamento 25.114, in relazione al quale il rappresentante del Governo si era rimesso alla valutazione della Commissione.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti da 25.115 a 25.124, mentre viene approvato l'emendamento 25.125, in relazione al quale il rappresentante del Governo si era rimesso alla Commissione e il relatore aveva espresso parere favorevole.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti da 25.127 a 25.133, mentre la Commissione decide d'accantonare le proposte 25.134 e 25.156, di tenore simile, accogliendo la richiesta avanzata dal senatore IZZO (*FI*).

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice BAI DOSSI (*Mar-DL-U*), la quale sottolinea l'esigenza che nella prestazione dei livelli essenziali di assistenza non si ingenerino disparità di trattamento tra diverse Regioni, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 25.135; risultano altresì respinte le proposte 25.136, 25.137 e 25.138, mentre l'emendamento 25.139 viene accantonato, accogliendo una richiesta avanzata dal sottosegretario VEGAS.

La senatrice BOLDI (*LP*) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 25.144, sottolineando come la preventiva approvazione del Ministro della salute costituisca un limite non accettabile all'autonomia ed alla responsabilità delle Regioni.

Posti separatamente ai voti vengono altresì respinti gli emendamenti 25.140, 25.141, 25.142, 25.143 e 25.144 (testo2) risultante dalla riformulazione operata dal presentatore, senatore Ferrara, in accoglimento delle osservazioni svolte in precedenza del rappresentante del Governo.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 25.146.

Il senatore MARINO (*Misto-COM*) reputa il contenuto della proposta emendativa non sufficientemente chiaro.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva come entrambi i commi di cui si compone l'emendamento risultino significativamente onerosi, nonostante la previsione per cui l'eventuale trasformazione dei rapporti di lavoro dei professionisti convenzionati da tempo determinato a tempo indeterminato debba svolgersi in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento, poiché non viene indicata la procedura che deve essere seguita per attuare a detta trasformazione: qualora infatti la disciplina delle convenzioni non risulti modificata, la proposta emendativa risulterebbe ultronea, mentre nel caso in cui vi fosse un intervento normativo di modifica, tale ultimo risulterebbe inevitabilmente oneroso. Per tali motivi preannuncia il voto contrario sulla proposta emendativa in discorso.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia a sua volta il voto contrario, evidenziando criticamente la scarsa chiarezza di formulazione e di contenuti dell'emendamento.

Il senatore FERRARA (*FI*), primo firmatario dell'emendamento, fa presente come tale proposta risulti esattamente riproduttiva di emendamenti già approvati in sede di esame da parte della Commissione Bilancio della Camera dei deputati. In relazione al risparmio di spesa consentito dall'emendamento, osserva che esso è insito nella trasformazione dei rapporti di lavoro da contratti a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato, non sussistendo più la necessità di stipulare convenzioni; inoltre, viene introdotta una specifica clausola di limitazione delle trasformazioni effettuate entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento, rilevando come esso incoraggi le Regioni a procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro dei medici in contratti a tempo

indeterminato, assicurando un migliore servizio per i cittadini ed una riduzione dei costi.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) preannuncia invece il voto contrario sulla proposta emendativa, facendo osservare come, da un lato, rapporti contrattuali a tempo indeterminato risultino inevitabilmente maggiormente onerosi rispetto ai contratti a tempo determinato, dall'altro, il mancato rispetto della normativa in materia di contrattazione collettiva nel pubblico impiego risulti scarsamente condivisibile.

Dopo che i senatori IZZO (*FI*) e NOCCO (*FI*) hanno richiesto ai presentatori il consenso per aggiungere la propria firma, posto ai voti, l'emendamento 25.146 viene accolto.

Posti separatamente ai voti vengono quindi respinti gli emendamenti da 25.147 a 25.159, mentre gli emendamenti 25.161 del Governo e 25.162, di identico contenuto, vengono accantonati dopo una dichiarazione di voto contrario della senatrice BOLDI (*LP*); viene altresì respinto l'emendamento 25.163, mentre l'emendamento 25.164 (testo 2), riformulato dal senatore SALERNO (*AN*) in accoglimento delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, viene accantonato.

Con separate votazioni vengono inoltre respinti gli emendamenti da 25.165 a 25.167.

Si passa poi alle dichiarazioni di voto relative all'emendamento 25.169.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa osservare che, pur risultando condivisibile l'intento della generazione e consegna di una tessera sanitaria a tutti i soggetti aventi diritto, l'affidamento del relativo compito al Ministero dell'economia e delle finanze implica la predisposizione di un'apposita struttura amministrativa, attività che non potrà che risultare onerosa.

Il rappresentante del GOVERNO replica che la predisposizione delle tessere sanitarie si prevede avvenga mediante un sistema di parziali sponsorizzazioni, già delineato nella legge finanziaria per il 2004, e che l'attività di composizione da parte dell'Istituto poligrafico dello Stato è già in corso di svolgimento. Fa inoltre presente che, qualora la proposta emendativa fosse risultata onerosa, avrebbe necessitato di apposita copertura finanziaria. Inoltre, ricorda che dalle sperimentazioni avviate, ad esempio nella Regione Abruzzo, è emersa l'efficacia di tale sistema il quale, nel permettere di porre rimedio alle discrepanze esistenti rispetto alla situazione reale, consente una razionalizzazione delle spese.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) si associa alle considerazioni svolte in precedenza dal senatore Morando e preannuncia, anche a nome

della propria parte politica, il voto contrario sull'emendamento in discorso, evidenziando come il Ministero dell'economia e delle finanze non sia competente in materia sanitaria, risultando a suo giudizio necessario un monitoraggio da parte del Ministero della salute. Evidenzia inoltre come non siano stati forniti i dati sulle sperimentazioni finora effettuate, osservando peraltro come in Lombardia il nuovo sistema abbia dato esiti scarsamente soddisfacenti.

Posto ai voti, l'emendamento 25.169 viene approvato.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 25.170 del relatore.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*), la quale fa presente come incentivare la ricerca e la cura sulle malattie degenerative, con una copertura finanziaria derivante dall'incremento dell'accisa sull'alcol etilico, determini un duplice beneficio sanitario, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 25.171.

Posti separatamente ai voti vengono quindi respinti gli emendamenti da 25.172 a 25.202, mentre l'emendamento 25.203 viene accantonato su richiesta del GOVERNO in quanto la proposta va rimeditata posto che non risolve il problema del contenzioso.

Con separate votazioni vengono poi respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 25, ad eccezione dell'emendamento 25.212a, che viene accantonato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 25.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 25.0.1 a 25.0.43.

Posto ai voti l'emendamento 25.0.44 viene approvato, mentre l'emendamento 25.0.45 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 25.146.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 25.0.46 (testo 2).

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 25.0.47, 25.0.48, 25.0.49 e 25.0.50, mentre, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore IZZO (*FI*), il quale precisa altresì che le citate date del 26 aprile 1996 e del 20 luglio 2000 devono intendersi riferite, rispettivamente, al 29 aprile 1996 e al 28 luglio 2000, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 25.0.51.

Poste ai voti vengono infine respinte tutte le restanti proposte emendative volte ad introdurre un ulteriore articolo dopo l'articolo 25.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il presidente AZZOLLINI avverte che tutte le proposte emendative in discorso sono date per illustrate dai relativi presentatori e dà quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in discorso e il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 26, nonché quelli intesi ad aggiungere articoli dopo l'articolo 26.

Appreziate le circostanze, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 21,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, MARTEDÌ 7 DICEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata per martedì 7 dicembre, alle ore 9 è posticipata alle ore 10,15.

La Commissione prende atto.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE
PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 0,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223**Art. 25.****25.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo 25.**Conseguentemente:*

1) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5»;

2) a partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato da stanziamenti previsti per gli interventi di-

disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione, ad esclusione di quelli finalizzati a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, assicurando in ogni caso i servizi e le prestazioni che costituiscono soddisfazione dei diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi volti a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 120 della Costituzione.

Conseguentemente:

1) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-

ticoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5»;

2) a partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.3

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, GIARETTA, D'ANDREA

Al comma 1, sostituire le parole «è determinato in» fino a «l'anno 2007» con le seguenti: «è determinato in 90.106 milioni di euro per l'anno 2005, 93.000 milioni di euro per l'anno 2006, 96.000 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

25.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da «88.250» fino alla fine del periodo con le seguenti «è determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2005, 100.000 milioni di euro per l'anno 2006 e 100.000 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente:

1) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5»;

2) a partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

1) La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2) Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni

uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3) La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.5

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, LONGHI, BETTONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «88.250 milioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «90.106 milioni di euro per l'anno 2005, 93.000 milioni di euro per l'anno 2006 e 96.000 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole «per l'anno 2005» con le seguenti «a decorrere dall'anno 2005» e la parola «500» con la parola «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) all'articolo 42, sostituire il comma 38 con il seguente: «38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge n. 388 del 2000, anche al

fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 550 milioni di euro»;

d) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-ter. (*Revisione aliquote sui prodotti alcolici*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 42-quater. (*Aliquote relative alle rendite di capitale*). – 1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 42-quinquies. (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). – 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo svi-

luppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

25.6

MORO, PIROVANO

Al comma 1, sostituire le parole «I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù"» con le seguenti «I predetti importi ricomprendono anche quello di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù" e quello di 25 milioni di euro, a titolo di finanziamento da parte dello Stato, a favore della Fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor"».

25.7

PIANETTA, ASCIUTTI, CARRARA, SCOTTI, TRAVAGLIA, ZORZOLI, CASTAGNETTI, RIZZI, COMINCIOLI, BOLDI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospe-

dale "Bambino Gesù"» con le seguenti: «I predetti importi ricomprendono anche quello di 25 milioni di euro, a titolo di finanziamento da parte dello Stato, a favore della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor».

25.8

CANTONI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I predetti importi ricomprendono anche quello di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù" e quello di 25 milioni di euro, a titolo di finanziamento da parte dello Stato, a favore della Fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».

25.9

MONTI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù"; *con le seguenti:* «I predetti importi ricomprendono anche quello di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù" e quello di 25 milioni di euro, a titolo di finanziamento da parte dello Stato, a favore della Fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor"».

25.10

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 25, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «importi» *aggiungere la seguente:* «non».

Conseguentemente:

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.11

TOMASSINI

Al comma 1, in fine, sostituire le parole da: «per» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, è direttamente erogato a favore dell'Ospedale Bambino Gesù».

25.12

NANIA, SALERNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni indicati» con le seguenti: «per gli anni 2003, 2004 e 2005».

25.13

FALOMI

Al Comma 1, ultimo paragrafo, sostituire le parole da: «titolo di ulteriore finanziamento» fino alla fine, con il seguente: «titolo di ulteriore finanziamento diretto a carico dello Stato per l'Ospedale «Bambino Gesù».

25.14

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, DETTORI, D'ANDREA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2005 in aggiunta alla spesa programmata di cui al comma 1, sono corrisposti alle Regioni gli arretrati relativi al biennio 2002-2003 del comparto della Dirigenza e delle Convenzioni, nonché la competenza per il 2004-2005 dell'importo relativo al rinnovo del comparto della Dirigenza e delle Convenzioni nella misura di 4 miliardi di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

25.15 (testo 2)

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti di beni e servizi offerenti al funzionamento del Nuovo Sistema Informativo Sanitario nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio».

25.15

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema informativo Sanitario, il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per rinnovo contrattuale nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio».

25.16

BOLDI, MORO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2005 l'onere a carico del S.S.N. per l'assistenza farmaceutica convenzionata è stabilito nel 13,5 per cento della spesa sanitaria complessiva. Lo scostamento per il 2005 rispetto all'importo determinato dall'aliquota del 13,5 per cento, è valutato, in via provvisoria dall'Agenzia Italiana del Farmaco, entro il 31 luglio 2005, sulla base del livello di spesa farmaceutica convenzionata registrato nel 2004 incrementato, su base annua, del tasso di variazione medio registrato nel 1° semestre del 2005».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 20 per cento».

25.17

MORO

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «ottimale dei farmaci» aggiungere le seguenti: «a carico del Servizio sanitario nazionale».

25.18

CARRARA, BIANCONI

Al comma 2, dopo le parole: «dosaggi e numero di unità posologiche» aggiungere: «Le confezioni d'avvio sono obbligatoriamente pre-

scritte per i farmaci di nuova introduzione, limitatamente al primo anno di commercializzazione».

25.19

BOLDI, MORO

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «la tollerabilità e l'efficacia», sopprimere la seguente: «e».

Conseguentemente, aggiungere, alla fine del periodo le seguenti parole: «e provvede ad adottare i provvedimenti necessari affinché sulle confezioni delle specialità farmaceutiche la cui assunzione può determinare un'alterazione delle condizioni psico-fisiche di guida venga riportata un'apposita icona, che segnali la presenza dei suddetti effetti collaterali».

25.20

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Aifa individua, inoltre, le condizioni alle quali il farmacista può dispensare le confezioni di avvio, anche in assenza di prescrizione medica, a soggetti affetti da patologie croniche che si trovino nell'impossibilità di reperire un medico e abbiano necessità di non interrompere la terapia in atto».

25.21

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Aifa individua, inoltre, le condizioni alle quali il farmacista può dispensare le confezioni di avvio, anche in assenza di prescrizione medica, a soggetti affetti da patologie croniche che si trovino nell'impossibilità di reperire un medico e abbiano necessità di non interrompere la terapia in atto».

25.22

FALCIER

Al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «I metodi di tracciatura già vigenti in materia di medicinali per uso umano sono estesi ai farmaci omeopatici ed ai farmaci veterinari allo scopo di garantire i consumatori dai rischi per la salute, nonché da truffe e contraffazioni».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

25.23

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, D'ANDREA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, comma 1, alla lettera a), è aggiunto il seguente periodo: "è possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.24

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.25

COSTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.26

BASTIANONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale o altro elemento che possieda capacità individuativa e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.27

CICCANTI, TAROLLI, DANZI, CUTRUFO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.28

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individualizzativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.29

CURTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individualizzativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.30

TAROLLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individualizzativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.31

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI ZANCAN,

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire un corretto ricorso ai farmaci, al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.33

DI GIROLAMO, MASCIONI, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, GARRAFFA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla fine della lettera a), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.34

FASOLINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.35

SANZARELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: »È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore».

25.36

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI Paolo, TOMASSINI, BIANCONI, ULIVI, TREDESE, BOLDI

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire ulteriormente la disponibilità di farmaci innovativi l'articolo 58, co2 lettera f) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "allo 0.1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'1 per cento"».

25.37

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, D'ANDREA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire un razionale e ottimale impiego delle risorse economiche e terapeutiche del servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8 comma 10 lettera c) della legge n. 537/93 dopo le parole: "indicate alle lettere a) e b)" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico)". All'articolo 8 comma 10 della legge n. 537 del 1993 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)". Conseguentemente all'articolo 8 comma 14 della legge n. 537 del 1993 ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" aggiungere: "e lettera d)»;

b) la classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine»;

c) al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale o ad altro elemento che possieda capacità individualizzativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore".

Conseguentemente all'articolo 43 comma 1 Tabella A ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.38

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n. 537 del 1993, dopo le parole: "indicate alle lettere a) e b)", aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico". All'articolo 8, comma 10 della legge n. 537 del 1993, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c)-bis. Farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)". Conseguentemente all'articolo 8, comma 14 della legge n. 537 del 1993, ultimo periodo, dopo le parole: "lettera c)", aggiungere le seguenti: "e lettera c)-bis"».

2-ter. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'ammissione in commercio o successivamente alla registrazione, indipendentemente dalla classificazione di partenza se in medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno cinque anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento di disturbi lievi, riconoscibili senza intervento medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia italiana del farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.

2-quater. In fine alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individua-

tiva, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore».

25.39

BASTIANONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di auto medicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un paese dell'Unione Europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza è indicato per il trattamento di disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.

Conseguentemente all'articolo 43 comma 1, Tabella A ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.40

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, GIARETTA, D'ANDREA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza, se il medicinale è

commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi essenzialmente simili per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali (OTC) in almeno due paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'agenzia italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come (OTC) entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione e presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.

Conseguentemente all'articolo 43 comma 1 Tabella A ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.41

FASOLINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento di disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia italiana del farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadegua-

tezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.42

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.43

CICCANTI, TAROLLI, DANZI, CUTRUFO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.44

DI GIROLAMO, MASCIONI, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, LONGHI, BETTONI
BRANDANI, GARRAFFA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTG) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascia l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.45

SANZARELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domande in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.46

COSTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione, già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate

dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.

25.47

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione, già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.48

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di

riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione, già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.50

CURTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.51

ULIVI, COZZOLINO, DANIELI, DEMASI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi o loro associazioni ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento di disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le do-

mande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.52

TAROLLI

All'articolo 22, inserire il comma:

«2-sexies. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.53

SANZARELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al

pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.54

DI GIROLAMO, MASCIONI, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, LONGHI, BETTONI
BRANDANI, GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.55

CICCANTI, TAROLLI, DANZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.56

CICCANTI, TAROLLI, CUTRUFO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al

pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.57

CICCANTI, TAROLLI, CUTRUFO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.58

FERRARA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.59

BAIO DOSSI, BOLDI, CARELLA, CARRARA, DANZI, DI GIROLAMO, SALINI, ULIVI, D'ANDREA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al

pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.60

FASOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.61

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.62

MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al

pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.63

DANIELI Paolo, COZZOLINO, DEMASI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.64 (testo 2)

BASTIANONI, GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.64

BASTIANONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "indicate alla lettera a) e b)", aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico".

2-ter. All'articolo 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, ultimo periodo, dopo le parole «lettera c)», aggiungere le seguenti: «e lettera d)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

25.65

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, FRAU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.66

COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al

pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.67

IZZO, GIULIANO, GENTILE, NOCCO, FASOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.68

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, D'ANDREA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.69

CURTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al

pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)»».

25.70

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)»».

25.71

TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)»».

25.300 (già 25.0.52)

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI Paolo, TREDESE, BOLDI, IOANNUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunto la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al

pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)»».

25.72

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza della media dei tre prezzi più bassi del medicinale in oggetto, a condizione che il produttore sia titolare di una sola AIC per la molecola di riferimento e sia in grado di garantire la copertura di tutto il territorio nazionale"».

25.73

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza della media dei tre prezzi più bassi del medicinale in oggetto, a condizione che il produttore sia titolare di una sola AIC per la molecola di riferimento e sia in grado di garantire la copertura di tutto il territorio nazionale"».

25.74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le prescrizioni dei medicinali fuori brevetto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso l'indicazione in ricetta del nome del principio attivo, il relativo dosaggio e la forma farmaceutica. Al medico sarà assegnato dal Servizio sanitario nazionale un massimale calcolato su base annuale di prescrizioni. Il 25 per cento di questo importo dovrà essere coperto dalla prescrizione di farmaci generici"».

25.75

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, DETTORI, D'ANDREA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e su proposta dell'Aifa, predispone controlli sulle prescrizioni dei farmaci, a tal fine utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali - OsMed, istituito con legge 23 dicembre 1998, n. 448; gli stessi soggetti, d'intesa con le rappresentanze dei medici e con la federazione degli ordini medici, predispongono linee guida finalizzate alla regolamentazione del sistema di prescrizione dei farmaci».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.76

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, D'ANDREA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica mediante la promozione del farmaco generico, l'Aifa adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunica-

zione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede entro il limite massimo di spesa di un milione di euro».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: - 1.000.

25.77

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, DETTORI, D'ANDREA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica mediante la velocizzazione delle procedure di registrazione dei prodotti farmaceutici, all'articolo 3, comma 8, della legge 15 giugno 2002, n. 112, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", secondo capoverso, sostituire le parole: "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettale complementare del principio attivo" con le seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettale complementare del principio attivo"».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.78

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", secondo capoverso, sostituire le parole: "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo" con le seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo"».

25.79

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 15 giugno 2002, n. 112, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63", al secondo capoverso, sostituire le parole: "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo" con le seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo"».

25.80

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile

2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", secondo capoverso, sostituire le parole: "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo" con le seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo"».

25.81

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. A partire dalla data di scadenza della copertura brevettuale il prezzo della specialità medicinale, il cui brevetto è scaduto non potrà essere ricontrattato dal produttore fino al raggiungimento da parte della corrispondente molecola generica di una percentuale di vendite pari al 30 per cento, della quota di mercato detenuta dalla specialità medicinale alla scadenza della copertura brevettale"».

25.82

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "pari a sei mesi per ogni anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "pari a due anni per ogni anno solare"».

25.83

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 32 dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 è sostituito dal seguente:

"32. Dal 1° gennaio 2005 lo sconto dovuto ai farmacisti al SSN in base all'articolo 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 come modificato dall'articolo 52 comma 6 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico, per le specialità medicinali che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge n. 347 e con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001 n. 405 e per i medicinali generici autorizzati in base all'articolo 1, comma 3, legge 8 agosto 1996 n. 425.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla Tabella A richiamata, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.

25.84

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, all'articolo 1, comma 4, aggiungere infine:

e) le prescrizioni di medicinali generici autorizzati in base all'articolo 1, comma 3, della legge 8 agosto 1996, n. 425».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

25.85

CARRARA, DANIELI PAOLO, BOLDI, TOMASSINI, SALZANO, SALINI, TREDESE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 dopo le parole "l'indicazione della 'nota'" eliminare la parola "controfirmata"».

25.86

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, D'ANDREA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2005, i diritti e i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, e, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica sull'assistenza, l'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 sono riconosciuti dalla nascita, su richiesta, alle persone con sindrome di Down».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».

25.87

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, GIARETTA, D'ANDREA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le persone con sindrome di Down considerate in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la pensione di reversibilità è cumulabile con redditi da lavoro».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è au-

mentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore reddito complessivo pari a 800 milioni di euro».

25.88

BIANCONI, CARRARA

Alla fine del comma 2 aggiungere: «il terzo periodo dell'articolo 48 comma 5 lettera i) del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dal seguente: il rimanente 40 per cento del superamento, in caso di mancata realizzazione dell'equilibrio di gestione di ciascun servizio sanitario regionale e fino alla concorrenza dei rispettivi disavanzi, viene ripianato dalle regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2000, n. 347 convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge giugno 2002, n. 112».

25.90

CARRARA, SALINI, DANIELI Paolo, BOLDI, TOMASSINI, SALZANO, BIANCONI, TREDESE, ULIVI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 306 è aggiunto il seguente comma: "11-bis. Dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data del 31 dicembre 2004».

25.91

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

25.92 (testo 2)

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, LONGHI, BETTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia italiana del farmaco adotta, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

25.92

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, LONGHI, BETTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia italiana del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

25.93 (testo 3)

FASOLINO, FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Agenzia del farmaco adotta, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

25.93 (testo 2)

FASOLINO, FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Agenzia del farmaco adotta, per l'anno 2005 nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000.

25.93

FASOLINO, FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Agenzia del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero degli esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000.

25.94 (testo 2)

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis L'Agenzia del farmaco adotta, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

25.94

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis L'Agenzia del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

25.95 (testo 2)

BOLDI, MORO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis L'Agenzia del farmaco adotta, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito

del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

25.95

BOLDI, MORO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis L'Agenzia del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di atti previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione al pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

25.96 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis L'Agenzia del farmaco adotta, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni

specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

25.96

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis L'Agencia del farmaco adotta nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

25.97

CARRARA, SALZANO, DANIELI PAOLO, TOMASSINI, TREDESE, SALINI, BOLDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle Regioni sia raggiunto nel rispetto della garanzia della tutela della salute, fermo restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche al fine di promuovere a livello regionale l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle risorse disponibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono fissati gli *standard* minimi di riferimento, relativi ai livelli essenziali di assistenza, per la determinazione dell'ammontare delle risorse da trasferire annualmente alle Regioni, nei limiti delle risorse programmate per il Servizio Sanitario nazionale, anche avvalendosi della Commissione di cui al-

l'articolo 4-bis, comma 10 del decreto legge 15 aprile 2002, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. In fase di prima applicazione gli *standard* sono fissati entro il 30 giugno 2005».

25.98

CARRARA, BIANCONI

Al comma 3, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere il seguente periodo: «ed integrazioni, anche al fine di promuovere a livello regionale l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle risorse disponibili, con intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge giugno 2003 n. 131, il cui contenuto integrale sarà recepito in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti gli standard di riferimento relativi ai livelli essenziali di assistenza. In fase di prima applicazione l'intesa è stipulata entro il 30 giugno 2005».

25.99

BIANCONI, CARRARA

Al comma 3, sopprimere la parole da: «anche al fine di garantire» fino alla fine del comma.

25.100

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «siano uniformi sul territorio nazionale», aggiungere le seguenti: «coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale.».

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro della salute» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Al comma 4, al terzo periodo, dopo le parole: «ed all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime» aggiungere le seguenti: «, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio Sanitario Nazionale.».

Al comma 4, al quarto periodo, aggiungere, dopo le parole: «Con la medesima modalità» le seguenti: «e criteri.».

25.101

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Al comma 3, dopo le parole: «sono fissati gli standard» aggiungere la parola: «minimi».

25.102

MAGNALBÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I vaccini per la prevenzione di tutte le forme di meningite fanno parte dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza L.E.A., concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera m)».

25.103

CARRARA, SALZANO, DANIELI PAOLO, TOMASSINI, SALINI, TREDESE, BOLDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di rendere ottimale il finanziamento dei servizi e delle prestazioni compresi nei livelli essenziali di assistenza, alla determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la determinazione dell'ammontare delle risorse da trasferire annualmente alle Regioni, nei limiti delle risorse programmate per il Servizio Sanitario Nazionale, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze; le tariffe sono determinate sulla base dei costi *standard* di produzione e di quote *standard* di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza. Importi tariffari fissati dalle singole regioni superiori a quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non possono comportare maggiori oneri a carico dello Stato. Entro il 30 marzo 2005, con la medesima procedura e con le medesime finalità, si procede alla ricognizione ed all'eventuale aggiornamento delle tariffe. Con la medesima procedura e con le medesime fina-

lità, si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe, entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a partire dal 2005».

25.104

CARRARA, BIANCONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per garantire la congruità del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, con intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge giugno 2003 n. 131, il cui contenuto integrale sarà recepito in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno individuate le tariffe di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali. Nella determinazione delle tariffe si terrà conto dei costi *standard* di produzione e dei costi generali utilizzando un campione significativo di strutture selezionate tenendo conto di criteri di efficienza e di appropriatezza dell'assistenza. Importi tariffari superiori stabiliti dalle singole Regioni non possono comportare maggiori oneri a carico dello Stato, se il costo complessivo risulta superiore a quello determinato dalle tariffe di riferimento. Con le medesime procedure si procede con cadenza biennale alla revisione delle tariffe».

25.105

TATÒ

Al comma 4, sostituire la parola: «assistenziali» con le seguenti: «dei livelli essenziali di assistenza».

25.106

TATÒ

Al comma 4, dopo le parole: «e delle funzioni assistenziali» aggiungere le seguenti: «dei livelli essenziali di assistenza».

25.107

IL RELATORE

Al comma 4, al primo periodo, dopo la parola: «provvede», inserire le seguenti: «entro il 30 marzo 2005».

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

25.108

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.110

CUTRUFO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, dopo le parole: "Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali" aggiungersi le seguenti parole: "Libera Associazione Invalidi civili o LAIC"».

25.111

BAIO DOSSI, MASCONI, DI GIROLAMO, CARELLA, LONGHI, BETTONI.

Sopprimere il comma 5.

25.112

CARRARA, TREDESE, BOLDI, TOMASSINI, SALZANO, DANIELI Paolo, SALINI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Fermo restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione del singolo erogatore, è vietata l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari che determinino una discriminazione del paziente a seconda della sua regione di provenienza indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia interregionale che intragionale. Sono nulli contratti e accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio».

25.113

BIANCONI, CARRARA

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione degli importi tariffari praticati per la remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle tariffe deve garantire l'appropriatezza e la efficacia delle prestazioni in modo uguale a tutti i pazienti indipendentemente dalle regione di residenza».

25.114

TREDESE, CARRARA, BOLDI, TOMASSINI, DANIELI Paolo, SALZANO, SALINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733 e all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 è esteso a tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa».

25.115

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Sopprimere il comma 6.**Conseguentemente:*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29, dell'articolo 17, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.»

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.116 (testo 2)

TAROLLI, CICCANTI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'accesso ai finanziamenti integrativi a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per

cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempra ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

- a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
- b) la stima del fabbisogno sanitario realizzata sulla base di valutazioni economiche che tengano conto dei costi efficienti di produzione delle prestazioni;
- c) l'adozione, da parte delle aziende sanitarie, di strumenti contabili e gestionali di controllo omogenei ed utilizzabili per un più efficiente sistema centrale di monitoraggio della spesa sanitaria. A tal fine sarà utilizzato anche il Nuovo sistema informativo sanitario;
- d) l'assegnazione di valori economici ai Livelli essenziali di assistenza che tengano conto del sistema delle tariffe di cui ai Drg; e) l'aggiornamento dei DRG calcolati al costo efficiente standard;
- f) l'adozione, da parte delle Regioni, di nuovi sistemi di allocazione delle risorse alle aziende sanitarie ed ospedaliere, pubbliche e private, sulla base dei DRG rivisti come indicato al punto e);
- g) l'eliminazione delle politiche di tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati dalle Regioni;
- h) la ristrutturazione e/o riconversione delle strutture sanitarie pubbliche inefficienti anche mediante la previsione di ammortizzatori sociali ad hoc per i lavoratori interessati. Ai fini della definizione dei processi di ristrutturazione/riconversione potranno essere derogate le norme di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 sulle sperimentazioni gestionali;
- i) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
- j) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, ivi compresi quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati revisionali indicati nel bilancio dell'anno precedente;
- k) in ogni caso, l'obbligo in capo alle Regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedono l'obbligatorietà dell'adozione di misure di riduzione dei costi per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero si-

tuazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza automatica del direttore generale.

Ai fini dell'attuazione degli interventi che saranno stabiliti dall'Intesa di cui al presente comma potranno essere realizzate forme di collaborazione strategica con le Organizzazioni più rappresentative delle imprese, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*».

25.116

TAROLLI, CICCANTI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'accesso ai finanziamenti integrativi a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempra ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

- a)* gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
- b)* la stima del fabbisogno sanitario realizzata sulla base di valutazioni economiche che tengano conto dei costi efficienti di produzione delle prestazioni;
- c)* l'adozione, da parte delle aziende sanitarie, di strumenti contabili e gestionali di controllo omogenei ed utilizzabili per un più efficiente sistema centrale di monitoraggio della spesa sanitaria. A tal fine sarà utilizzato anche il Nuovo sistema informativo sanitario;
- d)* l'assegnazione di valori economici ai Livelli essenziali di assistenza che tengano conto del sistema delle tariffe di cui ai Drg; *e)* l'aggiornamento dei DRG calcolati al costo efficiente standard;
- f)* l'adozione, da parte delle Regioni, di nuovi sistemi di allocazione delle risorse alle aziende sanitarie ed ospedaliere, pubbliche e private, sulla base dei DRG rivisti come indicato al punto *e)*;
- g)* l'eliminazione delle politiche di tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati dalle Regioni;
- h)* la ristrutturazione e/o riconversione delle strutture sanitarie pubbliche inefficienti anche mediante la previsione di ammortizzatori sociali ad hoc per i lavoratori interessati. Ai fini della definizione dei processi di ristrutturazione/riconversione potranno essere derogate le norme di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 sulle sperimentazioni gestionali;
- i)* la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante

rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

j) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, ivi compresi quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati revisionali indicati nel bilancio dell'anno precedente;

k) in ogni caso, l'obbligo in capo alle Regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedono l'obbligatorietà dell'adozione di misure di riduzione dei costi per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza automatica del direttore generale.

Ai fini dell'attuazione degli interventi che saranno stabiliti dall'Intesa di cui al presente comma potranno essere realizzate forme di collaborazione strategica con le Organizzazioni più rappresentative delle imprese, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c), d), e), g) e h).

6-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria e per consentire forme più incisive di rilevazione dei costi standard efficienti e di monitoraggio della spesa sostenuta a livello territoriale, l'intesa di cui al comma 3 prevederà la costituzione dell'Agenzia per la valutazione della qualità e dell'efficienza della spesa sanitaria.

L'Agenzia sarà indipendente, opererà secondo regole di natura privatistica e sarà dotata della necessaria competenza tecnica.

Le Regioni e le aziende sanitarie pubbliche e private operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a fornire all'Agenzia i dati e le informazioni contabili e qualitative necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. In caso di mancata erogazione delle informazioni nei tempi stabiliti il finanziamento previsto sarà decurtato del 20 per cento.

L'Agenzia realizzerà altresì un Programma nazionale di valutazione della qualità al quale le strutture sanitarie operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale potranno partecipare su base volontaria.

La partecipazione al Programma – che sarà realizzato anche con la collaborazione di Organizzazioni rappresentative delle imprese private e di esperti – costituirà elemento preferenziale ai fini del finanziamento delle strutture».

25.117

IZZO, GENTILE, NOCCO, GIULIANO

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempra ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

- a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
- b) la stima del fabbisogno sanitario realizzata sulla base di valutazioni economiche che tengano conto dei costi efficienti di produzione delle prestazioni;
- c) l'adozione, da parte delle aziende sanitarie, di strumenti contabili e gestionali di controllo omogenei ed utilizzabili per un più efficiente sistema centrale di monitoraggio della spesa sanitaria. A tal fine sarà utilizzato anche il Nuovo sistema informativo sanitario;
- d) l'assegnazione di valori economici ai Livelli essenziali di assistenza che tengano conto del sistema della tariffe di cui ai DRG;
- e) l'aggiornamento dei DRG calcolati al costo efficiente standard;
- f) l'adozione, da parte delle Regioni, di nuovi sistemi di allocazione delle risorse alle aziende sanitarie ed ospedaliere, pubbliche e private, sulla base dei DRG rivisti come indicato al punto e);
- g) l'eliminazione delle politiche di tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati dalle Regioni;
- h) la ristrutturazione e/o riconversione delle strutture sanitarie pubbliche inefficienti anche mediante la previsione di ammortizzatori sociali ad hoc per i lavoratori interessati. Ai fini della definizione dei processi di ristrutturazione/riconversione potranno essere derogate le norme di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 sulle sperimentazioni gestionali;
- i) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
- j) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, ivi compresi quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati revisionali indicati nel bilancio dell'anno precedente;
- k) in ogni caso, l'obbligo in capo alle Regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-fi-

nanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure di riduzione dei costi per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza automatica del direttore generale.

Ai fini dell'attuazione degli interventi che saranno stabiliti dall'intesa di cui al presente comma potranno essere realizzate forme di collaborazione strategica con le Organizzazioni più rappresentative delle imprese, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*.

6-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria e per consentire forme più incisive di rilevazione dei costi standard efficienti e di monitoraggio della spesa sostenuta a livello territoriale, l'intesa di cui al comma 3 prevederà la costituzione dell'Agenzia per la valutazione della qualità e dell'efficienza della spesa sanitaria.

L'Agenzia sarà indipendente, opererà secondo regole di natura-privatistica e sarà dotata della necessaria competenza tecnica.

Le Regioni e le aziende sanitarie pubbliche e private operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a fornire all'Agenzia i dati e le informazioni contabili e qualitative necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. In caso di mancata erogazione delle informazioni nei tempi stabiliti il finanziamento previsto sarà decurtato del 20 per cento.

L'Agenzia realizzerà altresì un Programma nazionale di valutazione della qualità al quale le strutture sanitarie operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale potranno partecipare su base volontaria.

La partecipazione al Programma – che sarà realizzato anche con la collaborazione di Organizzazioni rappresentative delle imprese private e di esperti – costituirà elemento preferenziale ai fini del finanziamento delle strutture».

Conseguentemente, ridurre tutte le voci di natura corrente della tabella C in misura pari al 5 per cento.

25.118

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 6, alinea, sostituire le parole 2 per cento con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.119

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.120

CARRARA, BIANCONI

Al comma 6 sopprimere la lettera b).

25.121

MASCIONI, DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, CARELLA, LONGHI, BETTONI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

25.122

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, LONGHI, BETTONI

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

25.123

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.124

BIANCONI, CARRARA

Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale».

25.125

CARRARA, SALZANO, DANIELI Paolo, TOMASSINI, TREDESE, SALINI, BOLDI

Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: «volti alla prevenzione» con le seguenti: «previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario».

25.126

CARRARA, BIANCONI

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

25.127

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 6, lettera e), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. La lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qua-

lunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.128

BIANCONI, CARRARA

Al comma 6, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico finanziario del sistema sanitario regionale nel suo complesso ivi comprese le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, e di prevedere la regolamentazione da parte delle Regioni della decadenza dei direttori generali.

Inoltre l'intesa di cui sopra dovrà prevedere per l'anno 2004 il pieno finanziamento dei LEA e degli oneri contrattuali.

È abrogata la lettera d) del comma 4 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento.

25.129

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 6, lettera f), sostituire le parole: «delle proprie» con le seguenti: «del sistema sanitario regionale nel suo complesso, ivi compreso le».

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.130

CARELLA, MASCIONI, DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, LONGHI, BETTONI

Al comma 6, lettera f), sostituire le parole: «delle proprie» con le seguenti: «del sistema sanitario regionale nel suo complesso, ivi comprese le».

25.131

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 6, lettera f), sopprimere le parole da: «della coerenza degli andamenti» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.132

CARELLA, DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Al comma 6, lettera f), sostituire le parole: «l'ipotesi di decadenza del direttore generale» con le seguenti: «la regolamentazione da parte delle regioni della decadenza dei direttori generali».

25.133

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

Al comma 6, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) i disavanzi degli IRCCS delle aziende miste e dei policlinici universitari, relativi agli anni 2001-2002-2003-2004 quantificati in 2.063 milioni di euro, relativamente ai quali è demandata al Governo l'esplicitazione dell'arco temporale di corresponsione, di cui all'intesa fra Stato e Regioni di cui al comma 3».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) all'articolo 42, sostituire il comma 38 con il seguente:

«38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'*orimulsion*», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge n. 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 550 milioni di euro».

d) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 42-quater.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
- b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
- c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

25.134

Nocco, Izzo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per poter svolgere le attività di supporto tecnico innanzi specificate l'Agenzia per i servizi sanitari regionali può procedere alla copertura dei posti vacanti nell'organico del personale in deroga al limite di spesa previsto dall'articolo 7 nel limite di spesa di euro 200.000 a decorrere dal 2005».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 200;
2006: - 200;
2007: - 200.

25.135

Baio Dossi, Gaglione, Formisano, Giaretta, D'Andrea

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'intesa di cui al comma dovrà prevedere per l'anno 2005 il pieno finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e degli oneri contrattuali.

6-ter. È abrogata la lettera d) del comma 4 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

25.136

BOCO, MARTONE, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2005 pari a 250 milioni di euro finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, Tubercolosi e Malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali ed alle organizzazioni non governative».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma I dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

25.137

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, DETTORI, GIARETTA, DANIELI Franco, RIGONI, D'ANDREA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2005 pari a 250 milioni di euro finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, Tubercolosi e Malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali ed alle organizzazioni non governative».

Conseguentemente all'articolo 42 comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni».

25.138

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'accesso al finanziamento integrativo di cui al comma 1, è subordinato all'efficienza della struttura sanitaria, in riferimento ai tempi d'attesa per le prestazioni dei servizi richiesti dai pazienti, coerentemente con quanto previsto dal Piano sanitario nazionale, e sulla base di un monitoraggio trimestrale da effettuarsi da parte degli organismi di controllo e gestione sanitari, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n 131».

25.139

TOMASSINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le esigenze di adeguamento tecnologico del Nuovo sistema informativo sanitario connesse al monitoraggio della spesa sanitaria, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, nella Tabella B sotto la voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000.;

25.140

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 15 giugno 2002, n. 112 »Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture«, le parole »pari a sei mesi per ogni anno solare« sono sostituite dalle seguenti: »pari a due anni per ogni anno solare«.

25.141

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 50, comma 1, dopo le parole: "sorveglianza epidemiologica", sono inserite le seguenti: "le prescrizioni dei farmaci il cui brevetto è scaduto dovranno essere effettuate nelle ricette esclusivamente attraverso l'indicazione del principio attivo, il relativo dosaggio e la forma farmaceutica"».

25.142

CARRARA, BIANCONI

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 30 aprile» con le seguenti: «entro il 31 luglio».

25.143

BIANCONI, CARRARA

Al comma 7, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

25.144 (testo 2)

FERRARA

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «In particolare per le singole regioni, essi debbono essere indirizzati al rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero, per le singole regioni che abbiano superato tale tetto, alla copertura della quota di sfondamento a loro carico ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003 e alla adozione di misure idonee ai contenimento della spesa farmaceutica».

25.144

FERRARA

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «In particolare per le singole regioni, al rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero, per le singole regioni che abbiano superato tale tetto, alla copertura della quota di sfondamento a loro carico ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003 e alla adozione di misure idonee ai contenimento della spesa farmaceutica da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministro della salute».

25.145

CARRARA, BIANCONI

Sopprimere il comma 8.

25.146

FERRARA, LAURO, IZZO, NOCCO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Le regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 2002 n. 289, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 e n. 446 del 2001, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad

almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.

8-ter. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche, è definita fino al 31 dicembre 2005».

25.147

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, DETTORI, D'ANDREA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di promuovere un programma nazionale di odontoiatria sociale, è destinato alle Regioni uno stanziamento di 500.000.000 di euro finalizzati al funzionamento degli ambulatori odontoiatrici delle Asl, relativamente ai servizi di ortodonzia e protesi, per l'acquisto di attrezzature. Un ulteriore stanziamento di 600.000.000 di euro è destinato alle Regioni per l'erogazione in convenzione, da parte di specialisti odontoiatri esterni alle ASL, di prestazioni di ortodonzia e protesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

25.148

BORDON, BUDIN

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Ai sensi dell'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione autonoma Valle d'Aosta e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.149

BIANCONI, CARRARA

Sopprimere il comma 9.

25.150

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. È Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.151

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BAIO DOSSI, LONGHI, BETTONI

Al comma 9, sopprimere le parole da «attribuendo a questi ultimi» fino alla fine del comma.

25.152

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, LONGHI, BETTONI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo fine, per ottenere il contenimento della spesa, mediante interventi di programmazione e controllo della stessa, il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, predispone linee guida e indirizzi alle regioni per garantire, nell'ambito della contrattazione regionale, ai medici ed ai professionisti sanitari operanti nelle strutture per l'assistenza primaria e nei distretti un ruolo di partecipazione diretta e di responsabilità nella definizione di obiettivi di salute, di modelli organizzativi, nonché nella programmazione e nel controllo dell'assistenza e nella definizione di *budget* di riferimento comprensivi della spesa farmaceutica, con l'attivazione delle conseguenti verifiche».*

25.153 (Testo 2)

SPECCHIA, SALERNO, BATTAGLIA Antonio, MULAS, ZAPPACOSTA, ULIVI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di accelerare gli investimenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per il 2006, da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.

9-ter. L'elenco delle opere da finanziare, di cui al precedente comma, approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell'elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è inserito nel «Programma nazionale degli investimenti nel settore idrico».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 15.000.

25.153

SPECCHIA, SALERNO, BATTAGLIA Antonio, MULAS, ZAPPACOSTA, ULIVI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di accelerare gli investimenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.

9-ter. L'elenco delle opere da finanziare, di cui al precedente comma, approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell'elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è inserito nel «Programma nazionale degli investimenti nel settore idrico».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.500;
2007: - 1.500.

25.154

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: «e degli adempimenti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di assistenza comunque non inferiori a quelli preesistenti».

Conseguentemente:

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.155

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.156

IZZO, FASOLINO

Al comma 10, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per poter svolgere le attività di supporto innanzi specificate l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali può procedere, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, alla copertura dei posti vacanti nell'organico del personale in deroga a limite di spesa previsto dall'articolo 7».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

25.157

CARRARA, BIANCONI

Alla fine del comma 10 aggiungere il seguente periodo: «per poter svolgere le attività di supporto tecnico innanzi specificate l'Agenzia per i servizi sanitari regionali può procedere, utilizzando le disponibilità del

proprio bilancio, alla copertura dei posti vacanti nell'organico del personale in deroga al limite di spesa previsto dall'art. 8».

25.158

BAIO DOSSI, D'ANDREA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

«10-bis. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di far fronte, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzata in deroga l'assunzione di personale a tempo indeterminato nell'ambito della propria pianta organica».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell'onere.

25.159

SODANO Tommas, MALABARBA

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.160

BIANCONI, CARRARA

Sopprimere il comma 11.

25.161

IL GOVERNO

Al comma 11, dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» inserire le seguenti: «, in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dell'obiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso».

25.162

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, LONGHI, BETTONI

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dell'obiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso».

25.163

FERRARA, LAURO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202» dopo le parole: «dispensati in ospedale,» inserire le seguenti: «dei medicinali con prezzo al pubblico non superiore a 5 euro».

25.164 (Testo 2)

SALINI, CARRARA, BOLDI, SALZANO, DANIELI Paolo, TREDESE SALERNO, BONGIORNO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. In riferimento all'anno 2004, ogni Regione, in applicazione del comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge, provvede ad adottare idonee misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n.347 del 2001, convertito dalla legge n. 405 del 2001 nonché le altre misure eventualmente necessarie alla copertura della maggiore spesa generata dal superamento del proprio tetto di spesa farmaceutica fino al 40 per cento della stessa, dandone tempestiva comunicazione all'AIFA. L'intesa tra Stato e Regioni di cui al comma 6 del presente articolo, prevede che su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati trimestralmente forniti all'AIFA sulle previsioni di spesa e sugli effetti, per ogni singola Regione, dei provvedimenti a carico delle Aziende produttrici ai sensi del comma 5, lettera f), dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si provveda alle necessarie compensazioni finanziarie tra le Regioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati.

11-ter. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'AIFA, per le Regioni che, avendo superato il tetto di spesa farmaceutica previsto dalla normativa vigente, non adottano le misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica di cui al comma 11, le altre misure necessarie alla copertura della maggiore spesa generata dal superamento del proprio tetto di spesa farmaceutica devono coprire fino al 50 per cento della stessa maggiore spesa».

25.164

SALINI, CARRARA, BOLDI, SALZANO, DANIELI Paolo, TREDESE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ogni Regione, a decorrere dall'anno 2004, in applicazione del comma 5 dell'articolo 48, della legge n. 326 del 2003, in caso di superamento del tetto annuale del 13 per cento fissato per la spesa farmaceutica, copre finanziariamente fino al 40 per cento dell'ammontare del proprio splafonamento. Il Ministero dell'economia provvede, sulla base dei dati trimestralmente forniti dall'AIFA, sulle previsioni di spesa e sugli effetti, per ogni singola regione, dei provvedimenti a carico delle aziende produttrici, ad effettuare compensazioni tra le regioni, a valere sulle ero-

gazioni delle somme destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale a partire dall'anno 2004».

25.165

CARRARA, BIANCONI

Al comma 12, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo: «la delibera CIPE dovrà essere adottata e pubblicata entro trenta giorni dall'intesa Stato-Regioni e Province autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale. Decorso ulteriore trentadue giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvederà con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

25.188

CARRARA, BIANCONI

Al comma 12 alla fine della lettera b) aggiungere il seguente periodo: «il procedimento di verifica dei predetti adempimenti deve essere compiuto entro il 30 luglio 2005 e la conseguente erogazione della residua quota di finanziamento alle Regioni deve essere effettuata entro il 30 settembre 2005. Qualora si verificassero ritardi nell'accredito delle somme, gli eventuali oneri che le Regioni dovessero sopportare anche per operazioni di finanziamento a breve termine al fine di assicurare l'ordinato finanziamento del servizio sanitario, sono posti a carico dello Stato».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento.

25.166

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.167

CARRARA, BIANCONI

Al comma 12, lettera d), sopprimere il periodo: «e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 6».

25.168

BIANCONI, CARRARA

Al comma 12, sopprimere la lettera e).

25.169

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».

25.170

IL RELATORE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-

bre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire anche temporaneamente" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».

25.171

BAIO DOSSI, D'ANDREA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A sostegno della ricerca e della cura del morbo di Parkinson, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2005-2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

25.172

DANZI, TAROLLI, CICCANTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il fondo per le malattie rare di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed è finalizzato anche per la ricerca nel campo dei farmaci cosiddetti "orfani". Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità di riparto del Fondo e di utilizzo delle somme destinate alla ricerca».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 15.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

25.173

MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Il fondo per le malattie rare di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed è finalizzato anche per la ricerca nel campo dei farmaci cosiddetti "orfani". Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità di riparto del Fondo e di utilizzo delle somme destinate alla ricerca».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

25.174

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, DETTORI, D'ANDREA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A sostegno della ricerca e della cura del morbo di Parkinson, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2005-2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

25.175

TATÒ

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", è reintrodotta tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: ionoforesi».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

25.176

TATÒ

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", è reintrodotta tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: trazione vertebrale».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 2.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

25.177

TATÒ

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono reintrodotte tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: diatermia a microonde, trazione vertebrale, ionoforesi».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

25.178

TATÒ

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", è reintrodotta tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: diatermia a microonde».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

25.179

BAIO DOSSI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente.

«12-bis. I cittadini affetti da patologie croniche con esigenze di continue terapie ed esami clinici in ospedale possono usufruire del servizio di trasporto con autoambulanze a carico del Servizio Sanitario Nazionale».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.180

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, DETTORI, D'ANDREA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per l'assistenza farmaceutica ai malati di Alzheimer è destinato per ciascuno degli anni 2005 2006, 2007 la somma 100 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

25.181

MULAS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere al 1° gennaio 2003, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia e drepanocitosi, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, nonché per i pazienti con talassemia intermedia nei quali l'emoglobina fetale superi il 20 per cento o presentino condizioni cliniche simili a quelle dei talassemici, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in 10 anni"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 170;

2006: - 170;

2007: - 170.

25.182

BAIO DOSSI, FORMISANO, LIGUORI, D'ANDREA

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 323 del 2000 è abrogato.».

25.183

FASOLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato, in modo da assicurare una maggiore stabilità delle condizioni economiche e normative e dei conseguenti oneri per la finanza pubblica, da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è

basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche è definita fino al 31 dicembre 2005.».

25.184

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato, in modo da assicurare una maggiore stabilità delle condizioni economiche e normative e dei conseguenti oneri per la finanza pubblica, da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche è stabilita al 31 dicembre 2005.».

25.185

TESSITORE

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. I professori universitari di discipline mediche e chirurgia conservano la funzione assistenziale fino al momento di passaggio nella condizione di fuori ruolo per coloro che ne hanno diritto, ovvero del pensionamento per coloro che non hanno diritto al fuori ruolo.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. – (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

25.186

BIANCONI, CARRARA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis L'alinea del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituita dalla seguente: "Il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono definire la loro durata anche differenziata per le parti normative e le parti economiche e tenere conto dei seguenti principi". Il comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal presente comma: "Le Regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 54 della legge n. 289/2002 definiscono senza oneri a carico del bilancio dello Stato, le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 271/2000».

25.187

BIANCONI, CARRARA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Il livello complessivo della spesa così come definito al comma 1 del presente articolo è incrementato, per l'anno 2005, di 100 milioni di euro e assegnato ai capitoli di competenza del Ministero della salute a finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale e ad interventi di recupero di economicità ed efficienza dell'organizzazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico trasformati in fondazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero degli esteri, alla legge n. 49/1987 apportare le seguenti modifiche:

2005: - 100.000.

25.189

NOVI, LURO, MARANO

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. In attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 nell'ambito del quale è stato costituito il tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria ed in relazione al Piano di ampliamento ed ammodernamento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, presentato dalla Regione Campania, per gli anni 2005-2007, sono assegnati alla Regione Campania a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, 30 milioni di euro per l'anno 2005, 30 milioni di euro per l'anno 2006, 30 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 590 milioni di euro».

25.190

NOVI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. In attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 nell'ambito del quale è stato costituito il tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria ed in relazione al Piano di ampliamento ed ammodernamento dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, presentato dalla regione Campania, per gli anni 2005-2007, sono assegnati alla regione Campania a favore dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, 30 milioni di euro per l'anno 2005, 30 milioni di euro per l'anno 2006, 30 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 590 milioni di euro».

25.191

ASCIUTTI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto, al netto dell'IVA, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».

25.192

FASOLINO

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 3, comma 8 della legge 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", le parole: "pari a sei mesi per ogni anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "pari a due anni per ogni anno solare"».

25.193

FASOLINO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 3, della legge 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", inserire, dopo il comma 8, il seguente:

"9. A partire dalla data di scadenza della copertura brevettuale, il prezzo della specialità medicinale, il cui brevetto è scaduto, non potrà essere ricontrattato dal produttore fino al raggiungimento, da parte della corrispondente molecola generica di una percentuale di vendite pari al 30 per

cento della quota di mercato detenuta dalla specialità medicinale al momento del termine della copertura brevettale".».

25.194

FASOLINO

Dopo il comma 12 inserire il seguente comma:

«12-bis. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza della media dei tre prezzi più bassi del medicinale in oggetto, a condizione che il produttore sia titolare di una sola AIC per la molecola di riferimento e sia in grado di garantire la copertura di tutto il territorio nazionale".».

25.195

FASOLINO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 3, comma 8 della legge 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione In legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio finanziamento delle infrastrutture", secondo capoverso, sostituire le parole "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo" con le seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo"».

25.196

FASOLINO

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

«12-bis. Il comma 32 dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

"32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma, 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico, per le specialità medicinali, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e per i medicinali generici autorizzati in base all'articolo 1, comma 3 della legge 8 agosto 1996, n. 425"».

25.197

FASOLINO

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

2. Il farmacista, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.

3. Qualora l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 2, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie».

25.198

FASOLINO

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

«12-bis. Al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, all'articolo 1, comma 4, aggiungere infine:

e) le prescrizioni di medicinali generici autorizzati in base all'articolo 1, comma 3 della legge 8 agosto 1996, n. 425».

25.199

TOMASSINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13. È istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio sulla salute delle persone disabili, con il compito di operare per il mantenimento della salute delle persone disabili esposte a rischio di patologie aggiuntive indotte e di monitorare l'efficacia della presa in carico riabilitativa da parte delle strutture pubbliche e private, nonché lo stato di salute delle persone con disabilità soprattutto nella terza età. Con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sentita la Conferenza Stato-Regioni, il Ministro della salute disciplina le modalità di composizione e di funzionamento dell'Osservatorio, per la cui attività è prevista una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, la Tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

25.200

TREDESE, CARRARA, SALINI, SALZANO, DANIELI Paolo, TOMASSINI, BOLDI, ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato, in modo da assicurare una maggiore stabilità delle condizioni economiche e normative e dei conseguenti oneri per la finanza pubblica, da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche è definita fino al 31 dicembre 2005».

25.201

PELLEGRINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato, in modo da assicurare una maggiore stabilità delle condizioni economiche e normative e dei conseguenti oneri per la finanza pubblica, da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche è definita fino al 31 dicembre 2005».

25.202

SALINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13. È istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio sulla salute delle persone disabili, con il compito di operare per il mantenimento della salute delle persone disabili esposte a rischio di patologie aggiuntive indotte e di monitorare l'efficacia della presa in carico riabilitativa da parte delle strutture pubbliche e private, nonché lo stato di salute delle persone con disabilità soprattutto nella terza età. Con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sentita la Conferenza Stato-Regioni, il Ministro della salute disciplina le modalità di composizione e di funzionamento dell'Osservatorio, per la cui attività è prevista una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, la Tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

25.203

FERRARA, LAURO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle domande giudiziali di risarcimento dei danni proposte dai soggetti di cui al comma I della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e di razionalizzare e snellire le procedure per l'erogazione degli importi riconosciuti in favore degli stessi, in via sperimentale, per l'anno 2005, è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, con il compito di individuare criteri uniformi per la definizione delle transazioni aventi ad oggetto domande di risarcimento avanzate da parte di soggetti danneggiati da vaccinazioni, anche tenendo conto del periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento del risarcimento medesimo. A tal fine, costituiscono condizioni essenziali per accedere alle speciali procedure disciplinate ai sensi del presente articolo le seguenti:

a) la definizione in via transattiva deve comportare, rispetto alle domande giudiziali già presentate alla data del 31 ottobre 2004, minori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato non inferiori al 30 per cento degli importi reclamati in risarcimento ad ogni titolo con la domanda originaria;

b) i soggetti danneggiati devono rinunciare definitivamente alle domande e agli atti giudiziari in corso nonché ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'amministrazione statale comunque derivante dai fatti di cui ai predetti giudizi.

12-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica di cui al comma 12-bis, in ogni caso in maniera tale da garantire la partecipazione di esponenti designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dal Ministro della salute, tra medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

12-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e seguenti si fa fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie di un apposito Fondo istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato esclusivamente alla definizione delle procedure transattive con soggetti danneggiati da vaccinazioni. La dotazione finanziaria del predetto fondo è fissata in 25 milioni di euro per l'anno 2005 e in 15 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al finanziamento del fondo si provvede, per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni.

2005: - 25.000;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

25.204

TOMASSINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il medico, in regime professionale *extramoenia*, presta la propria attività liberoprofessionale all'interno delle aziende sanitarie e ospedaliere a pazienti che ne facciano espressa richiesta al Dirigente generale. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, compatibilmente con le necessità organizzative e istituzionali delle aziende, con le attività libero-professionali *intramoenia* e con le modalità di utilizzo delle strutture sanitarie"».

25.205

TOMASSINI, TREDESE, BOLDI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 al comma 2, lettera *b*) alla fine del periodo dopo la parola: "dell'avviso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

25.500

IL RELATORE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, che partecipano come docenti ai corsi di formazione

continua, hanno diritto alla assegnazione del medesimo numero di punti assegnati per i partecipanti ai corsi di educazione continua in medicina"».

25.206

TOMASSINI, TREDESE, BOLDI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai precedenti commi sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

25.207

SALINI, CARRARA, TOMASSINI, BOLDI, TREDESE, DANIELI PAOLO, SALZANO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Dal contributo per il bilancio del Comune di Campione d'Italia previsto dal secondo periodo del comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni è annualmente detratta, a favore della Regione Lombardia per l'assegnazione all'Azienda sanitaria di Como, una somma pari alla quota dei costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, per l'eccedenza del valore della quota capitaria di cui dispone la Regione Lombardia destinata ad assicurare il Servizio Sanitario Regionale».

25.208

Nocco

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.

425, al primo periodo dopo la parola: "identificati" inserire le seguenti "da un nome di fantasia o"».

25.209

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

Conseguentemente all'articolo 43, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.

25.210 (testo 2)

SALINI, CARRARA, DANIELI Paolo, SALZANO, ULIVI, BIANCONI, TREDESE, BOLDI, TOMASSINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di favorire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica nel settore dei dispositivi medici, il Ministero della salute si avvale della commissione prevista dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per acquisire valutazioni, oltre che su aspetti tecnico sanitari in materia di dispositivi, sulle misure da intraprendere per assicurare una più razionale ed efficiente utilizzazione di tali prodotti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Per il perseguimento delle stesse finalità e per assicurare più elevati livelli di tutela sanitaria, con de-

creto del Ministro per la salute, previo accordo con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le misure seguenti:

a) è approvata la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da utilizzare sull'intero territorio nazionale;

b) sono stabilite le modalità di alimentazione e di aggiornamento della banca dati del Ministero della salute, comprensiva anche dei riferimenti ai prezzi proposti dalle aziende produttrici, necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, basato sulla classificazione di cui alla lettera *a)* e viene individuata la data a partire dalla quale il Servizio sanitario nazionale può acquistare, utilizzare o dispensare unicamente dispositivi iscritti nel repertorio medesimo;

c) i fabbricanti e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previsti dal comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da disposizioni aventi finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano contemplate o non risultino applicabili altre specifiche sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo. Con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'industria, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'adozione da parte del fabbricante del codice identificativo del prodotto contenuto nella Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della salute».

25.210

SALINI, CARRARA, DANIELI PAOLO, SALZANO, ULIVI, BIANCONI, TREDESE, BOLDI, TOMASSINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al fine di favorire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica nel settore dei dispositivi medici, il Ministero della salute si avvale della commissione prevista dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per acquisire valutazioni, oltre che su aspetti tecnico sanitari in materia di dispositivi, sulle misure da intraprendere per assicurare una più razionale ed efficiente utilizzazione di tali prodotti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Per il perseguimento delle stesse finalità e per assicurare più elevati livelli di tutela sanitaria, con decreto del Ministro per la salute, previo accordo con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le misure seguenti:

a) è approvata la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da utilizzare sull'intero territorio nazionale;

b) sono stabilite le modalità di alimentazione e di aggiornamento della banca dati del Ministero della salute, comprensiva anche dei riferimenti ai prezzi proposti dalle aziende produttrici, necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, basato sulla classificazione di cui alla lettera a) e viene individuata la data a partire dalla quale il Servizio sanitario nazionale può acquistare, utilizzare o dispensare unicamente dispositivi iscritti nel repertorio medesimo;

c) sono stabilite le modalità per la comunicazione al Ministero della salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei dispositivi medici, delle informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002, e sono individuate le tipologie di sanzioni che le Regioni devono applicare nei confronti dei responsabili della mancata comunicazione delle informazioni. I fabbricanti e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previsti dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da disposizioni aventi finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano contemplate o non risultino applicabili altre specifiche sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo. Con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'industria, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'adozione da parte del fabbricante del codice identificativo del prodotto contenuto nella Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della salute».

25.211

PELLEGRINO

Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Il comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"8. Le Regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 52 della legge n. 289 del 2002, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 e n. 446 del 2001, in modo di assicurare una riduzione della relativa spesa pari almeno al 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale alla data del 31 ottobre 2004"».

25.212

SALINI, DANIELI PAOLO, TREDESE, CARRARA, BOLDI, TOMASSINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Al fine del completo raggiungimento dell'obiettivo strategico teso ad attivare tutte le possibili azioni capaci di garantire ai cittadini tempi di attesa appropriati alle loro obiettive esigenze di salute per l'anno 2004, in deroga ai limiti contenuti nella presente Legge, le ASL possono procedere all'assunzione di personale tecnico di supporto all'attività medica, comunque nel rispetto del limite di spesa per il personale, sostenuto nell'anno 2003, in conformità della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Legge finanziaria per l'anno 2003)».

25.212a

IL GOVERNO

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Limitatamente all'esercizio 2004, l'obbligo a carico delle regioni di cui all'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, s'intende comunque rispettato, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purché l'equilibrio complessivo del sistema regionale venga rispettato».

25.0.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. All'articolo 2, della legge 31 dicembre 1991, n.429, dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:

"1-bis. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuitale ai sensi della norma citata.

1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo I della legge 15 ottobre 1990, n.295, per la comunicazione del verbale di accer-

tamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con raggiunta, della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni".

2. A decorrere dall'anno 2005, è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, ai genitori dei disabili gravissimi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

- a) deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo, mentale, contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.0.2

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle domande giudiziali di risarcimento dei danni proposte dai soggetti di cui al comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e di razionalizzare e snellire le procedure per l'erogazione degli importi riconosciuti in favore degli stessi, in via sperimentale, per l'anno 2005, è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, con il compito di individuare criteri uniformi per la definizione delle transazioni aventi ad oggetto domande di risarcimento avanzate da parte di soggetti danneggiati da vaccinazioni, anche tenendo conto del periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. A tal fine, costituiscono condizioni essenziali per accedere alle speciali procedure disciplinate ai sensi del presente articolo le seguenti:

a) la definizione in via transattiva deve comportare, rispetto alle domande giudiziali già presentate alla data del 31 ottobre 2004, minori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato non inferiori al 30 per cento degli importi reclamati in risarcimento ad ogni titolo con la domanda originaria;

b) la liquidazione degli importi definiti in via transattiva deve avvenire in unica soluzione, entro 60 giorni dalla stipula della transazione, ovvero con erogazione del primo rateo del trattamento vitalizio nel medesimo termine senza addebito di interessi fino al soddisfo;

c) i soggetti danneggiati devono rinunciare definitivamente alle domande e agli atti giudiziari in corso nonché ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'amministrazione statale comunque derivante dai fatti di cui ai predetti giudizi.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica di cui al comma 10, in ogni caso in maniera tale da garantire la partecipazione di esponenti designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dal Ministro della salute, tra medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie di un apposito Fondo isti-

tuito presso lo stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato esclusivamente alla definizione delle procedure transattive con soggetti danneggiati da vaccinazioni. La dotazione finanziaria del predetto fondo è fissata in 25 milioni di euro per l'anno 2005, e in 15 milioni a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente all'articolo 43 Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n.67 del 1987. Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese Editrici e Provvidenze per l'Editoria (3.1.5.14 – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Editoria cap. 2183; 3.2.10.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Editoria – cap. 7442) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000;

2006: – 15.000;

2007: – 15.000.

25.0.3

GIARETTA, BAIO DOSSI, GAGLIONE

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai soggetti danneggiati di cui al comma 1 è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico, da valutare in relazione alla categoria già assegnata dalla commissione medico ospedaliera. Tale ulteriore indennizzo è corrisposto al soggetto danneggiato, o se minore o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa, nella misura di sei volte la somma percepita dagli eventi diritto a titolo vitalizio. In caso di premorienza, l'importo è erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni";

b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "un assegno una tantum di lire 150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "un assegno una tantum di 150.000 euro";

c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle A ed annesse al testo unico di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978. n. 915. e successive modificazioni".

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni.

3. La commissione paritetica è composta da otto membri, di cui quattro designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e quattro nominati dal Ministro della salute, tra medici legali ed esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

4. La commissione paritetica elegge nel suo interno il presidente a maggioranza dei propri componenti.

5. Le controversie in corso promosse da soggetti danneggiati da vaccinazioni, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, possono essere risolte con transazioni da stipulare dinanzi ad un notaio designato dal Ministro della salute nel luogo di residenza degli interessati. 6. Le istanze amministrative di risarcimento, le diffide e qualsiasi atto di risarcimento del danno, inoltrati dagli interessati, sono trasmessi alla commissione paritetica.

7. La commissione paritetica individua criteri uniformi per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni e per la quantificazione dei relativi risarcimenti. 8. Ai soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo I della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre e un massimo di dieci annualità dell'indennizzo di cui al citato comma 1-*bis*, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: «Decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell'organizzazione del Governo – Art. 70, comma 2 Agenzia delle entrate, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 35.000;

2006: – 35.000;

2007: – 35.000.

25.0.4

BONATESTA, COZZOLINO, ULIVI, TOMASSINI, SALERNO, BOLDI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai soggetti danneggiati di cui al comma 1 è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico, da valutare in relazione alla categoria già assegnata dalla commissione medico ospedaliera. Tale ulteriore indennizzo è corrisposto al soggetto danneggiato, o se minore o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa, nella misura di sei volte la somma percepita dagli eventi diritto a titolo vitalizio. In caso di premorienza, l'importo è erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni";

b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "un assegno *una tantum* di lire 150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "«un assegno *una tantum* di 150.000 euro";

c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle A ed annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni".

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni.

3. La commissione paritetica è composta da otto membri, di cui quattro designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e quattro nominati dal Ministro della salute, tra medici legali ed esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

4. La commissione paritetica elegge nel suo interno il presidente a maggioranza dei propri componenti.

5. Le controversie in corso promosse da soggetti danneggiati da vaccinazioni, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, possono essere risolte con transazioni da stipulare dinanzi ad un notaio designato dal Ministro della salute nel luogo di residenza degli interessati.

6. Le istanze amministrative di risarcimento, le diffide e qualsiasi atto di risarcimento del danno, inoltrati dagli interessati, sono trasmessi alla commissione paritetica.

7. La commissione paritetica individua criteri uniformi per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni e per la quantificazione dei relativi risarcimenti.

8. Ai soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto un assegno *una tantum*, il cui ammontare è determinato dalla commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre e un massimo di dieci annualità dell'indennizzo di cui al citato comma 1-*bis*, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 35.000;
2006: - 35.000;
2007: - 35.000.

25.0.5

ROTONDO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti).

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati o emoderivati infetti nonché talassemici e soggetti affetti da specifiche patologie diverse dall'emofilia, ma ad essa sostanzialmente assimilabili per il carattere di cronicità e per l'obbligatorietà dei trattamenti sanitario che hanno causato l'infezione, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 2006».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le pa-

role: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

25.0.6

BARATELLA, VIVIANI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi).

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "in trattamento trasfusionale o con idrossiurea».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

25.0.7

THALER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In caso di prescrizione di medicinali di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il farmacista, in assenza di un'indicazione di non sostituibilità da parte del medico e dopo aver informato il cliente, può consegnare un medicinale di prezzo più basso, avente uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali».

25.0.8

THALER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Nella Tabella A, parte III allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"127-octiesdecies) prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende Usl ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2001, n. 405"».

25.0.9

THALER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro».

Conseguentemente all'articolo 43, tabella A voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.

25.0.10

MORO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

25.0.11

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a decorrere dal 1° gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge

23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.

25.0.12

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a decorrere dal 1° gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299 028,54 euro».

Conseguentemente, all'articolo 371 tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 19991 Art. 701 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.

25.0.13

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326)

Il comma 32 dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 è sostituito dal seguente:

"Dal 1° gennaio 2005 lo sconto dovuto ai farmacisti al SSN fatta in base all'articolo 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 come modificato dall'articolo 52 comma 6 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico, per le specialità medicinali che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge n. 347 e con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001 n. 405 e per i medicinali generici autorizzati in base all'articolo 1 comma 3 legge 8 agosto 1996 n. 425"».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

25.0.14

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326).

All'articolo 50, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo le parole "a carico del SSN aggiungere il seguente periodo: "Le prescrizioni dei medicinali fuori brevetto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso l'indicazione in ricetta del nome del principio attivo, il relativo dosaggio e la forma farmaceutica"».

25.0.15

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Corresponsione di una borsa di studio ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991)

1. Si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2005, per la corresponsione, a titolo forfettario, di una borsa di studio annua onnicomprensiva, di importo pari a settemila euro ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, e che abbiano presentato domanda per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà stabilire con proprio decreto, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Sarà altresì cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'accertamento delle seguenti condizioni, cui la corresponsione della borsa è subordinata:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, alla Tabella A, voce Ministero degli esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000.

25.0.16

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405).

Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001 n. 405 è sostituito dal seguente:

"1. I medicinali aventi uguale composizione in principi attivi nonché forma farmaceutica via di somministrazione modalità di rilascio numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali sono rimborsati all'armacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza della media dei tre prezzi più bassi del medicinale in oggetto a condizione che il produttore sia titolare di una sola AIC e sia in grado di garantire la copertura in tutto il territorio nazionale".

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

25.0.17

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI PAOLO, TOMASSINI, BIANCONI, TREDESE, BOLDI, ULIVI

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Attività di corresponsione indennizzi per danni da emotrasfusioni e vaccinazioni)

1. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi a carico del proprio bilancio, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quin-

dici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero.

2. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata».

25.0.18

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI Paolo, TOMASSINI, BIANCONI, ULIVI, TREDESE, BOLDI

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Introduzione dell'identificazione elettronica per gli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina)

1. Al fine di raggiungere un maggior livello di efficacia nei confronti delle emergenze sanitarie riconducibili alle zoonosi nonché della rintracciabilità e della sicurezza alimentare tramite la estensione di sistemi di identificazione elettronica agli animali della specie bovina, bufalina ovina e caprina ed in considerazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento 21/2004/CE in tema di istituzione di un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina, fatte salve le risorse già attribuite per il funzionamento della banca dati nazionale, sono rassegnate al Ministero della salute le somme che affluiscono al fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, derivanti dal cofinanziamento da parte dell'Unione Europea dei piani di eradicazione e controllo delle malattie infettive e diffuse del bestiame».

25.0.19

SALINI, CARRARA, DANIELI Paolo, TOMASSINI, ULIVI, SALZANO, BIANCONI, BOLDI, TREDESE

Dopo l'articolo 25 aggiornare il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia)

1. È autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2005 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), nonché per l'acquisto di attrezzature e strumenti, prevista dall'articolo 2 del decreto legge 23 aprile 2003, n.89 convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n.141, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute».

Conseguentemente nella Tabella B sotto la voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

25.0.20

TREDESE, CARRARA, SALZANO, DANIELI Paolo, BOLDI, TREDESE, TOMASSINI, SALINI, ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

Il comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"8. Le regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 52 della legge 289/2002, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionali a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 271/2000 e 416/2001, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa, pari almeno al 20 per cento. La predetta trasformazione va attuata entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale alla data del 31 ottobre 2004"».

25.0.21

CARRARA, DANIELI PAOLO, SALZANO, TREDESE, BOLDI, TOMASSINI, SALINI

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Telemedicina tra centri sanitari italiani all'estero e in Italia)

1. Il Ministro della salute, il Ministro per gli Italiani nel Mondo, il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004, realizzano una rete telematica per il teleconsulto medico e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia.

2. Per la realizzazione del Programma indicato nel presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente nella Tabella B sotto la voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000.

25.0.22

MASCIONI, DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, CARELLA, LONGHI, BETTONI

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure in materia di assistenza di pazienti oncologici gravi)

1. Le spese mediche e quelle sostenute per prestazioni di tipo sanitario-assistenziale per pazienti oncologici gravi, che necessitano, nel contesto domiciliare, di cure, di assistenza, di supporto tecnico-sanitario, di trasferimenti presso i luoghi di diagnosi e di terapia, sono deducibili nella misura del 25 per cento dal reddito complessivo annuo dichiarato dal contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la persona da assistere.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni.

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

25.0.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure in materia di assistenza di pazienti oncologici gravi)

1. Le spese mediche e quelle sostenute per prestazioni di tipo sanitario-assistenziale per pazienti oncologici gravi, che necessitano, nel contesto domiciliare, di cure, di assistenza, di supporto tecnico-sanitario, di trasferimenti presso i luoghi di diagnosi e di terapia, sono deducibili nella misura del 25 per cento dal reddito complessivo annuo dichiarato dal contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la persona da assistere.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo di spesa pari ad euro 20 milioni annui per gli anni 2005, 2006, 2007».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

25.0.24

CARRARA, DANIELI, TREDESE, BOLDI, TOMASSINI, SALZANO, SALINI

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Finanziamento del Centro nazionale di Adroterapia Oncologica)

1. Per le spese di completamento delle dotazioni strutturali e tecnologiche del Centro nazionale di Adroterapia Oncologica, di cui all'articolo 92 comma 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al decreto 1 marzo 2001 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente nella Tabella B sotto la voce Ministero della salute *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 20.000.

25.0.25

BETTONI, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, DI GIROLAMO, LONGHI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente.

«Art. 25-bis.

1. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2005 pari a 250 milioni di euro, finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali e organizzazioni non governative».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

25.026

LONGHI, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, DI GIROLAMO, BETTONI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente.

«Art. 25-bis.

(Interventi a favore dei servizi psichiatrici)

1. Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici, in particolare con l'istituzione dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento dell'assistenza psichiatrica a domicilio, è stanziata per gli anni 2005, 2006 e 2007, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.

25.027

CARRARA, DANIELI PAOLO, BOLDI, TOMASSINI, SALZANO, SALINI, TREDESE

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Programmi di edilizia sanitaria e di potenziamento ed ammodernamento tecnologico)

1. Le regioni che al 1° gennaio 2005 abbiano in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 destinano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse residue al potenziamento e ammodernamento tecnologico».

25.0.28

TOMASSINI

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Esenzione da visite medico-legali di controllo per persone con accertata disabilità permanente)

1. Tutte le persone disabili alle quali le Commissioni preposte hanno riconosciuto un'invalidità genetica e/o permanente (quali amputazioni o cecità) o a carattere degenerativo, sono esentate da ogni successiva visita medico-legale di controllo se non richiesta dalla persona stessa o dalla famiglia».

25.0.29

TREMATERA, CICCANTI, TAROLLI, DANZI

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo il quarto capoverso dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662, 1996, così come modificato dall'articolo 11 della legge n. 405/2001, è aggiunto il seguente: "Le farmacie con un fatturato complessivo annuo ai fini IVA non superiore a 258.228,45 euro sono esentate dal pagamento dello sconto a favore del SSN di cui al presente comma"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;

2005: - 4.000;

2007: - 4.000.

25.0.67

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662, dopo il quarto capoverso aggiungere il seguente: "Le farmacie con un fatturato complessivo annuo ai fini IVA non superiore a 258.228,45 euro sono esentate dal pagamento dello sconto a favore del SSN di cui al presente comma"».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella A richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

25.0.30

TREMATERRA

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 7 della legge n. 405 del 2001, si applicano anche ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, non inseriti nelle liste di trasparenza predisposte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 405 del 2001. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 7 si applicano anche ai medicinali di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

2. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2005, gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,1 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,2 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di

cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro».

25.0.31

TAROLLI, CICCANTI, TREMATERRA

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 7 della legge n. 405 del 2001, possono essere applicate anche ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi sanitarie uguali, non inseriti nelle liste di trasparenza predisposte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 405 del 2001.

2. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 96, n. 662 e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro».

25.0.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per l'assistenza farmaceutica ai malati di *Alzheimer* è destinato per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 la somma 100 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

25.0.33

TURRONI, RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per la cura e l'assistenza dei malati affetti dalla sindrome da sensibilizzazione multichimica - Mcs - è destinata per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 la somma 50 milioni di euro.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare, con proprio decreto, i regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, al fine di inserire nell'elenco delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti, la sindrome da sensibilizzazione multichimica».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000;

2006: - 80.000;

2007: - 80.000.

25.0.34

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Tutela della produzione nazionale di tartufo)

All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma inserito il seguente:

"1. Quando in un prodotto viene utilizzata la parola "tartufato" oppure "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino. Nel suddetto prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto sia presente solo aroma di sintesi, è vietato l'utilizzo nella confezione della suddetta dicitura sia in italiano, che in latino o l'uso di immagini ingannevoli che richiamino la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato"».

25.0.35 (testo 2)

MORO, BOLDI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Gestione del disavanzo nel settore della spesa farmaceutica)

1. In attesa degli esiti delle verifiche definitive da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 2004, n. 202, l'onere da attribuirsi, per il 2004, a carico dei produttori, dei grossisti e delle farmacie è pari, rispettivamente, a 495, 50 e 200 milioni di euro, equivalenti, nell'ordine, al 4,12 per cento, allo 0,37 per cento e all'1,50 per cento sul prezzo al pubblico IVA compresa.

2. Lo scostamento per il 2005, rispetto all'importo determinato dall'aliquota del 13,0 per cento, è valutato, in via provvisoria, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, entro il 31 luglio 2005, sulla base del livello di spesa farmaceutica convenzionata registrato nel 2004 incrementato, su base annua, del tasso di variazione medio registrato nel 1° semestre del 2005».

25.0.35

MORO, BOLDI

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Gestione del disavanzo nel settore della spesa farmaceutica)

1. Gli scostamenti tra spesa farmaceutica convenzionata programmata e spesa farmaceutica convenzionata effettiva, per gli anni 2004 e 2005, sono recuperati, nella misura del 60 per cento del totale, al netto dell'IVA, tramite una riduzione proporzionale e temporanea delle quote di spettanza delle industrie, dei grossisti e delle farmacie sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, delle specialità medicinali, di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 22 dicembre 1996, n. 662.

2. In attesa degli esiti delle verifiche definitive da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2004, n. 202, l'onere da attribuirsi, per il 2004, a carico dei produttori, dei grossisti e delle farmacie è pari, rispettivamente, a 495, 50 e 200 milioni di euro, equivalenti, nell'ordine, al 4,12 per cento, allo 0,37 per cento e all'1,50 per cento sul prezzo al pubblico IVA compresa.

3. Lo scostamento per il 2005, rispetto all'importo determinato dall'aliquota del 13,0 per cento, è valutato, in via provvisoria, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, entro il 31 luglio 2005, sulla base del livello di spesa farmaceutica convenzionata registrato nel 2004 incrementato, su base annua, del tasso di variazione medio registrato nel 1° semestre del 2005».

25.0.36

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. All'articolo 50, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo le parole "a carico del SSN" aggiungere il seguente periodo: "Le prescrizioni dei medicinali fuori brevetto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso l'indicazione in ricetta del nome del principio attivo, il relativo dosaggio e la forma farmaceutica».

25.0.37

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifica del meccanismo di applicazione dello scontro (pay-back), a carico dell'industria)

1. La riduzione della quota di spettanza dell'industria, nelle cessioni alla distribuzione intermedia e nelle forniture dirette alle farmacie, è indicata in fattura dalle imprese sotto la voce "sconto del per cento a favore del SS.N." e tale sconto è versato dalle medesime imprese mensilmente, entro i primi 10 giorni successivi al mese di competenza, in un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria Unica, individuato allo scopo dal Ministero dell'economia e delle finanze. Analoga procedura si applica nelle cessioni da grossista a farmacia. Trimestralmente, la somma giacente presso il conto suddetto viene devoluta alle Regioni, secondo un piano di riparto elaborato dal CIPE, sentito il Ministero della salute e la Conferenza Stato - Regioni. La riduzione della quota di spettanza a carico delle farmacie è applicata dalle farmacie medesime direttamente nei confronti del S.S.N. o degli acquirenti privati di farmaci rimborsabili».

25.0.38

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. All'articolo 3, comma 8 della legge 15 giugno 2002, n. 112, secondo capoverso, le parole: "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettale complementare del principio attivo" sono sostituite dalle seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettale complementare del principio attivo"».

25.0.39

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Bollini farmaceutici)

1. Alle confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e non dispensabili direttamente al pubblico non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39».

25.0.40

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Prevenzione cardiovascolare in età pediatrica)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, in collaborazione con le Regioni, provvede ad attivare un programma prevenzione cardiovascolare per l'identificazione dei soggetti a rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano la progressione.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministro della salute avvale delle Regioni, che, entro tre mesi dall'approvazione del programma, provvedono ad attivare uno screening cardiovascolare, attraverso la realizzazione di un elettrocardiogramma, di tutti i nuovi nati tra la quindicesima e la trentesima giornata di vita.

3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite annualmente dal Ministero della salute tra le Regioni in proporzione al numero annuale delle nascite».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla Tabella A, voce Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 6.000;

2006: - 6.000;

2007: - 6.000.

25.0.41

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Pensione di reversibilità dei soggetti affetti da Sindrome di Down)

1. Per le persone con Sindrome di Down considerate in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la

pensione di reversibilità è cumulabile con proventi di attività lavorativa remunerata».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, alla Tabella C, voce del Ministero degli esteri, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 284;

2006: - 284;

2007: - 284.

25.0.42

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Indennità di accompagnamento dei soggetti affetti da Sindrome di Down)

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i diritti e i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica sull'assistenza, l'indennità d'accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, sono riconosciuti dalla nascita, su richiesta, alla persone con Sindrome di *Down*».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

25.0.43

BOLDI, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici)

1. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 85, comma 26, dopo le parole: "aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente", inserire le seguenti: "Ai fini del rimborso delle competenze, il farmacista annota sulla ricetta la dicitura

generica nella spedizione. In tale caso, a fine anno, è accreditato al farmacista il valore del 2 per cento sulla cifra totale annua di liquidazione dei farmaci generici».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

25.0.44

MORO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

*(Programmi di edilizia sanitaria
e di potenziamento ed ammodernamento tecnologico)*

1. Le regioni che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico».

25.0.45

FASOLINO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"8. Le regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 52 della legge n. 289 del 2002, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 e n. 446 del 2001, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa, pari almeno al 20 per cento. La predetta trasformazione va attuata entro il li-

mite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004"».

25.0.46 (testo 2)

FABBRI, NOVI, NOCCO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero della salute, ed al fine di garantirne il pieno assolvimento, nell'istituire i ruoli dirigenziali dello stesso Dicastero in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 108, si provvede ad inserire, in fase di prima attuazione, nei suddetti ruoli dirigenziali della prima e della seconda fascia e nelle rispettive funzioni di attribuzione, il personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.

25.0.46

FABBRI, NOVI, NOCCO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero della salute, ed al fine di garantirne il pieno assolvimento, nell'istituire i ruoli dirigenziali dello stesso Dicastero in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 108, si provvede ad inserire, in fase di prima attuazione, nei suddetti ruoli dirigenziali della prima e della seconda fascia e nelle rispettive funzioni di attribuzione, il perso-

nale incaricato ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

25.0.47

PIROVANO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*e)* a mezzo delle società previste dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni".

2. I Comuni possono cedere in tutto o in parte le loro partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie comunali senza che ciò comporti effetti sulla durata delle concessioni o degli affidamenti in essere.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 77 della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, le società controllate da società che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica indette dai comuni per l'affidamento della gestione di farmacie comunali o per la scelta dei soci privati delle società che gestiscono farmacie comunali. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente periodo, le società concorrenti possono avvalersi dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria, economica e gestionale posseduti da società controllate o collegate o che le controllano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il personale direttivo delle società che gestiscono farmacie comunali non possono far parte di strutture societarie di imprese che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici.

4. Sino all'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla

separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali. Alle società oggetto della separazione societaria di cui al presente comma si applica l'ultimo periodo del precedente terzo comma».

25.0.48

VITALI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*e*) a mezzo delle società previste dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni".

2. I Comuni possono cedere in tutto o in parte le loro partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie comunali senza che ciò comporti effetti sulla durata delle concessioni o degli affidamenti in essere.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 77 della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, le società controllate da società che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica indette dai comuni per l'affidamento della gestione di farmacie comunali o per la scelta dei soci privati delle società che gestiscono farmacie comunali. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente periodo, le società concorrenti possono avvalersi dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria, economica e gestionale posseduti da società controllate o collegate o che le controllano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il personale direttivo delle società che gestiscono farmacie comunali non possono far parte di strutture societarie di imprese che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici.

4. Sino all'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o

possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali. Alle società oggetto della separazione societaria di cui al presente comma si applica l'ultimo periodo del precedente terzo comma».

25.0.49

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo il quarto capoverso dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, così come modificato dall'articolo 11 della legge n. 405 del 2001, è aggiunto il seguente:

"Le farmacie con un fatturato complessivo annuo ai fini IVA non superiore a 258.228,45 euro sono esentate dal pagamento dello sconto a favore del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

o in alternativa:

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

25.0.50

MORO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo il quarto capoverso dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, così come modificato dall'articolo 11 della legge n. 405 del 2001, è aggiunto il seguente:

"Le farmacie con un fatturato complessivo annuo ai fini IVA non superiore a 258.228,45 euro sono esentate dal pagamento dello sconto a favore del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

25.0.51

IZZO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. I commi 12 e 13 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983 e convertito in legge n. 638 dell'11 novembre 1983 e successive modificazioni sono soppressi.

2. Al personale addetto al servizio V.M.C. ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996 e successivi, è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo dell'allegato N del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 20 luglio 2000 con efficacia dall'approvazione».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

25.0.52

SALINI, CAPRARA, DANIELI PAOLO, BOLDI, TOMASSINI, TREDESE, SALZANO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Inserire il seguente comma 2-*quinqüies*: "all'articolo 8 comma 10 lettera c) della legge n. 537/93 dopo le parole: "indicate alle lettere a) e b)" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico". All'articolo 8 comma 10 della legge n. 537/93 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)".». Conseguentemente all'articolo 8 cora 14 della legge n. 537/93 all'ultimo periodo, dopo le parole: "lettera c)" aggiungere "e lettera d)".

25.0.53

CARRARA, BIANCONI

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente.

«25-bis.

(Divieto di vendita di bevande alcoliche di ogni tipo ai minori di anni 16)

1. All'articolo 689 del codice penale sono aggiunti i seguenti 3 commi: "È vietata altresì, in qualsiasi tipo di esercizio la vendita ai minori di anni 16 di confezioni di bevande comunque a contenuto alcolico

Chiunque contravvenga al divieto di cui al quarto comma è punito con la pena pecuniaria dell'ammenda da euro 600 ad euro seimila o alla pena del soggiorno domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero con la pena de lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, in conformità dell'articolo 52, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Lla condanna può comportare l'irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio commerciale fino a 15 giorni".».

25.0.54

FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal presente comma: "Le Regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 52 della legge n. 289/2002 definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del DPR 271/2000 e 4456/2201"».

25.0.55

FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituita dalla seguente:

"Il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta, i Medici Specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono definire la loro durata anche differenziata per le parti normative e le parti economiche. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche, è definita fino al 31 dicembre 2005. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi"».

25.0.56

TREU, GIARETTA, MONTAGNINO, CAVALLARO, DATO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi*

1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, del terziario, dell'artigianato e dell'agricoltura, presso i Ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell'agricoltura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati "fondi".

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.

3. Alla gestione dei fondi concorrono le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito "Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "fondo intersettoriale". Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell'onere.

25.0.57

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In caso di prescrizione di medicinali di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993, il farmacista, in assenza di un'indicazione di non sostituibilità da parte del medico e dopo aver informato il cliente, può consegnare un medicinale di prezzo più basso, avente uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali».

25.0.58

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

127-octiesdecies) prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405».

25.0.59 (testo 2)

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, per gli infortunati di lavoro e tecnopatici, di compiuto recupero della integrità psicofisica, comprensiva degli aspetti dinamico relazionali, ai sensi degli articoli 86 e 89 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazioni obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il Ministero della salute può definire con l'IPSEMA, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per le categorie di cui al comma 1, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa vigente e ferma restando la non duplicazione di strutture e la disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i servizi sanitari».

25.0.59

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In coerenza con i principi rinvenibili nell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nell'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la richiesta correlazione funzionale degli accertamenti e valutazioni medico alla materia dell'assicurazione infortuni e malattie professionali, le competenze per detti accertamenti e valutazioni sono esercitate dall'IPSEMA per le categorie interessate dalla tutela gestita dallo stesso Istituto.

2. Per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, per gli infortunati di lavoro e tecnopatici, di compiuto recupero della integrità psicofisica, comprensiva degli aspetti dinamico relazionali, ai sensi degli articoli 86 e 89 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il Ministero della salute può definire con l'IPSEMA, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per le categorie di cui al comma 1, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa vigente e ferma restando la non duplicazione di strutture e la disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i servizi sanitari».

25.0.60

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, DETTORI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente.

Art. 25-bis.

(Misure a sostegno del sistema sanitario nazionale nelle aree montane)

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria e ai fini di accedere al finanziamento del servizio sanitario nazionale, nell'adozione dei criteri per la dotazione media dei posti letto per acuti e per la riabilitazione, possono derogare alla legislazione vigente e allo scopo stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media pro-capite con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, della peculiare caratteristica territoriale, della bassa densità demografica.

2. Nella definizione dei livelli essenziali di assistenza, allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio nel rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione, il Servizio sanitario nazionale assicura alle regioni risorse finanziarie aggiuntive in grado di riconoscere ai cittadini residenti nelle aree di cui al comma 1, il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari».

Consequentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

25.0.61

BAIO DOSSI, MASCIONI, DI GIROLAMO, CARELLA, LONGHI, BETTONI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Interventi nel settore sanitario)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Consequentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

25.0.62

DI GIROLAMO, BETTONI, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, LONGHI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le imprese produttrici di farmaci che abbiano attivato o intendano attivare progetti di ricerca e sviluppo ad alto contenuto innovativo usufruiscono di un credito d'imposta. Il Ministro dell'economia, con proprio regolamento e in base alle disponibilità fissate nella legge finanziaria, stabi-

lisce su base triennale l'entità tra il 25 e il 40 per cento, con un massimo del 50 per cento per i farmaci orfani. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A partire dal 1° gennaio 2005, sono escluse dalla base imponibile dell'IRAP il costo sostenuto dalle imprese farmaceutiche per il personale impiegato in attività di ricerca; sempre dalla stessa data è abbattuta del 20 per cento l'aliquota IRAP sull'intero costo del lavoro. Le agevolazioni previste dal presente comma, sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.»

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, *sostituire le parole:* «per l'anno 2005» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2005» *e le parole:* «500» *con le seguenti:* «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, *sostituire le parole:* «con una ritenuta unica del 10 per cento» *con le seguenti:* «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l'**articolo 42**, *aggiungere i seguenti:*

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

«Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

25.0.63

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 52 della legge n. 289 del 2002, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000 e n. 446 del 2001, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa, pari almeno al 20 per cento. La predetta trasformazione va attuata entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale alla data del 31 ottobre 2004».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, *sostituire le parole:* «per l'anno 2005» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2005» *e le parole:* «500» *con le parole:* «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, *sostituire le parole* «con una ritenuta unica del 10 per cento *con le seguenti* »con una ritenuta unica del 15 per cento;

c) dopo l'**articolo 42**, *aggiungere i seguenti:*

Art. 42-bis.*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

«Art. 42-ter.*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

25.0.65

FABBRI, NOVI, NOCCO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art 25-bis.

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero della salute, ed al fine di garantirne il pieno assolvimento, nell'istituire i ruoli dirigenziali dello stesso dicastero in attuazione del DPR 23 aprile 2001, n. 108, si provvede ad inserire, in fase di prima attuazione, nei suddetti ruoli dirigenziali della prima e della seconda fascia e nelle rispettive funzioni di attribuzione, il personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

25.0.66

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole «*progressivamente e*»;

b) al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma".

c) il comma 3, è così sostituito:

"3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal

1 gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e succ. mod., relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993 stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 236/1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42", inserire il seguente:

«Art.42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

25.0.90

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. I contributi versati dalle Regioni al SSN devono essere omogenei su tutto il territorio nazionale anche per le Regioni a Statuto Speciale».

Art. 26.**26.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente:*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

26.2

PASSIGLI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. – (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e

all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

26.3

MORO, PIROVANO

Al comma 1, sostituire la parola: «10», con la seguente: «20».

26.4

PASSIGLI

Al comma 2 sostituire le parole da «limitatamente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «tramite il Ministero della salute all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC)».

26.0.1

BONGIORNO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati)

"1. Dopo i commi 1,2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai soggetti danneggiati di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un'ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico, da valutare in relazione alla categoria assegnata dalla commissione medica ospedaliera. Tale ulteriore indennizzo è corrisposto al soggetto danneggiato, o se minore incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa, nella misura di sei volte la somma percepita dagli aventi diritto a titolo vitalizio. In caso di premorienza, l'importo è erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: "*una tantum* di lire 150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "*una tantum* di 150.000 euro".

3. Ai soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto un assegno *una tantum*, il cui ammontare è determinato in misura del 30 per cento di cui al citato comma 1-*bis*, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo.

4. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

"4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle A ed annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni".

5. Le controversie in corso promosse dai soggetti danneggiati di cui al comma 1-*bis*, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, a seguito di tale modifica legislativa si intendono definitivamente concluse"».

26.0.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 26, inserire, il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Interventi a favore dei Servizi Psichiatrici)

1. Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici in particolare con l'istituzione dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento dell'assistenza psichiatrica a domicilio è stanziata per gli anni 2005, 2006, 2007, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 42, sopprimere il comma 17 e sostituirlo con il seguente:

«17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

26.0.3

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere, il seguente:

«Art. 26-bis.

(Cure termali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 1 per cento.

26.0.4

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere, il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo di perequazione per il Mezzogiorno in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria)

1. Al fine di eliminare le disuguaglianze e le disparità in materia di assistenza sanitaria e di integrazione sociosanitaria e al fine di garantire e tutelare uniformemente la salute dei cittadini esistenti nell'intero territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005 è istituito un Fondo di perequazioni per il Mezzogiorno di 500 milioni di euro per l'anno 2005, di 500 milioni di euro per l'anno 2006 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi in materia di:

- a) assistenza neonatale e all'infanzia;
- b) prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie oncologiche;

c) implementazione delle reti di emergenza sanitaria con particolare riferimento alla patologie acute cardio-circolatorie;

d) implementazione delle reti assistenziali integrate sociali e sanitarie.

3. Al Fondo di perequazione relativo agli interventi di cui al comma 2, potranno accedere le regioni.

4. L'istruttoria dei relativi progetti elaborati dalle regioni e dalle province autonome sarà effettuata da una Commissione presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da nominarsi da parte del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza stessa. La Commissione sarà composta da rappresentanti del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). I compiti della Commissione sono quelli sanciti dal decreto ministeriale 16 giugno 2000, in applicazione del comma 2 dell'articolo 71 della legge n. 448 del 1998.

5. Al fine della attribuzione delle quote del Fondo di perequazione di cui al comma 1, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti indicatori:

a) tassi di mortalità neonatale e perinatale, per quel che attiene gli interventi di cui al punto a) del comma 2;

b) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie oncologiche;

c) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie acute cardiocircolatorie;

d) rapporto tra indici di povertà ed emarginazione e patologie croniche.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2005, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, aggiungere, il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. "A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 176, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 25 per cento"».

Art. 40.**40.500**

IL GOVERNO

All'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 13 con i seguenti:

"13. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dall'entrata in vigore dello studio di settore ovvero dall'ultima revisione al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima del decorso del termine previsto dal periodo precedente, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia della entrate da emanarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno.

13-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 13, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate completa l'attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195;

13-*ter*. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni del presente articolo, programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi";

b) sostituire il comma 19 con i seguenti:

"19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno in due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compresi quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria anche per effetto di opzione,

quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli esperti di cui al comma 7'.

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: '3-*bis*. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218'.

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: '6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.';

19-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come risultanti dalle modifiche di cui al comma 19, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004".

c) nel comma 20, inserire, dopo la lettera *b)* la seguente:

'*c)* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. L'adeguamento di cui ai precedenti commi è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.'"».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Martedì 7 dicembre 2004, ore 10,15, 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224 e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza) (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (3233).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 7 dicembre 2004, ore 12

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (3233).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 7 dicembre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle comunicazioni.
